SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA -

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

639° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000

TIPOGRAFIA DEL SENATO (450)

INDICE

Commissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	12
2 ^a - Giustizia	»	45
3 ^a - Affari esteri	»	49
4 ^a - Difesa	»	56
5 ^a - Bilancio	»	98
6 ^a - Finanze e tesoro		105
7 ^a - Istruzione		109
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni		121
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare		132
11 ^a - Lavoro		146
12 ^a - Igiene e sanità	»	153
Commissioni riunite		
8 ^a (Lavori pubblici) e 9 ^a (Agricoltura)	Pag.	3
10 ^a (Industria) e 12 ^a (Igiene e sanità)	»	8
Commissioni di inchiesta		
Sul sistema sanitario	Pag.	156
Commissione speciale		
Materia d'infanzia	Pag.	160
Materia d illializia	rug.	102
Giunte		
Affari Comunità europee	Pag.	172
Organismi bicamerali		
Questioni regionali	Pag.	177
RAI-TV	»	181
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	182
Sul ciclo dei rifiuti	»	188
Schengen	»	192
Anagrafe tributaria		197
Riforma amministrativa	»	201
Sottocommissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	212
2 ^a - Giustizia - Pareri	» :	215
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	216
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	218
9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri	»	219
CONVOCAZIONI	Pag	226
CLINVINCAZILINI	Pag	1.11

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti e la navigazione Angelini, per le politiche agricole e forestali Nocera e per le finanze Grandi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(4808) Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre scorso.

Interviene in discussione generale il senatore CENTARO, che sottolinea come il provvedimento in esame sia particolarmente importante per
la Sicilia non solo per il settore dell'autotrasporto ma anche per quello
della pesca, anche alla luce delle provvidenze contenute nel provvedimento a favore di questo comparto. Dà quindi conto di un incontro avuto
da alcuni parlamentari del Gruppo di Forza Italia con vertici amministrativi del Dicastero delle risorse agricole che si sono dichiarati disponibili ad
accogliere un rifinanziamento della legge n. 30 del 1998 purchè siano i
parlamentari a trovare la copertura finanziaria di un eventuale emendamento in questa direzione da riferire al testo del provvedimento in esame.
Alla luce di questa disponibilità ritiene comunque che sarebbe compito del
Governo reperire tali risorse.

Il senatore BUCCI sottolinea anzitutto l'inadeguatezza del provvedimento a mettere in condizioni gli operatori del settore dell'agricoltura di poter competere concretamente in un mercato in cui, peraltro, fanno il proprio ingresso imprese che sopportano costi molto minori. Il decretolegge è inoltre assai vecchio nel tipo di impostazione: si interviene infatti ancora una volta con provvidenze «tampone» e non si interviene sul sistema. A suo parere sarebbe infatti necessario adeguare le accise dei prodotti petroliferi alla media di quelle europee; ciò, infatti, metterebbe in una situazione di parità gli operatori italiani del settore.

Il senatore CUSIMANO dichiara di giudicare favorevolmente le provvidenze inserite nel provvedimento tanto a favore degli autotrasportatori quanto a favore del settore della pesca. Ritiene tuttavia che vi siano lacune assai gravi in quanto sono stati dimenticati settori che dall'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi hanno avuto ed hanno un forte danno. Certamente uno di questi settori è quello dell'agricoltura e a questo proposito annuncia la presentazione di emendamenti che rendano il testo più completo. Fa tuttavia presente che anche tutti gli operatori della Sicilia non sono stati sufficientemente considerati dal provvedimento, se si tiene conto che molti dei prodotti petroliferi italiani vengono raffinati in Sicilia dove le conseguenze di queste operazioni industriali sono assai costose sia in termini di inquinamento dei territori su cui le raffinerie insistono sia in termini di salute degli abitanti dell'isola. A fronte di questo sacrificio la Sicilia non ottiene nulla in cambio. Si augura pertanto che, per riparare a questa ingiustizia, non sia mai necessario arrivare a conseguenze estreme, come quella del ritiro delle concessioni agli impianti petroliferi, ed invita il Governo a valutare responsabilmente questa situazione.

Il senatore GERMANÀ sottolinea come il provvedimento sia tardivo non solo nei tempi ma anche nell'impostazione sia in relazione agli autotrasportatori che in relazione al settore della pesca, il quale avrebbe avuto bisogno di provvidenze di ben altra portata proprio in relazione all'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi.

Il senatore BORNACIN dichiara di condividere gli interventi tanto del senatore Bucci quanto del senatore Cusimano: si tratta nuovamente di un provvedimento che non interviene in modo di sistematico ma con provvidenze volte a tamponare un'impellente necessità. Esso inoltre è assai carente sia in relazione al settore agricolo che, in particolare, a quello florovivaistico, il quale risente pesantemente dell'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi. Il suo Gruppo politico presenterà pertanto emendamenti volti a sanare queste lacune.

Il senatore VEDOVATO ritiene opportuno ricordare che il provvedimento nasce in una situazione molto difficile non solo per l'Italia ma per tutti i Paesi europei e sottolinea come le proteste di alcune categorie in alcuni di questi paesi siano state assai più forti di quelle che si sono verificate in Italia. Un discorso a parte merita la Sicilia che ha visto una protesta degli autotrasportatori rispetto alla quale l'atteggiamento delle istituzioni regionali non sembra sia stato sempre responsabile e ha contribuito ad infliggere agli abitanti dell'isola disagi che non meritavano. Dato quello che è accaduto, invita pertanto tutte le forze politiche a riflettere sulla opportunità di porre in essere atteggiamenti più responsabili e non demagogici su questioni tanto delicate.

Il senatore RAGNO dichiara di condividere tutte le considerazioni e le argomentazioni svolte dai senatori di opposizione, in relazione ai problemi dell'autotrasporto e della pesca toccati dal decreto in esame. Desidera inoltre ribadire che le rivendicazioni avanzate in Sicilia appaiono pienamente giustificate, in quanto l'isola ha dimostrato grande senso di responsabilità, a fronte delle mancate risposte da parte dei governi nazionali. Quanto poi alla questione di cui all'articolo 2, relativo alle modalità di fruizione del beneficio, ritiene che la data per la presentazione della dichiarazione ai fini del rimborso (prevista entro il termine del 31 marzo 2001) sia troppo lontana nel tempo: pertanto, poiché è presumibile che i benefici previsti dal provvedimento potranno essere erogati molto al di là nel tempo, il decreto sembra pienamente appartenere al novero delle misure che si possono definire «elettoralistiche», e viene quindi meno quel tanto di ristoro finanziario concesso al settore.

Su invito del presidente PETRUCCIOLI, riprende la parola il senatore CENTARO (intervenuto all'inizio della seduta) per informare i rappresentanti del Governo dei contenuti di un incontro che una delegazione di parlamentari del suo Gruppo ha avuto con il direttore generale del Ministero delle politiche agricole, il quale ha assicurato disponibilità per l'adozione di misure di iniziative parlamentari che, facendo riferimento alla legge n. 30 del 27 febbraio del 1998, di conversione del decreto-legge n. 457 del 1997, prevedessero incrementi a valere su capitoli di spesa perchè non riferiti a stanziamenti del MIPAF. Al riguardo, ribadisce che proposte emendative volte ad ottenere questo risultato, più opportunamente, dovrebbero essere di iniziativa governativa.

Il presidente PETRUCCIOLI prende atto che – secondo quanto sostenuto dal senatore Centaro – il Direttore generale citato avrebbe dichiarato disponibilità a che sia presentato un emendamento di iniziativa parlamentare per ottenere quel richiamato risultato.

Ha quindi ulteriormente la parola il senatore GERMANÀ, il quale segnala che dovrebbe ancora sussistere un accantonamento di 30 miliardi stanziato per il problema delle bombe in Adriatico.

Nessun altro chiedendo di parlare, ha la parola il relatore VERALDI il quale rileva che, al di là degli eventuali rilievi critici formulati, tutti gli oratori hanno comunque convenuto che il decreto-legge all'esame si in-

quadra in un'azione che il Governo doveva assumere per dare sostegno al settore. Quanto in particolare alla parte di sua competenza, non ritiene siano emerse dal dibattito specifiche proposte alternative, per cui tali disposizioni possano essere accolte nella loro attuale formulazione.

Non essendo presente il relatore per la 9^a Commissione, senatore Barrile, il presidente PETRUCCIOLI dà la parola ai rappresentanti del Governo.

Il sottosegretario per i trasporti ANGELINI rileva preliminarmente che, a suo avviso, le critiche mosse al provvedimento sembrano animate da spirito polemico, in particolare quando denunciano un ritardo nell'iniziativa governativa. A tale riguardo, nel riepilogare come, a fronte delle richieste avanzate i primi di settembre di nuovi ulteriori interventi, sia stato tempestivamente raggiunto un accordo a metà settembre con le organizzazioni di settore per fare fronte a situazioni di fluttuazione costante del costo del petrolio, ribadisce che tale intervento – che non avrebbe potuto essere più celere - si inserisce in un'azione volta ad adeguare progressivamente ai prezzi medi europei quello del gasolio. Invita inoltre a tenere conto del complesso quadro di riferimento costituito dalla posizione dell'Unione su tale problema, così come emersa in particolare nel Comitato Ecofin e in altre sedi comunitarie (in cui si è respinta l'ipotesi di interventi per evitare un'ulteriore rincorsa dei prezzi). Quanto alla data del 1º settembre, di cui all'articolo 1, si è trattata di una scelta convenzionale - prosegue il Rappresentante del Governo - mentre, quanto alla data del 31 marzo, di cui all'articolo 2, è allo studio una proposta emendativa per anticipare l'erogazione delle risorse, operazione che comunque richieda complessi conteggi e procedure. Ricorda infine che i costi di produzione e distribuzione dei carburanti sono particolarmente elevati.

Al presidente PETRUCCIOLI (che prende brevemente la parola per richiamare la dislocazione delle raffinerie in Sicilia) replica il senatore CUSIMANO, ribadendo come la posizione decentrata della Sicilia implichi appunto una spesa di trasporto ben maggiore.

Ha nuovamente la parola il sottosegretario ANGELINI, il quale si dichiara disponibile a far integrare la relazione tecnica con i dati richiesti nel dibattito e fornisce chiarimenti in ordine al *quantum* di risorse utilizzate a valere sulle maggiori entrate IVA. Infine, in relazione all'intervento del senatore Cusimano, giudica positivamente l'accordo raggiunto con la Regione, che prevede il prossimo insediamento di un apposito comitato tecnico, richiama gli ostacoli di fonte europea agli interventi per la fiscalità sul gasolio e si chiede anche perché non sia stata adottata norma analoga a quella citata per la Valle d'Aosta.

Il senatore CUSIMANO precisa che una disposizione di tale genere, a suo avviso, è stata impugnata per incostituzionalità dal Commissario del Governo presso la Regione siciliana.

Ha quindi la parola il sottosegretario alle politiche agricole e forestali NOCERA, il quale precisa di non aver partecipato ieri alla riunione di alcuni parlamentari con il direttore generale del Ministero. Nel rilevare la non correttezza della posizione del dirigente ministeriale, assicura comunque che verificherà la situazione relativa al settore della pesca, anche con riferimento alla citata somma di 30 miliardi che sarebbe disponibili.

Le Commissioni convengono quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di venerdì 13 ottobre e di riconvocarsi alle ore 8,30 di mercoledì 18 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONI 10^a e 12^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo) 12^a (Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000 **5**^a **Seduta**

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4240) BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in tema di igiene e sicurezza di prodotti alimentari preconfezionati ad alto rischio di deteriorabilità, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento nella seduta pomeridiana dell'Assemblea del 27 settembre 2000 (Esame e rinvio)

Il senatore DEMASI, relatore per la 10^a Commissione osserva che il disegno di legge in titolo affronta un problema di non secondaria importanza concernente il tempo e la distanza intercorrenti tra la produzione e la consumazione degli alimenti. Per tali prodotti, la conservazione è affidata ad un repentino abbassamento della temperatura ed al mantenimento di tale ipotermia fino al momento della consumazione.

Può accadere che, per motivi svariati, tali temperature di sicurezza abbiano ad innalzarsi temporaneamente dando luogo al fenomeno noto come interruzione della catena del freddo. Quando ciò avviene, si ingenerano processi chimici che vanno dalla perdita delle caratteristiche organolettiche al deperimento ed alla tossicità del prodotto alimentare. Nell'uno e nell'altro caso, ne scade la qualità e si determinano danni sia all'immagine commerciale del produttore, sia, cosa ancora più grave, per la salute dei consumatori. Avere, allora, una conoscenza certa della durabilità di un prodotto alimentare rappresenta un vantaggio per tutti i soggetti interessati alla catena di produzione, commercializzazione e consumo degli alimenti:

tutela il produttore, in quanto egli saprà la durata del mantenimento del livello qualitativo del proprio prodotto; tutela il commerciante, il quale potrà regolarne il tempo di permanenza, in funzione della vendita, sugli scaffali del proprio congelatore; tutela il consumatore, il quale ha la certezza dello stato di conservazione degli alimenti acquistati e, cosa molto importante, controlla l'evoluzione di essi con riferimento al tempo necessario per raggiungere la propria abitazione e consumare, o riporre in dispensa, l'acquisto. Allo stato attuale le modalità di verifica della osservanza delle norme generali di igiene dei prodotti alimentari sono affidate al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 di attuazione delle direttive 93/43/CE e 96/3/CE. Tale decreto all'articolo 3, comma 2 prevede che il responsabile dell'industria deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici. Lo stesso articolo al comma 3 dispone che il responsabile dell'industria alimentare che esercita attività di produzione, di trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione diretta di prodotti alimentari al consumatore deve tenere a disposizione della autorità competente, preposta al controllo, un documento contenente la individuazione di cui al precedente comma 2. Nulla viene disposto per i casi in cui non si verificano tutte le condizioni di cui al comma 3, nè alcunchè viene detto sulla verifica della durabilità per cause diverse, quali ad esempio, la temperatura. I meccanismi di degradazione sorretti da fattori ambientali, attivati dall'innalzamento termico, possono essere controllati mediante dei markers che intervengono, col meccanismo della cartina di tornasole, quando la soglia di sicurezza viene comunque superata. È evidente che tali markers non esauriscono il problema della garanzia della durabilità del prodotto in quanto essa non è legata solamente alla temperatura, ma contempla altre variabili tra i fattori estrinseci oltre a tutta una serie di eventi intrinseci riferibili direttamente al prodotto. Ritornando, però, all'aspetto commerciale della catena della produzione e della vendita dei prodotti alimentari deteriorabili, il disegno di legge consente di rendere leggibile a chiunque ne abbia interesse la storia termica del prodotto attraverso l'obbligo, previsto al punto b) del comma 3, dell'inserimento all'interno o all'esterno dell'imballaggio di indicatori di tempo e di temperatura i quali assumono configurazione diversa in funzione della temperatura di esposizione del prodotto e del tempo di tale esposizione.

Tali indicatori avranno caratteristiche e requisiti tecnici stabiliti, secondo quanto previsto all'articolo 4, dal Ministro della sanità di concerto con quello dell'industria; saranno tarati dai produttori secondo le caratteristiche del prodotto al quale si riferiscono e contribuiranno ad integrare le norme contenute nel decreto legislativo 25 settembre 1995, n. 493, attuativo delle direttive 92/1/CE, sul controllo delle temperature degli alimenti surgelati, e 92/2/CE sulle modalità di campionamento e sul metodo di analisi per il controllo delle temperature.

Ritiene, quindi, che il disegno di legge n. 4240 serva a colmare una lacuna nella legislazione che tutela il consumatore nei confronti delle attività di produzione, trasporto e commercializzazione dei prodotti alimentari a riconosciuta deperibilità. Nel contempo allinea l'Italia ad altre nazioni che tale problema hanno già affrontato e risolto. In Francia un importante gruppo dell'industria alimentare vi ricorre per i propri prodotti freschi e per la commercializzazione delle uova fresche. Negli USA vi ricorrono sistematicamente le più grandi case produttrici di cibi precotti, nonché per la perfetta conservazione del plasma. L'argomento in questione è di grande interesse e merita l'attenzione del legislatore sia per l'aspetto trattato sia per altri problemi che sono stati considerati in altri disegni di legge analoghi per materia per i quali si potrebbe chiedere l'assegnazione alle Commissioni riunite. Si potrebbe anche ipotizzare la costituzione di un comitato ristretto per elaborare un testo unificato da sottoporre all'esame delle Commissioni riunite entro tempi brevissimi.

Il senatore MONTELEONE, relatore per la 12ª Commissione, osserva che il disegno di legge in titolo modifica l'impostazione della tutela dell'igiene e della sicurezza dei prodotti alimentari preconfezionati ad alto rischio di deteriorabilità attualmente seguita dal decreto legislativo n. 155 del 1997, in quanto, piuttosto che su un obbligo di autocontrollo dei produttori e dei distributori, piuttosto cioè che sulla garanzia che l'alimento sia integro all'atto in cui viene posto in commercio e che non vi sia quindi una frode commerciale, punta essenzialmente a consentire che il consumatore possa rendersi conto dell'intervenuto deterioramento del prodotto, anche quando questo sia occorso successivamente all'uscita del prodotto stesso dalla catena produttivo-commerciale.

Il provvedimento quindi ha una finalità essenzialmente di tutela della qualità dei consumi e della salute, e non invece di definizione dei limiti di responsabilità del produttore e del venditore come avviene per la stampigliatura della data di scadenza del prodotto.

Appare quindi particolarmente opportuna l'approvazione di questo disegno di legge, laddove si consideri che anche quando non vi siano, come avviene nella maggior parte dei casi, danni immediati alla salute, vi è comunque uno scadimento delle caratteristiche nutrizionali ed organolettiche dei prodotti alimentari.

Ricorda inoltre che è giacente all'esame della Commissione igiene e sanità il disegno di legge n. 3895, da lui presentato, diretto a modificare il disposto del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, in modo da rendere più agevole ed efficace la procedura di autocontrollo per le produzioni artigianali e le piccole produzioni industriali. Sarebbe opportuno riprendere l'esame di tale provvedimento anche per valutare se e quanto la situazione di fatto da cui tale disegno di legge prendeva le mosse si sia modificata negli ultimi mesi.

Il senatore DE CAROLIS osserva che l'iniziativa legislativa illustrata dai relatori è certamente utile e che su di essa occorrerà svolgere un adeguato approfondimento. Precisa, peraltro, che le disposizioni contenute nella legge n. 155 del 1997, in attuazione della normativa europea, costituiscono già una rilevante garanzia nei confronti dei rischi di deteriorabilità degli alimenti. In questo campo, infatti, l'Italia ha dimostrato di essere alla avanguardia e ogni possibile miglioramento della normativa deve partire da questo dato di fatto.

Il senatore MUNGARI fa presente che occorrerà anche considerare il valore delle disposizioni di legge concernenti la responsabilità dei produttori per i difetti dei beni in vendita, anch'essa definita in attuazione di norme europee.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000 **579^a Seduta**

Presidenza del Presidente VILLONE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE propone di inserire nell'ordine del giorno, per le sedute successive, l'esame del disegno di legge n. 4744, già approvato dalla Camera dei deputati, recante un contributo finanziario al comune di Casalecchio di Reno in conseguenza dell'incidente aereo occorso nel 1990.

La Commissione consente.

Il PRESIDENTE annuncia, inoltre, che sarà avviato al più presto l'esame dei disegni di legge nn. 4263, 4393 e 4656, già inseriti nell'ordine del giorno, recanti misure per l'esercizio di voto da parte dei disabili.

La Commissione prende atto.

Su proposta del senatore Lino DIANA, infine, si conviene di inserire nell'ordine del giorno l'esame del disegno di legge n. 1222, recante modifiche alla disciplina delle affissioni in campagna elettorale.

IN SEDE REFERENTE

- (3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati
- (288) LA LOGGIA ed altri. Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno
- (290) LA LOGGIA ed altri. Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica
- (1006) PIERONI ed altri. Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati
- (1323) MILIO. Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno
- (1935) COSSIGA. Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- (2023) BESOSTRI e MURINEDDU. Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno
- (3190) FORCIERI ed altri. Riforma del sistema elettorale del Parlamento
- (3325) PASSIGLI. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
- (3476) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali
- (3621) MAZZUCA POGGIOLINI. Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali
- (3628) LA LOGGIA ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
- (3633) PIERONI ed altri. Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione
- (3634) PIERONI e LUBRANO DI RICCO. Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione
- (3636) SPERONI. Elezione del Senato della Repubblica su base regionale
- (3688) CÒ ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
- (3689) CÒ ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
- (3772) PARDINI ed altri. Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati
- (3783) TOMASSINI. Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(3811) Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»

(3828) MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

(3989) GASPERINI ed altri. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(4505) ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni

(4553) DI PIETRO ed altri. - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati

(4624) D'ONOFRIO. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(4655) CASTELLI ed altri. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

- e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente VILLONE, relatore, informa la Commissione che allo schema distribuito nel corso della seduta precedente, corrispondono oggi alcuni emendamenti, appena presentati a sua firma, che si riserva di illustrare dopo gli interventi già previsti in discussione sulle nuove proposte in esame.

Il senatore BESOSTRI considera opportuno introdurre nella riforma elettorale le norme applicative degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione, modificati in riferimento all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero: d'altra parte osserva che una clausola di sospensione dell'efficacia per tali norme attuative fino all'entrata in vigore della legge di revisione degli articoli 56 e 57, è sicuramente legittima e compatibile con il sistema.

Ritiene, inoltre, che il mantenimento dell'attuale proporzione tra collegi uninominali e quota proporzionale agevola la ricerca di una soluzione in tema di riforma elettorale ed ha il pregio di non incidere sul numero dei collegi uninominali, che anche in un sistema di attribuzione dei seggi in ragione proporzionale assicurano comunque un rapporto più diretto tra gli elettori e gli eletti. Al riguardo, manifesta perplessità sulla possibile introduzione di una lista plurinominale bloccata per la quota proporzionale del Senato, derivante dalla richiesta delle opposizioni di una disciplina rivolta a garantire un risultato compatibile tra Camera e Senato, considerando possibile perseguire lo stesso obiettivo senza alterare l'elezione del Senato esclusivamente sulla base di collegi uninominali.

La senatrice PASQUALI reputa non necessario, neanche sotto il profilo tecnico, il legame tra la riforma elettorale e la disciplina attuativa delle nuove norme costituzionali sul voto dei cittadini italiani residenti all'estero: anche se la circoscrizione estero determina conseguenze sulla distribuzione dei seggi, a ciò si può corrispondere con una legge apposita, la cui definizione è certamente meno ardua di una riforma complessiva del sistema elettorale. L'ultima proposta avanzata a nome della maggioranza, dunque, non può essere accettata anche per una ragione di metodo giacché mentre la legge ordinaria sul voto degli italiani all'estero è una priorità indefettibile e prescritta da norme costituzionali già vigenti (articolo 48 modificato), la stessa circostanza non è propria della riforma elettorale.

Il senatore ROTELLI considera un atto di cortesia l'anticipazione dei contenuti delle nuove proposte emendative, avvenuta nella seduta precedente ad opera del relatore. Contesta, peraltro, l'opportunità della coincidenza personale tra le funzioni di Presidente, quelle di relatore e il ruolo di esponente degli orientamenti della maggioranza in materia elettorale; quanto alla legittimità di tale coincidenza, si riserva valutazioni ulteriori. Rammenta, quindi, che nella seduta precedente il senatore Fisichella aveva formulato quesiti sulle proposte delineate dal relatore, che hanno suscitato repliche polemiche invece delle necessarie risposte puntuali: in proposito osserva che in sede di dibattito parlamentare a ognuno è data la facoltà di esporre le proprie opinioni, senza presunzioni di consenso o dissenso né valutazioni pregiudiziali soprattutto quanto agli orientamenti altrui. Precisa, infatti, che non tutti sono d'accordo su determinati assunti qualificati dal Presidente come universalmente condivisi e censura l'individuazione dei gruppi di opposizione con la denominazione di «Polo», adoperata dallo stesso presidente Villone perché tale definizione è riduttiva e non corrispondente alla realtà. Aggiunge che tale notazione, come le altre che l'hanno preceduta, non è di carattere meramente formale. Ricorda, quindi, le sue opinioni in materia, già manifestate prima della nuova proposta del relatore, fondate sulla soddisfazione personale per il dissenso radicale delle forze politiche aderenti alla «Casa delle libertà» nei riguardi delle diverse proposte avanzate dalla maggioranza. Osserva che le riforme elettorali nell'esperienza storica sono state proposte dai governi e dalle relative maggioranze parlamentari anche come strumenti funzionali alla conservazione del potere, mentre sarebbe inconcepibile una motivazione che non tenga conto di tale finalità.

Il ministro MACCANICO osserva che la riforma del 1919 non era sorretta dalle motivazioni appena indicate dal senatore Rotelli.

Il senatore ROTELLI replica osservando che la finalità da lui indicata come intrinseca alle proposte di riforma elettorale avanzata dai detentori attuali del potere non sempre ottiene corrispondenza di efficacia, rispetto allo scopo, nei sistemi che poi vengono realizzati. D'altra parte, egli manifesta una totale sfiducia nella capacità degli esperti dell'opposizione quanto alla stima dei risultati elettorali derivanti dalle varie ipotesi di riforma; ciò non può essere affermato, invece, per le forze politiche di maggioranza, che dispongono almeno di un esperto, di chiara fama, in grado di compiere simili valutazioni.

Rammenta, quindi, il suo voto contrario sulle leggi di revisione costituzionale concernenti il voto dei cittadini italiani residenti all'estero e le regioni a statuto speciale, a ulteriore conferma che non vi sono accordi unanimi in materia di riforme istituzionali.

Quanto allo schema di funzionamento della proposta di riforma illustrato dal relatore nella seduta precedente, rileva un riferimento insistente all'indicazione del *premier* nella scheda elettorale, laddove negli emendamenti precedenti quella stessa indicazione non era considerata come obbligatoria; ritiene, inoltre, che tale indicazione non sia conforme alla Costituzione vigente, in particolare agli articoli 92 e 94.

La nuova proposta avanzata dalla maggioranza suscita comunque la sua opposizione, anche perché delinea una modifica di ordine costituzionale concernente la forma di governo, che peraltro non è affatto richiesta dall'opposizione, né comunque da lui personalmente, come invece veniva asserito dal presidente Villone. Il sistema che viene delineato si avvicina a quello del cancellierato tedesco, ma una riforma elettorale non può di per sé produrre effetti necessari nel livello normativo costituzionale né, d'altra parte, una riforma costituzionale dovrebbe implicare necessariamente un adattamento nel sistema elettorale, poiché i due ordini di sistema normativo hanno una propria autonomia che va salvaguardata. Nel confermare il proprio apprezzamento per il ministro Maccanico afferma che nel contesto del regime parlamentare il sistema tedesco è a suo avviso il migliore: la sua valutazione positiva sul sistema tedesco nel regime parlamentare, d'altra parte, è accompagnata da un giudizio radicalmente negativo sul cosiddetto premierato, il cui fallimento funzionale è dimostrato ampiamente dalla disastrosa esperienza israeliana. In ogni caso, la sua personale preferenza va senz'altro al regime presidenziale, il cui fondamento non è nell'elezione diretta del vertice istituzionale, ma risiede nella separazione di poteri tra il Presidente eletto direttamente e il Parlamento. Conclusivamente, ritiene che la soluzione più appropriata sarebbe quella di adottare con revisione costituzionale una nuova forma di governo, approvando successivamente una riforma elettorale che vi sia coerente.

Il presidente VILLONE replica al senatore Rotelli osservando che tra gli esponenti delle forze politiche di centro-destra egli riconosce alcuni esperti di sistemi elettorali di sicura capacità e competenza tecnica, come ad esempio i senatori Fisichella e D'Onofrio.

Il senatore ROTELLI precisa che la sua valutazione si riferiva non ad esponenti politici ma ad esperti tecnici, quanto alla competenza nell'effettuare calcoli di proiezione sui risultati elettorali in ordine alle varie proposte di riforma in discussione.

Il presidente VILLONE, quindi, riconosce che la proposta elaborata da ultimo da parte della maggioranza si avvicina senz'altro al modello tedesco, pur rammentando che le sue preferenze personali vanno al sistema parlamentare puro, che egli considera il miglior prodotto nella storia delle

istituzioni degli ultimi secoli. Procede quindi all'illustrazione dei nuovi emendamenti, i quali non modificano la ripartizione tra quota maggioritaria e quota proporzionale già fissata nella metà per ciascuna di esse in base a precedenti pronunciamenti della Commissione. La nuova proposta, peraltro, è basata anche sul mantenimento dell'attuale equilibrio (75 per cento dei seggi in collegi uninominali, 25 per cento con scrutinio di lista), che tuttavia risulterà quale conseguenza necessaria dall'approvazione dell'emendamento 1.0.3000, concernente l'imputazione dei seggi destinati alla circoscrizione estero. In sede di coordinamento sarà poi necessario rendere coerente l'orientamento della Commissione, traendone le conclusioni. Annuncia, inoltre, una proposta di modifica dell'emendamento 1.1000 (Elezione della Camera dei deputati), che comporta la soppressione dell'articolo 20 contenuto in quell'emendamento, recante disposizioni per la revisione dei collegi uninominali.

Alla senatrice Pasquali replica che lo stesso emendamento 1.0.3000 è fondato sulle prescrizioni degli articoli 56 e 57 della Costituzione, nel testo derivante dalle modifiche in corso di approvazione definitiva. Osserva, in proposito, che mantenendo fermi il numero e la delimitazione dei collegi uninominali, i 12 seggi per la Camera dei deputati e i 6 del Senato destinati alla circoscrizione estero incidono in misura non rilevante sulla quota proporzionale; occorre notare, inoltre, che l'adattamento legislativo ordinario deriva non solo dal nuovo articolo 48 della Costituzione, ma anche dal nuovo testo degli articoli 56 e 57. L'imputazione dei seggi della circoscrizione estero alle circoscrizioni per l'elezione della Camera e alle regioni per l'elezione del Senato, può essere realizzata in base a procedimenti aritmetici e perciò obiettivi, il cui risultato però è suscettibile di conseguenze e valutazioni politiche non trascurabili. D'altra parte, per quanto riguarda il Senato vi è l'ulteriore vincolo costituzionale consistente nel numero minimo di 7 senatori per ogni regione, eccettuati il Molise e la Valle d'Aosta. La considerazione complessiva di tali elementi di valutazione induce a ritenere assai incerta, se non improbabile, l'applicazione delle nuove norme costituzionali sul voto degli italiani all'estero senza realizzare un'integrazione di sistema con la disciplina elettorale generale, assumendo il presupposto della invariabilità dei collegi uninominali.

Quanto all'emendamento 1.0.4000, esso riproduce sostanzialmente, con gli adattamenti minimi necessari, il testo unificato elaborato dalla senatrice D'Alessandro Prisco, relatrice sui disegni di legge n. 838 e connessi, in tema di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero: le modifiche riguardano l'esclusione dell'articolo 17 di quella proposta di testo unificato, che avrebbe condizionato ad accordi internazionali l'applicazione della nuova normativa rendendone molto incerto il tempo di realizzazione; una ridefinizione dell'articolo 15, in materia di campagna elettorale, tale da non postulare il carattere ultraterritoriale della normativa italiana, l'esclusione del vincolo di rappresentanza per sesso nella composizione delle candidature, già censurato dalla Corte costituzionale, l'omissione del riferimento ai *referendum* abrogativi e a quelli con-

fermativi costituzionali, che avrebbe implicato ulteriori valutazioni e soluzioni normative.

In conclusione, il relatore afferma che l'introduzione in sede di riforma elettorale del tema dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero non ha un carattere strumentale ma corrisponde a una questione reale, i cui termini egli ha dianzi rappresentato.

Il senatore FISICHELLA, ringraziato il relatore per le espressioni di stima, si sofferma su alcuni aspetti della proposta da ultimo illustrata che evidenziano, a suo avviso, delle incongruenze. In primo luogo osserva che nelle proposte emendative illustrate dal relatore si mantiene il cosiddetto voto disgiunto, rendendosi quindi ammissibili due manifestazioni di volontà contestuali che possono produrre esiti contraddittori nel risultato elettorale ponendo in questione l'obiettivo della governabilità. Pone quindi alcuni quesiti sull'assegnazione dei seggi della quota proporzionale.

Il presidente VILLONE, a quest'ultimo proposito, osserva che comunque la proposta da lui illustrata non mette in discussione i seggi ottenuti dalle coalizioni nei collegi.

Il senatore FISICHELLA, riprendendo la sua esposizione, nel prendere atto della considerazione svolta dal relatore, rileva che una delle coalizioni in competizione potrebbe, quindi, ottenere il complesso dei collegi uninominali. Reputa tuttavia incongruo non tener conto, ai fini della vittoria della competizione, del voto ottenuto dalle singole liste di partito. Ciò a suo avviso determina una asimmetria logica nel funzionamento del meccanismo proposto; infatti, la quota di seggi da utilizzare per attribuire il premio di maggioranza, viene nella proposta del relatore, detratta dalla quota proporzionale senza che si dia alcun peso, a tal fine, ai voti ottenuti dalle liste appartenenti alla coalizione vincente.

In proposito il senatore D'ONOFRIO osserva che questa conseguenza non è contraddittoria, ma frutto di una precisa scelta. L'impianto della proposta avanzata dalla maggioranza, infatti, prevede che il premio venga assegnato alla coalizione che risulti vincente nella competizione nei collegi uninominali. Il voto per la quota proporzionale serve al solo fine di ripartire i seggi tre le due coalizioni in competizione.

Il relatore VILLONE, precisa che quest'ultimo riparto avviene non solo tra le due principali coalizioni, ma tra tutte le coalizioni e le liste di partito non coalizzate.

Il senatore D'ONOFRIO, riprendendo la sua esposizione, ricorda che un punto qualificante della proposta avanzata dai gruppi appartenenti alla Casa delle Libertà, è quello per il quale il premio di maggioranza viene attribuito alla coalizione le cui liste di partito abbiano ottenuto, nel loro complesso, più voti, mentre la proposta della maggioranza assegna il premio alla coalizione i cui candidati nei collegi elettorali abbiano ottenuto più voti.

Il relatore VILLONE precisa al riguardo che i voti considerati per l'assegnazione del premio sono quelli relativi al nome della persona indicata dalla coalizione alla carica di Presidente del Consiglio.

Il senatore D'ONOFRIO, riprendendo il suo dire, rileva la difficoltà di comporre il principio proporzionalistico, che connota la proposta della maggioranza, con il mantenimento di una quota prevalente di seggi da assegnare con un sistema maggioritario di collegio. Questo contemperamento tra principi diversi può portare, a suo avviso, a conseguenze aberranti. Può capitare infatti che uno schieramento minoritario nel voto proporzionale abbia una maggioranza assoluta di seggi; senza quindi che il criterio proporzionale possa regolare in modo pieno il risultato elettorale.

Chiede quindi cosa avviene nell'ipotesi in cui nessuna coalizione raggiunga la soglia prevista per l'attribuzione del premio di maggioranza.

A tale questione il relatore VILLONE risponde osservando che, nel caso in cui non venga raggiunta la soglia per l'attribuzione del premio, i seggi vengono distribuiti in modo proporzionale, fatto salvo il risultato ottenuto nei singoli collegi elettorali.

Il senatore D'ONOFRIO, nel prendere atto di questo chiarimento, osserva che lo schieramento che abbia ottenuto la maggioranza relativa nella competizione nei collegi, potrebbe partecipare alla distribuzione dei seggi facenti parte della quota proporzionale.

Il relatore VILLONE chiarisce che il funzionamento del sistema proposto dalla maggioranza è proporzionale qualora nessuna coalizione raggiunga la soglia del quaranta per cento e nel caso in cui la coalizione vincente abbia invece superato il 55 per cento dei seggi.

Il senatore D'ONOFRIO, alla luce di quest'ultimo chiarimento, osserva che si potrebbe realizzare la conseguenza paradossale per la quale uno schieramento che non abbia raggiunto il 40 per cento dei suffragi, si trovi ad ottenere un numero di seggi maggiore rispetto a quelli cui potrebbe avere diritto nel caso avesse superato, di poco, tale soglia.

Chiede quindi alcuni chiarimenti sullo schema di funzionamento della proposta di nuova legge elettorale illustrato ieri dal relatore. Non comprendendo in cosa consista l'operazione di riduzione della quota di seggi da distribuire alle altre coalizioni nel caso la coalizione vincente abbia ottenuto più collegi uninominali rispetto al totale di seggi spettanti alla stessa secondo un calcolo proporzionale.

Il relatore VILLONE osserva che, non potendosi revocare il risultato ottenuto nei collegi elettorali, la ripartizione proporzionale tra le varie coa-

lizioni in competizione, deve tenere conto dei seggi attribuiti nei collegi uninominali.

Il senatore D'ONOFRIO, riprendendo nuovamente la sua esposizione, ricorda preliminarmente il diverso operare del meccanismo del cosiddetto scorporo nella legge per l'elezione delle due Camere. Svolge quindi alcune considerazioni critiche sull'istituto del voto disgiunto, a suo avviso non compatibile con l'impianto del sistema proposto dalla maggioranza che ha un carattere eminentemente proporzionale. Più in particolare, se si attribuisce un peso prevalente al voto per la coalizione, non ha senso a suo avviso attribuire un valore separato al voto per la quota proporzionale. Ciò può produrre effetti incoerenti e contraddittori. Ribadisce quindi di considerare un aspetto qualificante della proposta avanzata dalla Casa delle Libertà, la previsione che impone l'espressione di un voto congiunto. Il voto disgiunto infatti se ha una ragionevolezza nel sistema attuale, appare assolutamente contraddittorio con un sistema che prevede l'indicazione sulla scheda della persona designata alla carica di Presidente del Consiglio.

Il senatore SCHIFANI ribadisce le proprie perplessità sulla scelta compiuta dal relatore e dalla maggioranza di caricare la discussione dei provvedimenti in esame del problema dell'attuazione della disciplina costituzionale sul voto dei cittadini italiani all'estero. Questo argomento peraltro è stato introdotto nella discussione in corso, senza preavviso. Osserva inoltre che la concreta realizzabilità di questa riforma è condizionata all'entrata in vigore della revisione costituzionale degli articoli 56 e 57 della Costituzione che, non essendo stata raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dell'Assemblea, potrà essere differita nel tempo specie se sarà richiesto, dagli aventi diritto lo svolgimento di una consultazione referendaria.

Il relatore VILLONE a quest'ultimo rilievo replica osservando che l'ultimo capoverso dell'emendamento 1.0.4000 prevede che la riforma in esame si applichi a decorrere dalle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di revisione degli articoli 56 e 57 della Costituzione.

Il senatore SCHIFANI, riprendendo la sua esposizione, ribadisce le proprie perplessità in materia. Quanto alle proposte emendative riferite al sistema elettorale da ultimo illustrate dal relatore, osserva che ne emerge un meccanismo che sembra penalizzare la coalizione vincente che ottenga un risultato significativo nell'attribuzione dei collegi uninominali. Si potrebbe quindi avere la paradossale conseguenza che una coalizione che dovesse vincere di misura nei collegi sarebbe premiata rispetto a una coalizione che ottenesse un risultato significativo sempre nella competizione nei collegi.

Alla luce dei rilievi svolti dal senatore D'Onofrio osserva inoltre che il meccanismo proposto pare mettere in questione il carattere bipolare del sistema politico, in particolare nel caso in cui non scatti il premio di maggioranza. Per evitare questa conseguenza occorre definire una soglia sufficientemente alta di sbarramento che impedisca l'accesso alla distribuzione proporzionale dei seggi a un gran numero di forze non coalizzate che potrebbero partecipare alla competizione traendo un evidente vantaggio nel mancato raggiungimento, da parte di tutte le coalizioni, della soglia del 40 per cento.

Dichiara infine di condividere il rilievi critici svolti dal senatore Fisichella circa la logica contraddizione che vi è nella coesistenza di un meccanismo maggioritario e di un meccanismo proporzionale.

Il senatore STIFFONI osserva che il meccanismo illustrato dal relatore rende possibile che, per effetto della distribuzione non perfettamente eguale degli elettori nei collegi, la coalizione che non abbia ottenuto il maggior numero di voti conquisti più collegi della coalizione che ottenendo, seppur di poco, più voti si veda attribuito il premio di maggioranza.

Il relatore VILLONE si riserva di replicare puntualmente alle questioni poste nel corso del dibattito nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3812

Art. 1.

1.1000/102/1

IL RELATORE

Al subemendamento 1.1000/102, nell'articolo 17, al comma 1, lettera f), sostituire la cifra: «45» con l'altra: «40».

1.1000

Angius, Elia, Fiorillo, Napoli Roberto, Marini, Marino, Papini, Pieroni Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Articolo 1.

(Elezione della Camera dei deputati)

- 1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 3 la parola "settantacinque" è sostituita da "cinquanta";
 - 2) al comma 4, la parola "venticinque" è sostituita da "cinquanta".

Articolo 2.

- 1. L'articolo 4 del testo unico è sostituito dal seguente:
- «Art. 4 1. La votazione è effettuata su un'unica scheda.
- 2. L'elettore può esprimere un voto per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno sul relativo contrassegna, che può contenere il nome e il cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ed un voto per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno».

Articolo 3.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 14 del testo unico è aggiunto il seguente comma:

«I partiti o gruppi politici organizzati possono presentare anche congiuntamente contrassegni per distinguere le candidature nei collegi uninominali recanti l'indicazione del nome e cognome di una persona indicata alla carica di Presidente del *Consiglio* dei ministri. Il deposito di tale contrassegna deve essere accompagnato da mia dichiarazione di accettazione sottoscritta dall'indicato. Non è ammessa la presentazione di più di un contrassegna recante l'indicazione della medesima persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.».

Articolo 4.

- 1. L'articolo 18 del testo unico è sostituito dal seguente:
- «Art. 18. 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati. Questi possono collegarsi con una o più liste presentate nella medesima circoscrizione, cui gli stessi aderiscono con I accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta dei rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con, una o più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi dì. collegamento con più liste, i candidati nei. collegi uninominali collegati al medesimo gruppo di liste devono essere contraddistinti dal medesimo contrassegno. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.
- 2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato Il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste con le quali il candidato eventualmente si collega. È ammesso l'uso di un contrassegno recante il nome e cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio solo nel caso in cui siano presentati candidati contraddistinti da tale contrassegno in almeno il 90 per cento dei collegi uninominali determinati in ambito nazionale. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

- 3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
- 4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali ditali collegi. La dichiarazione di presentazione di candidati nei collegi uninominali collegati ad una o più liste presentate nella circoscrizione deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
- 5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o dà uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
- 6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.».

Articolo 5.

- 1. All'articolo 18-bis del testo unico, il comma 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Le liste sono formate da un numero di candidati eguale a quello da eleggere nella circoscrizione con metodo proporzionale».

Articolo 6.

- 1. L'articolo 19 del testo unico è sostituito dal seguente:
- «Art. 19. 1. Nessuno può candidarsi in una lista in più di una circoscrizione pena la nullità dell'elezione».

Articolo 7.

1. Al secondo comma dell'articolo 20 del testo unico, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Alle candidature nei collegi uninominali

deve essere allegata anche la eventuale dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18».

Articolo 8.

- 1. L'articolo 24 del testo unico è sostituito dal seguente:
- «Art. 24. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto li termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui Sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrate nazionale, compie le seguenti operazioni:
- 1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato e alle liste in ciascun collegio;
- 2) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;
- 3) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, cori i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);
- 4) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa dei nominativi dei. candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 4uindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.».

Articolo 9.

- 1. L'articolo 31 del testo unico è sostituito dal seguente:
- «Art. 31. 1. Le schede sono di carta consistente, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C ed H, allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo. 24.
- 2. La scheda è suddivisa in vari rettangoli. Ciascun rettangolo reca nella parte sinistra il nome e cognome della persona indicata presentato nel collegio uninominale; alla destra di ciascun candidato è riportato il

contrassegno che contraddistingue il medesimo candidato e che può eventualmente contenere il nome e cognome di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di collegamento del candidato nel collegio uninominale con una o più liste circoscrizionali alla destra' del contrassegno del candidato nel collegio uninominale sono riportati il contrassegno o i contrassegni delle liste collegate; alla destra di ciascun contrassegno di lista sono riportati i nomi ed i cognomi dei candidati della medesima lista. Nel caso in cui il candidato nel collegio uninominale non sia collegato ad alcuna lista circoscrizionale, il rettangolo contiene unicamente il nome e cognome del candidato con alla sua destra il relativo contrassegno. Nel caso in cui una lista non sia collegata ad un candidato nel collegio uninominale, il rettangolo contiene unicamente il contrassegno della lista con alla sua destra i nomi ed i cognomi dei candidati della lista medesima.

3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate.».

Articolo 10.

1. Il settimo comma dell'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente: «L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati e i candidati nei collegi uninominali devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.».

Articolo 11.

1. All'articolo 45 del testo unico l'ottavo comma è abrogato.

Articolo 12.

- 1. All'articolo 58 del testo unico i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
- «1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda e la consegna all elettore opportunamente, piegata insieme alla matita copiativa.
- 2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita un solo segno sul contrassegno del candidato uninominale preferito e un solo segno sul contrassegno di una delle liste, anche non collegata al candidato prescelto. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gom-

mata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive, istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.»

2. All'articolo 58 del testo unico il 5 comma è abrogato.

Articolo 13.

L'articolo 59 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 59 – 1. Qualora l'elettore esprima il proprio voto soltanto per una delle Liste, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta.».

Articolo 14.

- 1. L'articolo 68 del testo unico è sostituito dal seguente:
- «Art. 68. 1. Compiute le operazioni dì cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dallurna contenente le schede. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato e di ciascuna lista.
- 2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate, Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione,
- 3. È vietato estrarre dallurna una scheda se quella precedentemente estratta non sia. stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
- 4. Le schede possono essere toccato soltanto dai componenti del seggio.
- 5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento alle, schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

6. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

Articolo 15.

1. All'articolo 72 del testo unico il secondo comma è abrogato.

Articolo 16.

- 1. L'articolo 77 del testo unico è sostituito dal seguente:
- «Art. 77 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
- 1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
- 2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
- 3) comunica all Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista».

Articolo 17.

- 1. Al comma 1 dell'articolo 83 del testo unico, il n. 2) è sostituito dal seguente:
- «2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale alieno il cinque per cento dei voti validi espressi».

Articolo 18.

- 1. L'articolo 84 del testo unico è sostituito dal seguente:
- «Art. 84. 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato

eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.».

Articolo 19.

- 1. L'articolo 85 del testo unico è abrogato.
- 2. Il comma 5 dell'articolo 86 del testo unico è abrogato.

Articolo 20.

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1938, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione. A tal fine il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui al primo comma, lettere *a*) e *b*) dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato nella metà dei seggi assegnati alla medesima circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore, nel caso in cui il numero complessivo dei seggi della circoscrizione sia dispari.
- 2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma i sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento da una commissione nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
- 3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte di una commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente

adeguata motivazione, in relazione alla necessità di rispettare i principi e i criteri di delega.

4. Si prescinde dai poteri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.».

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 41.

1.0.1000/A

IL RELATORE

All'emendamento 1.0.1000, nel comma 1, lettera p), nella lettera f) ivi contenuta, sostituire la cifra: «45» con l'altra: «40».

1.0.1000

IL RELATORE

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. ...

(Elezione del Senato della Repubblica)

- 1. Al testo unico concernenti le norme per l'elezione del Senato della Repubblica D.Leg. 20.12.93 n.533 e successive modifiche di seguito denominato Testo Unico sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 1 comma 2, le parole «del Molise e» sono soppresse e le parole «tre quarti» sono sostituite con le seguenti: «cinquanta per cento»;
- *b*) all'articolo 1, è aggiunto il comma: «5. La ripartizione dei seggi attribuiti su base regionale secondo il metodo proporzionale si effettua in sede di Ufficio Centrale Nazionale»;
- c) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo la parola «uninominali» sono aggiunte le seguenti: «e sulle liste proporzionali»;
- d) all'articolo 2, comma 1, le parole da «proporzionalmente in circoscrizioni elettorali» fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: «ai partiti e alle coalizioni presenti mediante riparto tra le coalizioni e le liste concorrenti su base regionale a norma degli art 17 bis dall'Ufficio Centrale Nazionale.»:
- e) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente: «Art. 7 bis -1. Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio Elettorale Centrale Nazio-

nale, composto da un Presidente di sezione e quattro Consiglieri scelti dal primo Presidente.»;

- f) all'articolo 8, dopo le parole «presentare candidature» sono aggiunte le seguenti: «nei collegi uninominali o nelle liste proporzionali»;
- g) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. I partiti o gruppi politici organizzati possono presentare anche congiuntamente contrassegni per distinguere le candidature nei collegi uninominali recanti l'indicazione del nome e cognome di una persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il deposito di tale contrassegno deve essere accompagnato da una dichiarazione di accettazione sottoscritta dall'indicato. Non è ammessa la presentazione di più di un contrassegno recante l'indicazione della medesima persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri.»;
- h) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Art. 9 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per gruppi di candidati regionali. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. Questi possono collegarsi con una o più liste presentate nella medesima regione, cui gli stessi aderiscono con laccettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta dei rappresentanti, incaricati di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con una o più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la regione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, i candidati nei collegi collegati al medesimo gruppo di liste devono essere contraddistinti dal medesimo contrassegno. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.
- 2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista con la quale il candidato eventualmente si collega. È ammesso l'uso di un contrassegno recante il nome e cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio solo nel caso in cui siano presenti candidati contraddistinti da tale contrassegno in almeno il 90 per cento dei collegi uninominali determinati in ambito nazionale. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
- 3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

- 4. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è ridotto alla metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
- 5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
- 6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.
- 7. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 1.750 e da non più di 2.500 iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino ad un milione; da almeno 3.500 e dal non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle regioni con più di un milione di abitanti. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi uninominali, compresi nella regione, collegate alle liste medesime.
- 8. Le liste sono formate da un numero di candidati eguale a quello da eleggere nella regione con metodo proporzionale».
- 9. Nessuno può candidarsi in una lista in più di una regione pena la nullità dell'elezione.
- 10. Alle candidature deve essere allegata anche la eventuale dichiarazione di collegamento con altre liste e la relativa accettazione.
- i) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Art. 11 1. L'ufficio centrale regionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
- 1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e

delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato e alle liste in ciascun collegio;

- 2) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;
- 3) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della regione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno, per la stampa delle schede medesime;
- 4) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della regione, alla stampa dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente ala data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione;
- 5) i nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui al numero 3 del comma 1;
- 6) la scheda è fornita a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C ed H, allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella regione;
- 7) la scheda è suddivisa in vari rettangoli. Ciascun rettangolo reca nella parte sinistra il nome e cognome della persona indicata presentato nel collegio uninominale; alla destra di ciascun candidato è riportato il contrassegno che contraddistingue il medesimo candidato e che può eventualmente contenere il nome e cognome di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di collegamento del candidato nel collegio uninominale con una o più liste regionali alla destra del contrassegno del candidato nel collegio uninominale sono riportati il contrassegno o i contrassegni delle liste collegate; alla destra di ciascun contrassegno di lista sono riportati i nomi ed i cognomi dei candidati della medesima lista. Nel caso in cui il candidato nel collegio uninominale non sia collegato ad alcuna lista regionale, il rettangolo contiene unicamente il nome e cognome del candidato con alla sua destra il relativo contrassegno. Nel caso in cui una lista non sia collegata ad un candidato nel collegio uninominale, il rettangolo contiene unicamente il contrassegno della lista con alla sua destra i nomi ed i cognomi dei candidati della lista medesima;
- 8) le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate;
- 9) la scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese;

- *l)* all'articolo 12, dopo la parola «regionali» è aggiunta la seguente «e nazionali»;
- m) l'articolo 14 è sostituito con il seguente: «Art. 14 1. La votazione è effettuata su un'unica scheda. L'elettore può esprimere un voto per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno sul relativo contrassegno, che può contenere il nome e il cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri alternativamente o congiuntamente sul nome del candidato, nonché un voto per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno.
- 2. Qualora l'elettore esprima il proprio voto soltanto per una delle liste, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta.
- 3. Qualora l'elettore esprima il proprio voto a favore del candidato del collegio, il voto si intende esteso alla coalizione collegata allo stesso.
- 4. qualora l'elettore esprima il voto per più di una lista nella coalizione prescelta, il voto verrà attribuito al candidato stesso».
- *n*) all'articolo 15, dopo la parola «candidato» sono aggiunte le seguenti «e da ciascuna lista e coalizione»;
 - o) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
- «Art. 17 1. L'Ufficio centrale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 15, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
- *a)* proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi espressi nel collegio. In caso di parità è eletto il candidato più anziano di età;
- b) determina il numero di seggi attribuiti ai sensi della precedente lettera a) ai candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno di lista non coalizzata o di coalizione;
- c) determina la cifra elettorale regionale per la quota maggioritaria di ciascuna lista non coalizzata o coalizione che abbia presentato il medesimo contrassegno recante il nome della persona indicata per la nomina alla carica di Presidente del Consiglio, sommando i voti conseguiti nelle singole sezioni della regione;
- d) determina la cifra elettorale regionale per la quota proporzionale di ciascuna lista non coalizzata, coalizione e lista componente di coalizione, sommando i voti conseguiti nelle singole sezioni elettorali della regione;
- e) comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i seggi attribuiti a ciascuna lista non coalizzazione, ai sensi della precedente lettera a), la cifra elettorale regionale nella quota maggioritaria di ciascuna lista non coalizzata o coalizione, la cifra elettorale regionale nella quota proporzionale di ciascuna lista non coalizzata, coalizione, e lista componente la coalizione.

- *p*) dopo l'articolo 17, è inserito il seguente: «*Art. 17-bis.* 1. L'Ufficio centrale nazionale:
- *a)* determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non coalizzata o coalizione per la quota proporzionale e per la quota maggioritaria, sommando le rispettive cifre regionali;
- b) individua le liste non coalizzate e le coalizioni nelle quali almeno una delle liste coalizzate abbia superato il 5 per cento dei voti nella quota proporzionale, e le ammette al riparto dei seggi per la quota proporzionale:
- c) individua la lista non coalizzata o coalizione che ha riportato la maggiore cifra elettorale nazionale nella quota maggioritaria;
- d) determina il totale dei seggi spettanti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ammessa al riparto. A tal fine divide la cifra elettorale o coalizione per uno, due, tre, quattro..., e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali tra le liste non coalizzate o coalizioni seguendo l'ordine dei maggiori quozienti;
- e) nel caso in cui i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentati con il medesimo contrassegno di lista non coalizzata o di coalizione siano in numero superiore a quelli spettanti ai sensi della precedente lettera d), sottrae dal totale dei seggi uninominali e proporzionali un numero di seggi pari a quelli in eccesso e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali così rideterminato tra le leste non coalizzate o coalizioni seguendo l'ordine dei maggiori quozienti. Successivamente aggiunge ai seggi assegnati secondo il riparto così rideterminato alla lista non coalizzata o coalizione, che ha ottenuto nella quota uninominale un numero di seggi superiore a quelli spettanti ai sensi della precedente lettera d), un numero di seggi pari a quelli in eccesso;
- f) se la lista non coalizzata o coalizione vincente ai sensi della precedente lettera c) ha riportato nella quota maggioritaria una cifra totale di voti validi superiore al 45 per cento ma un totale di seggi ai sensi della precedente lettera d) ovvero e) inferiore a 173, assegna alla lista non coalizzata o coalizione vincente seggi aggiuntivi nel numero necessario a giungere alla cifra totale di 173. Successivamente sottrae dal totale dei seggi uninominale e proporzionali un numero di seggi pari a quelli aggiuntivi assegnati e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali così rideterminato tra le altre liste non coalizzate o coalizioni seguendo l'ordine dei maggiori quozienti;
- g) determina il numero di seggi spettanti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ammessa al riparto per la quota proporzionale. A tal fine detrae dalla cifra determinata ai sensi delle precedenti lettere d), e), f) i seggi uninominali già assegnati a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ai sensi del precedente articolo 17, lettera a);
- *h)* individua le liste componenti la coalizione che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi, e le ammette al riparto;

- i) tra le liste componenti la coalizione di cui alla lettera h) procede al riparto dei seggi dividendo il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste medesime per il numero dei seggi proporzionali assegnati alla coalizione in tutte le regioni, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di coalizione. Nell'effettuare tale operazione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista componente la coalizione ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista componente la coalizione. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste componenti la coalizione per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti, e, in caso di parità di resti, a quelle liste componenti la coalizione che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
- j) procede poi alla distribuzione nelle singole regioni dei seggi assegnati ai sensi delle precedenti lettere g), h) e i) tra tutte le liste ammesse al riparto. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla regione di minore dimensione demografica. In ogni regione si attribuiscono a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti regionali interi essa abbia conseguito in quella regione, salvo il limite di cui al quarto periodo. Il quoziente regionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali regionali conseguite nella regione da tutte le liste ammesse al riparto proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste ammesse al riparto seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino all'attribuzione di tutti i seggi proporzionali spettanti alla regione. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad essi spettanti in base ai calcoli di cui alle precedenti lettere g), h) e i). Qualora al termine di tali operazioni, rimangano liste cui debbono ancora essere assegnati dei seggi, effettua le seguenti operazioni:
 - 1) determina le liste cui debbano ancora assegnati dei seggi;
- 2) fra le liste di cui alla lettera *l*), individua la lista alla quale è stato assegnato il minor numero di seggi proporzionali sulla base delle precedenti operazioni;
- 3) determina in quale regione la lista individuata ai sensi del numero 2) ha conseguito il maggiore resto che non abbia dato luogo ad assegnazione di seggio;
- 4) attribuisce il seggio alla lista di cui al numero 2) nella regione di cui al numero 3);
- 5) corrispondentemente nella medesima regione di cui al numero 3) sottrae il seggio alla lista che lo ha ottenuto col minore resto ai sensi del quinto periodo;
- 6) verifica se nella regione cui debbono essere ancora assegnati dei seggi la lista alla quale ha sottratto il seggio sia presente con un resto che non abbia dato luogo ad assegnazione di seggio; nel caso in cui la verifica dia esito positivo, attribuisce il seggio a quella lista in tale re-

gione; prosegue quindi nell'operazione a partire dalla procedura di cui al numero 7); nel caso in cui la verifica abbia dato esito negativo considera la lista cui è stato sottratto il seggio fra quelle di cui al numero 1) e prosegue alle operazioni a partire dalla procedura di cui al numero 2);

- 7) verifica se sussistono ulteriori liste cui debbano essere ancora assegnati dei seggi; in caso positivo effettua in successione le correzioni con le modalità previste ai numeri da 2) a 6) sino a quando ciascuna lista e ciascuna regione abbiano ottenuto tutti i seggi spettanti.
- 2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali regionali il numero di seggi assegnati a ciascuna lista.
- 3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- q) dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente: «Art. 17-ter 1. L'Ufficio centrale regionale proclama eletti per ciascuna lista nella quota proporzionale alternativamente i candidati della lista bloccata e i candidati non eletti nei collegi, seguendo per i primi l'ordine di lista e per i secondi l'ordine delle rispettive cifre individuali, e iniziando dal primo dei candidati della lista bloccata. In mancanza di candidati non eletti nei collegi, proclama eletti i candidati della lista bloccata secondo l'ordine di lista».

1.0.3000

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. ...

(Seggi da attribuire alla circoscrizione Estero)

- 1. Al fine di individuare nelle circoscrizioni della Camera dei deputati i seggi da attribuire alla circoscrizione estero, si applica l'articolo 56, quarto comma della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione già definiti in applicazione della legge vigente.
- 2. Al fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato da attribuire alla circoscrizione estero, si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 57 della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna regione già definiti in applicazione della legge vigente.

1.0.4000

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, i seguenti articoli:

(Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)

(Art. 1)

- 1. Gli elettori italiani residenti all'estero, in Paesi in cui l'Italia è presente con proprie rappresentanze diplomatiche, eleggono la Circoscrizione estero della Camera e del Senato prevista dall'articolo 48 della Costituzione. Il voto viene espresso per corrispondenza.
- 2. Gli elettori italiani residenti all'estero possono altresì esprimere il proprio voto in Italia presso la sezione elettorale nelle cui liste sono iscritti. L'opzione è valida per una sola tornata elettorale e quindi va esercitata ad ogni scadenza elettorale con le modalità di cui all'articolo 4.

(Art. 2)

- 1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari informano gli elettori italiani sulle modalità di voto di cui all'articolo 1, utilizzando tutti gli strumenti di informazione in lingua italiana e i principali strumenti di informazione in lingua locale dei Paesi di residenza.
- 2. L'informazione può altresì essere realizzata sulla base di appositi finanziamenti alle associazioni degli emigrati riconosciute e ai patronati.

(Art. 3)

1. Ai fini della presente legge con l'espressione «uffici consolari» si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

(Art. 4)

- 1. L'opzione per il voto in Italia deve essere comunicata dall'elettore agli uffici consolari operanti nella circoscrizione consolare di residenza tramite una apposita cartolina postale contenuta nella notifica con la quale l'Amministrazione attraverso le sue sedi periferiche lo ha informato della possibilità di opzione.
- 2. È dovere dell'elettore aggiornare nella cartolina i dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano.

- 3. La cartolina dovrà essere inviata dall'Amministrazione tramite le sedi periferiche almeno centoventi giorni prima della scadenza delle Camere e rispedita dall'elettore non oltre il quattordicesimo giorno successivo alla data di ricevimento.
- 4. Gli elettori di cui al comma 1 dell'articolo 1 devono far pervenire all'ufficio consolare competente, improrogabilmente entro il settantesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la domanda per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5.
- 5. In caso di elezioni anticipate le operazioni devono essere avviate immediatamente dopo lo scioglimento delle Camere.

(Art. 5)

- 1. Presso la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno è istituito un Servizio elettorale permanente con il compito di redigere e di aggiornare periodicamente e dinamicamente, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'elenco degli elettori residenti all'estero che hanno esercitato la facoltà di esprimere il voto per corrispondenza secondo le modalità previste dall'articolo 4, di predisporre tutte le operazioni elettorali compresa la redazione e la stampa delle schede e dei plichi elettorali e di vigilare sul complesso delle operazioni elettorali. Almeno trenta giorni prima della data delle elezioni in Italia il Servizio notifica l'opzione ai comuni di ultima residenza in Italia.
- 2. I comuni sono tenuti a sospendere dall'esercizio del voto politico in Italia coloro che hanno optato per il voto per corrispondenza relativamente alla tornata elettorale a cui si riferisce l'opzione stessa.

(Art. 6)

1. All'interno della circoscrizione estera sono individuate, con decreto del Presidente della Repubblica emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, più ripartizioni corrispondenti a grandi aree geografiche.

(Art. 7)

1. Presso la corte di appello di Roma entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione estera composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.

(Art. 8)

- 1. Possono presentare liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione estera i partiti e gruppi politici che hanno presentato liste con proprio contrassegno in almeno cinque circoscrizioni nazionali ai sensi dell'articolo 18-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentesimo alle ore 20 del ventinovesimo giorno antecedenti quello di votazione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 26 del medesimo testo unico.
- 2. Le liste di cui al comma 1 devono essere contraddistinte dal medesimo contrassegno depositato dal relativo partito o gruppo politico ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
- 3. Più liste che soddisfino i requisiti di cui al comma 1 possono presentare liste comuni di candidati. In tal caso le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.
- 4. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione geografica e non superiore al doppio di esso.

(Art. 9)

1. L'elettore traccia un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. L'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista prescelta.

(Art. 10)

- 1. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le elezioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che abbiano esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 4, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale; il plico conterrà altresì un foglio con le indicazioni per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati della propria ripartizione geografica.
- 2. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e verranno inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

- 3. Gli elettori di cui al comma 1 dell'articolo 5 che, a dodici giorni dalla data delle elezioni in Italia, non abbiano ricevuto a domicilio la scheda elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare, presentando ricevuta dell'avvenuta domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori all'estero.
- 4. Una volta espresso il proprio voto nel rispetto dei principi contenuti all'articolo 48, secondo comma, della Costituzione, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, se vota solo per la Camera dei deputati, o le due schede se vota sia per la Camera dei deputati sia per il Senato della Repubblica, sigilla la busta e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le elezioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
- 5. Quarantotto ore prima della apertura dei seggi elettorali i capi degli uffici consolari inviano alla corte d'appello di Roma i plichi con le buste pervenute e le comunicano il numero degli elettori della circoscrizione consolare che hanno esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 4. Detti plichi sono spediti in un unico viaggio, per via aerea e con valigia diplomatica.
- 6. I capi degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute fuori tempo.

(Art. 11)

- 1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione estera è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1 con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. I seggi elettorali di ciascuna sezione sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione elettorale estera. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi sulla base della suddivisione geografica di provenienza dei voti è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione estera.
- 2. Per la costituzione dei seggi, l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'ufficio centrale per la circoscrizione estera.

(Art. 12)

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti delle liste in competizione, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio nel territorio nazionale.

(Art. 13)

- 1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione estera per ciascuna delle ripartizioni geografiche di cui all'articolo 6:
- a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione geografica;
- b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione geografica;
- c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera a). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura le eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide quindi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dati i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;
- d) proclama quindi eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali.

(Art. 14)

1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 13 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima ripartizione geografica al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali.

(Art. 15)

1. La campagna elettorale nei territori esteri dovrà svolgersi nel rispetto degli accordi che intercorrono con gli Stati di residenza e, comunque, nel rispetto degli ordinamenti degli stessi.

(Art. 16)

- 1. Chi commetta in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste nell'articolo 100 del medesimo testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate.
- 2. Chi, in occasione della elezione dei rappresentanti al Parlamento nazionale, vota sia per corrispondenza sia nel seggio di ultima iscrizione in Italia, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000.

(Art. 17)

(...)

(Art. 18)

1. Le agevolazioni di viaggio previste dalla legge 26 maggio 1969, n. 241, sono abolite. Per i Paesi nei quali non vi sono rappresentanze diplomatiche le agevolazioni sono raddoppiate.

(Art. 19)

- 1. Il primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
- «1. Gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto qualora votino nel territorio nazionale».

(Art. 20)

1. Il Governo presenta al Parlamento, entro i sei mesi successivi alle elezioni, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

(Art. 21)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore delle leggi di revisione degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000 646^a Seduta

Presidenza del Presidente PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(4780) Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione generale sospesa nella seduta del 10 ottobre scorso.

La senatrice SCOPELLITI si dichiara favorevole al testo in discussione ed osserva che il ritardo con il quale si sta pervenendo alla sua auspicabile approvazione definitiva, ad oltre tre anni dalla presentazione, rappresenta in sè un elemento negativo, probabilmente attribuibile alle ridotte dimensioni quantitative del problema che con esso viene affrontato. Rileva criticamente che in questi ultimi tempi, la politica del Governo è stata più attenta alla definizione di norme relative alla custodia cautelare, che a quelle sull'umanizzazione del carcere e che l'attuale recupero in questa direzione appare, in confronto con l'orientamento più recente, caratterizzato da un enfasi addirittura eccessiva. Il problema presenta come si è accennato - dimensioni quantitative contenute: 58 detenute madri, di cui 4 in stato di gravidanza e 60 bambini che vivono in carcere con le madri. Si tratta peraltro di cifre che meritano rispetto, in quanto è indice di scarsa civiltà giuridica di un paese la privazione della libertà anche di un solo bambino, costretto a vivere in carcere con grave pregiudizio del suo sviluppo psicologico. Ritiene non sussistente la preoccupazione espressa dal senatore Fassone, relativa alla possibilità di creare una categoria di soggetti impunibili, in quanto il testo in discussione introduce le necessarie cautele in merito. Conclude annunciando quindi il voto favorevole sul provvedimento in titolo.

Il presidente PINTO comunica alla Commissione che il termine per la presentazione degli emendamenti, stabilito nell'ultima seduta per giovedì 12 ottobre alle ore 13, è prorogato a martedì 17 ottobre alle ore 18.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il senatore FOLLIERI, nel dichiarare la posizione favorevole del gruppo del Partito Popolare Italiano, concorda con le argomentazioni della senatrice Scopelliti e sottolinea i danni che, sul piano psicologico, possono derivare al minore dalla permanenza in carcere insieme alla madre detenuta. Si dichiara pertanto favorevole alle innovazioni apportate agli articoli 146 e 147 del codice penale, nonché all'articolo 2 del provvedimento in titolo che, contemplando e disciplinando la detenzione domiciliare speciale, allarga le ipotesi di misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario. Esprime dissenso poi con la posizione del senatore Callegaro in merito al comma 7 dell'articolo 47-quinquies, introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge in titolo, in quanto l'equiparazione del padre e della madre, oltre ad essere già prevista dalla vigente legislazione in fattispecie analoghe, non si configura come norma lassista, valendo per il padre le stesse condizioni limitative poste per l'altro genitore. Conclude dichiarandosi a favore di una rapida approvazione dell'articolato.

Il senatore GASPERINI, dichiarandosi a favore del disegno di legge in titolo, richiama però l'attenzione sui rischi e sui pericoli che potrebbero derivare dall'ammissione alla misura della detenzione domiciliare speciale di soggetti sottoposti a misure di sicurezza detentive; si pensi, ad esempio, ad una persona prosciolta per infermità psichica cui è stata applicata la misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario.

Il senatore FOLLIERI risponde all'osservazione del senatore Gasperini, richiamando l'articolo 5 del provvedimento in titolo, che esclude l'applicabilità del provvedimento stesso a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà sui figli, a norma dell'articolo 330 del codice civile.

Il senatore GASPERINI, proseguendo nel suo intervento, si chiede se la madre seminferma, cui comunque non fa espresso riferimento la citata norma del codice civile, possa ritornare libera ad accudire i propri figli.

Il senatore CALLEGARO replica al senatore Follieri rilevando che il comma 7 dell'articolo 47-quinquies, introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge in titolo, a suo parere, non tiene conto dell'interesse del minore, preoccupandosi esclusivamente, in un'ottica umanitaria, del padre e della madre. Evidenzia inoltre che l'equiparazione tra i genitori è prevista dalla legislazione vigente nei casi normali, mentre le norme in discussione si

riferiscono a soggetti che hanno commesso dei delitti, al limite anche ai danni degli stessi minori.

Il senatore RUSSO ritiene inconsistenti i rilievi da ultimo sollevati, in quanto la norma in questione afferma con chiarezza che le internate possono essere ammesse alla cura esterna dei figli solo se la loro condizione è idonea allo svolgimento della funzione di assistenza, mentre in caso contrario verrebbe meno il presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al nuovo articolo 47-quinquies. Conclude affermando, più in generale, la razionalità della normativa all'esame.

Il senatore MELONI dichiara di condividere l'impostazione ispiratrice del disegno di legge in titolo, augurandosi peraltro che nella sua concreta applicazione la prudente valutazione dei magistrati di sorveglianza consenta di scongiurare il rischio di pericolose ed ingiustificate strumentalizzazioni.

Interviene poi il senatore SENESE il quale chiede che vengano forniti alla Commissione i dati relativi al numero di detenuti che sono usciti dal carcere in applicazione delle disposizioni introdotte con la legge n. 231 del 1999 e con il decreto ministeriale adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 286-bis del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 3 della citata legge n. 231. Ritiene necessario che il Governo fornisca tali chiarimenti, in quanto è stato sostenuto che il predetto decreto ministeriale sia stato redatto in forma eccessivamente restrittiva e, conseguentemente, le informazioni richieste costituiscono il presupposto indispensabile per valutare se e quali iniziative eventualmente assumere in sede parlamentare.

Il presidente PINTO dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario di Stato MAGGI si riserva di fornire quanto prima le informazioni richieste dal senatore Senese.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito della discussione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente PINTO avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla seduta antimeridiana di domani, con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 4738-bis – risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge n. 4738 recante il cosiddetto piano di azione giustizia – del disegno di legge n. 4673-bis – risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea degli articoli 1 e 3 del disegno di legge n. 4673 in materia di liberazione condizionale – del di-

segno di legge n. 1931 – recante riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari nonché del personale equiparato – dei disegni di legge nn. 1210 e 1529 –recanti nuove norme in materia penitenziaria ed istituzione del programma di reintegrazione sociale – del disegno di legge n. 4594 – recante disciplina della utilizzazione di nomi per la identificazione dei domini *internet* e servizi in rete – del disegno di legge n. 3238 – recante modifica all'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di costituzione dell'attore – e del disegno di legge n. 4771, recante modifica alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di appellabilità delle sentenze di condanna a pena pecuniaria.

La seduta termina alle ore 15,50.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000

318^a Seduta

Presidenza del Presidente MIGONE

Interviene la signora Sadako Ogata, accompagnata dalla signora Ana Liria-Franch, delegata in Italia dell'ACNUR.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica altresì che il Presidente del Senato, in previsione della richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata questa forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali con particolare riferimento al ruolo e alla presenza dell'Italia. Audizione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati Sadako Ogata

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente MIGONE dà il benvenuto alla signora Ogata, che ringrazia per aver accolto l'invito rivoltole dalla Commissione, e sottolinea il grande interesse ad approfondire la tematica relativa all'Alto Commissariato per i Rifugiati (ACNUR), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali. Facendosi interprete delle opinioni dell'intera Commissione, osserva che tale interesse dipende anche dal modo

in cui la signora Ogata ha saputo gestire l'Alto Commissariato in anni cruciali, in cui il problema dei rifugiati è venuto assumendo dimensioni drammatiche.

Le dà quindi la parola, invitandola a svolgere un intervento introduttivo sull'attività dell'ACNUR e sulle maggiori sfide che deve fronteggiare.

La signora Sadako OGATA ricorda di aver assunto l'incarico di Alto Commissario nel 1991, in coincidenza con la guerra del Golfo e la conseguente emergenza umanitaria nell'Iraq del Nord, da cui circa 2 milioni di curdi fuggirono in Iran e Turchia. Successivamente l'ACNUR ha dovuto gestire gravissime crisi umanitarie negli Stati dell'ex Iugoslavia e nell'Africa centrale; i movimenti forzati di popolazioni, in questi casi, si sono dimostrati più complessi che in passato e hanno richiesto soluzioni innovative, come la protezione temporanea per i rifugiati bosniaci.

L'ACNUR si è trovato spesso solo a dover fronteggiare ambiguità e terribili dilemmi, in situazioni in cui la comunità internazionale è intervenuta soltanto dopo grandi sofferenze umane. Tuttavia sono stati ottenuti notevoli successi, con il rimpatrio di milioni di persone che erano dovute fuggire dal Mozambico, dalla regione dell'Indocina, dall'America Centrale. Anche in Bosnia e in Croazia è iniziato il rientro dei profughi, che incontrano ora difficoltà soprattutto pratiche, come la necessità di ricostruire le abitazioni distrutte in numerose città della Bosnia. Qualche progresso si registra pure in Ruanda, mentre il Burundi è attualmente a un bivio tra la pace e un nuovo conflitto, che il presidente Mandela sta cercando di prevenire. Se i suoi sforzi avranno successo, l'Alto Commissariato è pronto a favorire il rientro di più di mezzo milione di abitanti rifugiatisi in Tanzania.

Nel Corno d'Africa, dove il recente conflitto ha costretto un milione e mezzo di persone ad abbandonare le loro abitazioni in Eritrea, è in corso una missione di osservatori delle Nazioni Unite e si spera che un accordo di pace possa presto consentire una soluzione sia per i rifugiati che per gli sfollati interni. Intanto è già rientrato un quarto dei 90.000 rifugiati in Sudan.

In Congo vi è una situazione paradossale, essendovi 1,8 milioni di sfollati ma anche 300.000 persone che si sono rifugiate in territorio congolese dagli Stati limitrofi. Una situazione pesante vi è anche in Africa Occidentale, con mezzo milione di profughi dalla Sierra Leone a causa di un conflitto che rischia di estendersi ai paesi limitrofi, provocando ben più massicci movimenti di popolazione. A suo avviso, occorre accompagnare all'assistenza umanitaria già in atto un adeguato spiegamento di forze militari, le quali dovrebbero garantire un'efficace azione di *peace keeping* soprattutto sui confini della Sierra Leone.

La signora Ogata si sofferma poi sulla situazione nel Kosovo, dove l'intervento umanitario ha ottenuto significativi risultati, poiché nello scorso inverno non si sono registrati morti per fame o per freddo. Ora l'azione dell'ACNUR è concentrata sulla protezione e l'assistenza dei non albanesi, praticamente assediati in *enclaves* monoetniche sottoposte alla

vigilanza della KFOR. È essenziale che i pochi non albanesi restino nel Kosovo, perché ciò costituisce la premessa per una soluzione che consenta il ritorno dei numerosissimi sfollati.

In una prospettiva di lungo periodo, si deve prima di tutto continuare a rafforzare la capacità dell'ACNUR di rispondere alle emergenze, andando al di là dei meccanismi stabiliti nel 1992. D'altra parte i governi dovrebbero riesaminare la loro cooperazione con l'ACNUR durante le emergenze, imparando soprattutto dall'esperienza nel Kosovo. In tale contesto sono stati avviati contatti con il governo italiano per rafforzare i legami in alcune aree di attività, dall'addestramento dei volontari all'uso della base ONU di Brindisi.

Sono necessari altresì sforzi per creare un ambiente sicuro per le operazioni umanitarie e per le aree in cui sono dislocati i rifugiati, traendo profitto dalle tragiche esperienze del Congo orientale e di Timor Ovest. Sin dal 1997 l'ACNUR ha segnalato l'esigenza di poter disporre di una scala di opzioni, che vada dalle azioni di *peace keeping* all'impiego degli osservatori civili, contemplando anche forze di polizia internazionale che garantiscano la sicurezza dei rifugiati. Parallelamente dovranno essere adottate decisioni adeguate per garantire la sicurezza dello *staff* dell'ACNUR, che ha lamentato numerose perdite anche recentemente.

L'Alto Commissariato intende sviluppare altresì nuovi approcci per gestire i più complessi spostamenti forzati di popolazioni, fenomeno ben noto all'Italia, che si è trasformata negli ultimi anni in un territorio di immigrazione. Peraltro non sempre è facile distinguere tra gli immigrati irregolari e coloro che chiedono asilo per sfuggire alla violenza e alla violazione dei diritti umani: spesso arrivano dagli stessi paesi, con gli stessi mezzi di trasporto, con documenti falsi e sono costretti ad avvalersi degli stessi trafficanti. A suo avviso l'ACNUR, i governi e i rifugiati condividono il fondamentale interesse ad avere un regime di protezione universale per coloro che richiedono asilo: non si tratta di rinegoziare la convenzione del 1951 sui rifugiati, ma piuttosto di promuovere la sua piena attuazione e di sviluppare nuovi *standards* necessari a garantirne l'operatività.

Inoltre l'Alto Commissariato intende dedicare più attenzione alla fase critica che segue i conflitti, caratterizzata di solito da scenari di miseria, di distruzione e di disoccupazione. Il ritorno dei rifugiati richiede perciò la ricostruzione di un tessuto economico e sociale, alla quale debbono collaborare i donatori e le agenzie internazionali; tutto ciò richiede un ingente sforzo finanziario, che si rivela spesso insostenibile. Sotto il profilo della sicurezza i problemi più critici possono verificarsi appunto dopo il ritorno dei rifugiati: il caso emblematico è quello del Kosovo, dove si vedono bambini serbi recarsi a scuola sotto la scorta della NATO.

Infine la signora Ogata si sofferma sulla difficile situazione finanziaria dell'ACNUR, che rende difficile far fronte ai gravosi compiti presenti e, ancor più, trasformare l'organizzazione nel senso delineato. Benché il bilancio per l'anno in corso sia stato già ridotto rispetto alle spese degli esercizi precedenti, i contributi ricevuti finora non coprono le spese preventivate e, nel frattempo, le nuove emergenze hanno determinato un fabbisogno ulteriore di 100 milioni di dollari. In tale contesto si deve lamentare la diminuzione del contributo della Commissione europea e di alcuni donatori europei, inclusa l'Italia.

Rivolge pertanto un appello alle autorità parlamentari e governative perché diano all'Alto Commissariato un sostegno finanziario maggiore, soprattutto nelle aree più rilevanti della politica estera italiana, come i Balcani e l'Africa. Peraltro, se i contributi governativi non sono stati particolarmente rilevanti, le donazioni dei cittadini italiani e delle organizzazioni non governative sono le più generose; sarebbe pertanto auspicabile che il Parlamento consentisse la deducibilità fiscale delle elargizioni, incoraggiandole così come avviene in altri paesi.

Il senatore ANDREOTTI chiede ulteriori informazioni sul rientro dei rifugiati nei paesi dell'*ex* Iugoslavia, con particolare riguardo alla minoranza serba della Krajina e della Slavonia, di cui si avevano negli anni scorsi notizie assai deludenti. Quanto al Kosovo, osserva che ai danni della minoranza serba è in atto ormai una pulizia etnica alla rovescia, che rende difficile ipotizzare il rientro dei profughi serbi. Peraltro le posizioni del presidente eletto Kostunica, almeno per quel che riguarda lo *status* del Kosovo, non sembrano differenti da quelle di Milosevic.

Infine domanda quali programmi abbia l'ACNUR per i rifugiati palestinesi nel Libano, la cui situazione è ormai disperata.

La signora OGATA ribadisce che è in corso il rientro dei profughi serbi nella Bosnia-Erzegovina e in Croazia; in quest'ultimo caso, il ritorno è reso possibile da un accordo raggiunto tra i due governi interessati. I circa 200.000 serbi che hanno dovuto lasciare il Kosovo non sono considerati rifugiati, sotto il profilo giuridico, ma sfollati interni alla Federazione iugoslava. In realtà il problema che si pone con maggiore urgenza, in questo momento, è la protezione dei pochi serbi rimasti nelle *enclaves* in territorio kossovaro. In una situazione simile non c'è da stupirsi se anche il nuovo presidente iugoslavo parta da posizioni nazionaliste, che dovranno comunque confrontarsi con la realtà politica, che impone un miglioramento dei rapporti con gli albanesi del Kosovo.

Per quel che concerne infine i rifugiati palestinesi nel Libano, fa presente che l'ACNUR può occuparsene solo indirettamente e ricorda che l'esercito israeliano ha sgomberato il Libano del sud, qualche mese fa, nel presupposto che vi fossero condizioni di sicurezza che finora non sembrano sussistere.

Il senatore PROVERA sollecita un giudizio dell'Alto Commissario sul tentativo di armonizzare le politiche degli Stati comunitari in materia di diritto d'asilo, di trattamento dei rifugiati e di immigrazione.

La signora Ana LIRIA-FRANCH sottolinea che si tratta di un processo lungo e difficile; in Italia ci sono stati alcuni progressi, soprattutto per la possibilità di ricongiungimento familiare.

La signora OGATA osserva che al vertice di Tampere l'Unione Europea dette adito all'aspettativa di rapidi progressi in questa materia, ma vi è ancora un lungo cammino da percorrere. Ritiene auspicabile l'armonizzazione del diritto d'asilo, in coerenza con la convenzione sui rifugiati del 1951.

Il senatore PROVERA dichiara di apprezzare la distinzione tra rifugiati e immigrati, che l'Alto Commissario ha effettuato nell'intervento introduttivo

Il senatore PIANETTA, con riferimento a considerazioni in precedenza svolte dall'Alto Commissario Ogata, chiede ragguagli sulle necessità finanziarie dell'ACNUR, anche al fine di mettere a punto le iniziative più appropriate per rafforzare l'apporto dell'Italia all'organizzazione.

La signora OGATA fa presente che le esigenze operative dell'AC-NUR comporterebbero, per l'esercizio 2001, la necessità di un'assegnazione di fondi per un ammontare prossimo al miliardo di dollari statunitensi, laddove la dotazione raggiungerà verosimilmente per tale anno soltanto l'importo di 900 milioni di dollari. L'aspetto più preoccupante è comunque la tendenza al progressivo calo delle assegnazioni ad opera dei principali contributori.

Al riguardo, ad esempio, la Commissione europea ha diminuito il suo apporto nel corso degli anni dai 230 milioni del 1994 agli attuali 40 milioni di dollari.

Al momento, l'Italia ha assicurato un contributo pari a 7,4 milioni di dollari, importo che non raggiunge neanche l'1 per cento del *budget* dell'organizzazione, collocando il paese soltanto al sedicesimo posto fra i contributori, certamente non in linea con il ruolo internazionale da esso svolto.

In tale contesto, il prossimo bilancio dell'ACNUR dovrebbe prevedere una ulteriore riduzione delle spese di 140 milioni di dollari, operazione che non mancherà evidentemente di determinare ripercussioni negative in termini operativi, in un contesto internazionale che presenta persistenti situazioni di acuta emergenza. La progressiva perdita di attenzione della comunità internazionale risulta difficile da comprendere, ed è ovviamente auspicabile che nel prossimo futuro si assista ad un'inversione di tendenza.

Il presidente MIGONE, nel prendere atto delle considerazioni testè svolte dalla signora Ogata, auspica che questa continui a portare avanti la sua battaglia per una sempre più efficace azione internazionale a tutela

dei rifugiati anche una volta che avrà concluso il suo mandato di Alto Commissario.

Sottolinea poi come il contributo dell'Italia all'ACNUR non sia proporzionato alla priorità che il paese vuole attribuire alle questioni che sono al centro della missione di tale organizzazione, e dovrà quindi certamente essere incrementato. Un'iniziativa andrà inoltre promossa nell'ambito delle istituzioni comunitarie affinchè siano riconsiderate le scelte che hanno portato nel corso degli anni alla progressiva riduzione del contributo della Commissione europea.

Al riguardo, osserva come il positivo andamento delle donazioni da parte dei privati, che si registra in particolare in Italia, non debba costituire un alibi per giustificare la labilità dell'apporto dello Stato. Le donazioni dei privati andranno comunque anch'esse trovare un sostegno attraverso la previsione di appropriati meccanismi di deducibilità fiscale.

Per quanto riguarda le questioni inerenti al regime giuridico del diritto di asilo, concorda con il senatore Provera sull'opportunità di non confondere le situazioni di persecuzione politica in senso proprio con quei flussi migratori che sono essenzialmente attribuibili a squilibri economico-sociali. Fa presente tuttavia che una netta linea di demarcazione è spesso difficile da tracciare, specie nel mutato contesto internazionale nel quale sempre più spesso i diritti civili e politici sono conculcati nei confronti non già di singoli individui ma di intere categorie, secondo criteri di discriminazione etnica o religiosa. Un altro elemento di problematicità è rappresentato dalla notevole mutevolezza degli scenari nei quali si manifestano situazioni di persecuzione, come è dato ad esempio di riscontrare nel caso del Kosovo, ove si assiste ora, dopo il ritorno degli albanesi alle loro abitazioni, a flussi in uscita di cittadini di etnia serba.

La senatrice DE ZULUETA esprime preliminarmente vivo apprezzamento per l'energia e l'incisività con la quale la signora Ogata ha saputo sensibilizzare nel corso degli anni le opinioni pubbliche e i governi sulla priorità del problema della tutela dei rifugiati.

Rileva poi che, paradossalmente, a fronte di situazioni di crisi che mantengono proporzioni drammatiche, si sia assistito ad un progressivo calo dei finanziamenti, anche ad opera della Commissione europea e degli Stati membri dell'Unione europea. Ciò è tanto più difficile da comprendere in una situazione nella quale, almeno in Italia, si è avuto un importante segnale della fiducia dei cittadini nel ruolo dell'ACNUR, quale il netto incremento delle donazioni private, tanto più significativo in un contesto che è stato attraversato dalle polemiche seguite alle recenti informazioni sulle distorsioni nella distribuzione degli aiuti italiani in Kosovo.

Appare quindi essenziale un rilancio dell'impegno a favore dell'ACNUR.

Il senatore PORCARI chiede ragguagli sulla situazione e sulle prospettive del popolo curdo nei vari paesi di insediamento sotto il profilo delle competenze dell'ACNUR, ricordando come vi siano stati di recente casi di fuga di massa di soggetti di etnia curda in direzione dell'Italia.

La signora OGATA fa presente che, nel complesso, il grado di rispetto dei diritti umani nei confronti dei curdi, nei vari paesi in cui questi sono presenti, è negli ultimi anni migliorato, specie a confronto con situazioni di emergenza come quella verificatasi nel 1991, allorchè forti flussi migratori si diressero dall'Iraq verso la Turchia. Indubbiamente, persistono tuttavia delle difficoltà, ma non vanno sottaciuti i progressi realizzati, specie in alcuni paesi, come la Turchia.

Il presidente MIGONE ringrazia la signora Ogata per lo stimolante contributo di riflessione assicurato, esprimendo viva gratitudine a tutti coloro che, come ella stessa, si trovano continuamente ad operare nelle aree più impervie e pericolose del mondo per tutelare i più deboli, mettendo talvolta a repentaglio la stessa vita.

La comunità internazionale continuerà certamente a dover fare affidamento sull'opera di persone disposte ad impegnarsi in prima linea per il rispetto dei diritti umani. Sebbene la tradizione ed il sentimento popolare invalsi siano orientati nel senso di tributare i massimi onori a coloro che sono caduti a difesa della patria, una riconoscenza non minore andrebbe oggi rivolta nei confronti di chi, dalle posizioni più esposte, ha saputo compiere fino in fondo il proprio dovere nelle missioni umanitarie internazionali.

Il miglior complimento che si può rivolgere alla signora Ogata, conclude il presidente Migone, è quello di aver degnamente rappresentato quelle persone.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000

250^a seduta

Presidenza del Presidente DI BENEDETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Minniti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

- (4672) Norme per l'istituzione del servizio militare professionale, approvato dalla Camera dei deputati
- (48) BERTONI ed altri. Riduzione a dieci mesi del servizio militare di leva
- (1465) UCCHIELLI ed altri. Norme sul servizio di leva e sulla sua durata
- (2336) MANCA ed altri. Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria
- (2972) MANFREDI. Destinazione dei militari di leva a prestare il servizio militare nel Corpo forestale dello Stato
- (3790) FLORINO ed altri. Disposizioni in materia di termini e di utilizzo, durante il servizio di leva, dei soggetti residenti in Campania o in altre regioni
- (3816) RUSSO SPENA ed altri. Norme sulla riforma della leva obbligatoria, sull'istituzione del Ministero della protezione civile e del Dipartimento della difesa popolare non violenta
- (3818) MAZZUCA POGGIOLINI. Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva
- (4199) Athos DE LUCA. Norme a tutela dei cittadini durante lo svolgimento degli obblighi di leva e istituzione del difensore civico nazionale militare
- (4250) MANFREDI ed altri. Istituzione della Guardia nazionale
- (4272) MANZI ed altri. Misure urgenti per la riforma e la riqualificazione del servizio militare di leva obbligatorio
- (4653) BATTAFARANO. Disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il senatore SEMENZATO chiede, ai sensi del Regolamento, che si sospenda la trattazione dei provvedimenti in titolo; quindi che non si proceda all'esame del testo-base e degli emendamenti presentati. Argomenta la sua proposta con il richiamo ai molteplici impegni formali assunti dal Governo, in Parlamento e anche in altre sedi politiche, per un varo contestuale del provvedimento in titolo e della nuova, essenziale legge sul Servizio civile. Il relativo provvedimento è attualmente all'esame della Commissione Affari Costituzionali in Senato, ma non è prevedibile il momento di conclusione dell'esame. Del resto, dal testo del disegno di legge finanziaria per il 2001 non giungono segnali incoraggianti a sostegno del Servizio civile.

Sulla proposta interviene in senso contrario il senatore MANCA, precisando che la sua opposizione non è certo dettata da insensibilità o disattenzione verso il volontariato, bensì dal desiderio di tenere concettualmente distinti il servizio volontario e il servizio civile, le cui motivazioni e le cui esigenze sono lontane e non comunicanti fra loro.

In senso favorevole interviene invece il senatore TABLADINI, pur precisando che le argomentazioni del collega Semenzato sono molto distanti dalle sue e che si tratta quindi di una convergenza atipica e temporanea.

Posta ai voti, previo accertamento del numero legale, la proposta è respinta.

Si procede così all'esame degli ordini del giorno presentati.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibile per estraneità all'argomento il seguente ordine del giorno sottoscritto dal senatore Manca:

0/4672/2/4

Il Senato,

considerato che le Associazioni d'Arma e combattentistiche costituiscono non solo l'attuale collegamento tra il personale in servizio e quello congedato, ma anche tra Forze armate e società;

ritenuto che la loro funzione sociale di aggregazione e riferimento è di alto livello e internazionalmente riconosciuta;

visto che i valori trasmessi dalle Associazioni d'Arma e combattentistiche sono principalmente riferiti alla rievocazione, alla conservazione e alla trasmissione di sane tradizioni dei Corpi e Specialità militari;

tenuto conto del nuovo ruolo assunto dall'Italia nella composizione di conflitti regionali e della necessità di costituire un «sistema paese» capace di integrare e sostenere le proprie Forze armate nel corso delle attività operative condotte in contesti multinazionali e non; atteso che esse costituiscono un chiaro esempio di integrazione delle Forze armate con la società nella quale esse sono inserite;

considerato che esse possono essere coinvolte in attività di supporto alle Forze Armate quali la propaganda per il reclutamento, la distribuzione di informazioni concernenti il servizio militare obbligatorio e volontario, il supporto alle famiglie dei militari impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale;

impegna il Governo

a procedere ad una revisione organica del corpo normativo concernente le Associazioni d'Arma e combattentistiche, volta a razionalizzare e a conferire alle stesse nuovi assetti per una maggiore capacità di intervento sul territorio e per il supporto alle Forze armate.

Dopo proteste per l'esclusione di tale ordine del giorno, il senatore MANCA illustra i restanti ordini del giorno da lui presentati:

0/4672/1/4

Il Senato.

atteso che il primo fattore di successo della professionalizzazione delle Forze armate è basato sulla disponibilità di personale volontario;

tenuto conto che la riuscita del reclutamento dei volontari in ferma breve è strettamente collegata alla effettiva possibilità offerta a tali giovani di trovare una occupazione permanente al termine del loro servizio;

preso atto che gli attuali sbocchi occupazionali, previsti dalla vigente normativa e costituiti per lo più dall'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente delle Forze armate, delle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, del Dipartimento dei Vigili del fuoco e delle Amministrazioni dello Stato, risultano, nel complesso, soddisfare solo una esigua parte dei volontari che terminano la ferma breve senza demerito;

considerato che le motivazioni che determinano l'arruolamento dei giovani che aderiscono alla ferma breve risiedono principalmente nella possibilità di poter transitare, al termine del proprio servizio, nelle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare e nel Dipartimento dei Vigili del fuoco;

ravvisata l'esigenza di non incrementare attraverso il reclutamento dei volontari in ferma breve, che svolgono un servizio triennale, elevabile a domanda di ulteriori due anni, il precariato tra i giovani ed al fine di conferire maggiori certezze occupazionali a coloro che aderiscono a tale reclutamento;

ritenuto che eventuali soluzioni che incentivino il reclutamento volontario vadano ricercate prioritariamente all'interno della Amministrazione dello Stato:

impegna il Governo

a revisionare, prevedendone un incremento delle percentuali attualmente previste, le riserve dei posti previste nelle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel Dipartimento dei Vigili del fuoco e nelle Amministrazioni dello Stato, per consentire maggiori sbocchi occupazionali al personale volontario in ferma breve delle Forze armate che abbia ultimato il proprio servizio senza demerito.

0/4672/3/4

Il Senato.

considerato che la ristrutturazione ormai da tempo avviata nelle Forze Armate ne ha già radicalmente mutato la struttura in funzione delle nuove tipologie di impiego che, per la prima volta, hanno visto lo strumento militare impiegato massicciamente e con carattere di continuità al di fuori del territorio nazionale ed in teatri operativi anche molto distanti dalla madre Patria;

atteso che l'impiego fuori dal territorio nazionale, in operazioni che presentano talvolta scenari operativi non facilmente prevedibili e al alto contenuto di rischio, richiede l'esclusivo utilizzo di personale volontario, adeguatamente addestrato e motivato;

visto che i volontari in ferma breve per l'impegno richiesto in servizio, attualmente previsto di tre anni, elevabili a domanda di ulteriori due anni, svolgono in tale periodo numerose operazioni fuori dal territorio nazionale che comportano oltre che elevati rischi e disagi, anche maggiori responsabilità, obblighi e doveri che la delicata situazione richiede;

ritenuto che gli sbocchi occupazionali previsti per i volontari in ferma breve dalla vigente normativa nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e delle Amministrazioni dello Stato risultano nel complesso decisamente insoddisfacenti alle reali esigenze occupazionali al termine della ferma di tale personale;

tenuto conto che i volontari in ferma breve costituiscono il vero punto nevralgico della professionalizzazione delle nostre Forze Armate in quanto ne assicurano la realizzazione;

considerato che la loro abnegazione al servizio debba essere adeguatamente riconosciuta e ricompensata dallo Stato che essi rappresentano e che è necessario costituire un «sistema paese» che integri le Forze Armate e società;

impegna il Governo

ad introdurre, con qualsiasi mezzo o forma ritenuti idonei, tutte le iniziative necessarie per garantire l'inserimento nel mondo del lavoro di tutti i volontari in ferma breve che termineranno il proprio servizio senza

demerito, prevedendo altresì agevolazioni fiscali a vantaggio dei datori di lavoro che assumeranno i predetti volontari.

In senso favorevole interviene il senatore PELLICINI, che pur propone una riformulazione all'ordine del giorno 0/4672/1/4, nel senso di sopprimere le parole «in ferma breve». Il relatore LORETO condivide l'osservazione del senatore Pellicini ed esprime avviso favorevole all'approvazione di esso. Ma il senatore MANCA non accoglie la proposta di modifica al suo ordine del giorno.

Con l'avviso favorevole del relatore LORETO, gli ordini del giorno sono quindi accolti dal sottosegretario MINNITI.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4672, assunto come testo base.

Il senatore RUSSO SPENA illustra gli emendamenti 1.1, 1.54, 1.79, 1.83, 1.99, 31.104 e 1.0.3.

Il senatore SEMENZATO illustra gli emendamenti da lui presentati, dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato inammissibili ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del regolamento, gli emendamenti 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.90, 1.95, 1.96, 1.97. Altresì il PRESIDENTE preannuncia la possibile preclusione di numerosi altri emendamenti in seguito all'esito del voto di alcuni emendamenti pilota.

Il senatore SEMENZATO si riserva in altra sede di manifestare contrarietà verso tale decisione presidenziale, che comprime i diritti del parlamentare.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 1.30, 1.55, 1.56, 1.77, 1.81, 1.82, 1.87, 1.93, 1.94.

Il senatore PERUZZOTTI illustra l'emendamento 1.85. Auspica che la discussione possa rivelarsi non inutile, bensì proficua, con l'approvazione di qualche emendamento in modo da rendere non solo virtuale la seduta odierna.

Esaurita l'illustrazione degli emendamenti, si apre una discussione.

Il senatore JACCHIA, preso spunto dagli interessanti emendamenti presentati dal senatore Gubert, rileva che l'asse portante dell'intero testo appare invero datato rispetto alle restanti esperienze degli Stati europei (ad eccezione della Germania, che non ha rinunciato, pur restringendola, alla coscrizione obbligatoria). Lamenta poi una eccessiva genericità nella formulazione dei commi dell'articolo 1.

Il senatore PELLICINI dichiara di apprezzare il livello dell'odierno dibattito che verte sulle linee portanti del Nuovo modello di difesa. Condivide l'impostazione di fondo del testo in esame e ne sottolinea l'urgenza.

Il senatore TABLADINI ricorda le parole di recente profferite in Commissione Difesa dal Ministro della Difesa in ordine alla volontà della maggioranza di non modificare il testo in titolo, quale risultante dall'approvazione della Camera dei deputati. Reputa doveroso difendere la dignità del Senato e invita i senatori di maggioranza a esplicitare i reali intendimenti, ossia se sono coincidenti con le parole del Ministro.

Il senatore PALOMBO contesta la connessione – da taluno ipotizzata – fra l'iter del Servizio volontario e quello del Servizio civile. Manifesta forte perplessità sulla copertura finanziaria del provvedimento e teme che gli scorsi stanziamenti possano incidere negativamente sull'operatività dell'emananda legge.

Il relatore LORETO intervenendo sulla globalità degli emendamenti presentati all'articolo 1 condivide in termini astratti l'idea della perfettibilità del testo in esame, ma reputa preferibile varare una buona legge, ancorché non ottima, e manifesta fiducia nella capacità taumaturgica dei decreti delegati che da essa scaturiscono. Pertanto, rilevate anche le grandi aspettative presso l'opinione pubblica, auspica la sollecita approvazione del testo senza modificazioni.

In senso adesivo si esprime anche il sottosegretario MINNITI.

Il senatore SEMENZATO, stante l'assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.1.

Il PRESIDENTE, prima che inizino le dichiarazioni di voto, sospende la seduta per i concomitanti impegni dell'Aula e rende noto che essa riprenderà alle ore 20,30.

La seduta, sospesa alle ore 16.30, riprende alle ore 20,30.

Il senatore SEMENZATO interviene per dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 1.1.

Posto ai voti, esso è respinto.

Si procede alla votazione dell'emendamento 1.2, per il quale il Presidente ricorda che l'eventuale reiezione determinerà la decadenza degli emendamenti 1.2-bis, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.25,

1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.43, 1.51, 1.52, 1.53 e 1.58.

Il senatore SEMENZATO interviene per dichiarazione di voto favorevole, argomentando con una maggiore rispondenza e fedeltà al testo costituzionale rispetto alla formulazione adottata dalla Camera dei deputati.

Il senatore PELLICINI prende la parola per annunciare invece il voto contrario della sua parte politica.

Posto ai voti, con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, esso è respinto.

Si procede quindi all'esame dell'emendamento 1.22, che è respinto.

Il Presidente fa proprio l'emendamento 1.30, stante l'assenza del proponente, senatore Gubert. Posto ai voti, con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, esso è respinto.

Si procede quindi all'esame dell'emendamento 1.36. Il senatore SE-MENZATO interviene per dichiarazione di voto favorevole. Posto ai voti, con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, esso è respinto.

Si procede quindi all'esame dell'emendamento 1.37. Il senatore SE-MENZATO interviene per dichiarazione di voto favorevole. Posto ai voti, con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, esso è respinto.

Si procede quindi all'esame dell'emendamento 1.38. Il senatore SE-MENZATO interviene per dichiarazione di voto favorevole. Posto ai voti, con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, esso è respinto.

Si procede quindi all'esame dell'emendamento 1.39. Il senatore SE-MENZATO interviene per dichiarazione di voto favorevole. Posto ai voti, con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, esso è respinto.

Si procede quindi all'esame dell'emendamento 1.40. Il senatore SE-MENZATO interviene per dichiarazione di voto favorevole. Posto ai voti, con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, esso è respinto.

Si procede quindi all'esame dell'emendamento 1.41. Il senatore SE-MENZATO interviene per dichiarazione di voto favorevole. Posto ai voti, con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, esso è respinto.

Si procede quindi all'esame dell'emendamento 1.42. Il senatore SE-MENZATO interviene per dichiarazione di voto favorevole. Posto ai voti, con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, esso è respinto.

Si procede quindi all'esame dell'emendamento 1.50. Il senatore SE-MENZATO annuncia il voto favorevole della sua parte politica. Posto ai voti, con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, esso è respinto.

Il PRESIDENTE fa proprio, stante l'assenza dei proponenti, senatori Russo Spena, Cò e Crippa, l'emendamento 1.54, che, posto ai voti, con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si procede quindi all'esame dell'emendamento 1.55 Il senatore SE-MENZATO annuncia il voto favorevole della sua parte politica. Posto ai voti, con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, esso è respinto.

Si procede quindi all'esame dell'emendamento 1.56. Il senatore GU-BERT annuncia il voto favorevole della sua parte politica, mentre il senatore PELLICINI interviene in senso contrario. Posto ai voti, con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, esso è respinto.

Si procede all'esame dell'emendamento 1.57. I senatori SEMEN-ZATO, GUBERT e PELLICINI annunciano il voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi. Posto ai voti, con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, esso è respinto.

Si procede all'esame dell'emendamento 1.59. Il PRESIDENTE rende noto che l'eventuale reiezione dell'emendamento determinerà la decadenza degli emendamenti 1.74, 1.75, 1.76 e 1.80. Il senatore SEMENZATO, annuncia il voto favorevole della sua parte politica, sottolineando l'opportuno richiamo al ruolo delle Nazioni Unite. Posto ai voti, con l'avviso contrario del relatore e del Governo, esso è respinto.

Il senatore VIVIANI, preso spunto dalla natura ripetitiva delle dichiarazioni di voto del collega Semenzato, propone di deliberare nel senso di ridurre ad un minuto le dichiarazioni di voto prima di ogni votazione.

Il PRESIDENTE non accoglie la proposta, ricordando la disposizione di cui all'articolo 109, comma 2 del Regolamento, in forza della quale «un senatore per ciascun Gruppo ha facoltà, prima di ogni votazione, di fare

una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza». Ritiene di non porre in votazione una richiesta distorsiva della norma scritta.

Non si procede all'esame dell'emendamento 1.60, giacchè ritirato dal proponente, senatore Semenzato.

Si procede all'esame dell'emendamento 1.61, pur ritirato dal proponente, senatore Semenzato, ma fatto proprio dal senatore Forcieri.

Il PRESIDENTE fa presente che l'eventuale reiezione determinerà la decadenza degli emendamenti 1.63, 1.65, 1.66, 1.68, 1.69, 1.72, 1.73 e 1.79.

I senatori SEMENZATO e GUBERT annunciano il voto favorevole della loro parte politica. Il senatore FORCIERI annuncia il proprio voto in senso contrario, difendendo la formulazione originaria dell'articolo 4 di cui al testo base. Posto ai voti, con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, esso è respinto.

Il senatore SEMENZATO rende noto di ritirare i restanti emendamenti da lui presentati.

Il senatore GUBERT ritira l'emendamento 1.77.

Si procede alla votazione dell'emendamento 1.79. Il PRESIDENTE fa proprio, stante l'assenza dei proponenti, l'emendamento che, posto ai voti, con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore GUBERT dà per illustrato l'emendamento 1.81 che posto ai voti, con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 1.82, che, posto ai voti, con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si procede all'esame dell'emendamento 1.83. Il PRESIDENTE fa proprio l'emendamento, stante l'assenza dei proponenti. Posto ai voti, con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si procede all'esame dell'emendamento 1.85. Il PRESIDENTE fa proprio l'emendamento, stante l'assenza dei proponenti. Posto ai voti, con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto. Il senatore GUBERT dà per illustrato l'emendamento 1.87 che, con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si procede all'esame dell'emendamento 1.93. Il senatore GUBERT dà per illustrato l'emendamento che, con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si procede all'esame dell'emendamento 1.94. Il senatore GUBERT lo illustra.

Il senatore FORCIERI reputa non del tutto infondata la dichiarazione del proponente e lo invita quindi a ritirarlo per ripresentarne il contenuto in Aula sotto forma di ordine del giorno.

Il Sottosegretario MINNITI condivide la proposta del senatore Forcieri.

Il senatore GUBERT ritira quindi l'emendamento 1.94.

Si procede all'esame dell'emendamento 1.99 che il PRESIDENTE, stante l'assenza dei proponenti, fa proprio, rinunciando però ad illustrarlo. Posto ai voti, con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si procede all'esame dell'emendamento 1.104 che il PRESIDENTE, stante l'assenza dei proponenti, fa proprio, rinunciando però ad illustrarlo. Posto ai voti, con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Esaurito l'esame degli emendamenti all'articolo 1, si procede all'esame del residuo emendamento aggiuntivo di un articolo che, stante l'assenza dei proponenti è fatto proprio dal Presidente. Posto ai voti, con l'avviso contrario del relatore e del Governo, esso è respinto.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 12 ottobre, alle ore 8,30, 14,30 e 20,30 e venerdì 13 ottobre alle ore 9 e alle ore 14,30 con all'ordine del giorno il disegno di legge n. 4672 e congiunti.

La seduta termina alle ore 21,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4672

Art. 1.

1.1

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Finalità della difesa nazionale)

- 1. La difesa nazionale ha lo scopo di garantire in modo permanente l'unità della Repubblica, la sovranità, l'indipendenza e l'integrità dello Stato, il libero esercizio dei poteri costituzionali, la protezione della vita e dell'incolumità dei cittadini.
- 2. L'organizzazione della difesa nazionale è conforme ai principi fissati dall'articolo 11 della Costituzione, ed è regolata dalle leggi dello Stato, dai trattati internazionali di cui il Parlamento abbia autorizzato la ratifica ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, nonché dalla carta delle Nazioni Unite.

1.2

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

- 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
- 2. Il loro ordinamento e le loro attività si informano ai principi costituzionali.
- 3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di

pubbliche calamità ed operano a supporto della pace, secondo le norme ed i principi del diritto internazionale, in conformità alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte».

1.2-bis

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)

- 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
- 2. Il loro ordinamento e le loro attività si informano ai principi costituzionali.
- 3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità ed operano a sostegno della pace, secondo le norme ed i principi del diritto internazionale, in conformità alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte».

1.3 Semenzato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

- 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
- 2. Il loro ordinamento e le loro attività si informano ai principi costituzionali.
- 3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità, partecipano alle missioni internazionali di pace, secondo le norme ed i principi del diritto internazionale, in conformità alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte».

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)

- 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
- 2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alla Costituzione.
- 3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità e partecipano alle operazioni di mantenimento e imposizione della pace, in conformità alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

1.5

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

- 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
- 2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione.
- 3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità e partecipano alle operazioni di mantenimento e imposizione della pace, nel rispetto delle norme e dei principi del diritto internazionale, in conformità alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)

- 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
- 2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alla Costituzione.
- 3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità e partecipano alle operazioni di mantenimento e imposizione della pace, su mandato delle Nazioni Unite».

1.7

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

- 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
- 2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alla Costituzione.
- 3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità e partecipano alle operazioni di mantenimento e imposizione della pace, secondo quanto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite».

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)

- 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
- 2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alla Costituzione.
- 3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità e partecipano alle operazioni di mantenimento della pace, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite».

1.9

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

- 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
- 2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alla Costituzione.
- 3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nei casi di pubbliche calamità ed operano a fini di pace, su mandato delle Organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte».

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)

- 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
- 2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alla Costituzione.
- 3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità ed operano a supporto della pace, su mandato delle Nazioni Unite».

1.11

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

- 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
- 2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alla Costituzione.
- 3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità ed operano a supporto della pace, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite».

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)

- 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
- 2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione.
- 3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità ed operano a supporto della pace, su mandato delle Organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte».

1.13

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

- 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
- 2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione.
- 3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità ed operano a supporto della pace, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite».

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)

- 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
- 2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione.
- 3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità ed operano a supporto della pace, secondo le norme e i principi del diritto internazionale, in conformità alle determinazioni delle Nazioni Unite».

1.15

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)

- 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
- 2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione.
- 3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità ed operano a supporto della pace, ai sensi dell'articolo 5 del Trattato di Washington del 4 aprile 1949, ratificato con legge 1º agosto 1949, n. 465 e dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, ratificata con legge 17 agosto 1957, n. 848».

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)

- 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
- 2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione.
- 3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità ed operano a supporto della pace, ai sensi del Trattato di Washington del 4 aprile 1949 e della Carta delle Nazioni Unite».

1.17

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)

- 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
- 2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione.
- 3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità ed operano a supporto della pace, secondo le norme e i principi del diritto internazionale, su mandato delle Nazioni Unite».

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)

- 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
- 2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alla Costituzione.
- 3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità e concorrono altresì alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionale, in conformità alle norme e ai principi del diritto internazionale e all'articolo 11 della Costituzione».

1.19

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)

- 1. Le Forze armate sono al servizio dello Stato.
- 2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alla Costituzione.
- 3. Esse assicurano la difesa del territorio dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità e concorrono altresì alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionale, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite».

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)

- 1. Le Forze armate sono al servizio dello Stato.
- 2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alla Costituzione.
- 3. Esse assicurano la difesa territoriale, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità e concorrono altresì alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionale, su mandato delle Nazioni Unite».

1.21

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1..

(Compiti delle Forze armate)

- 1. Le Forze armate svolgono i compiti previsti dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382.
- 2. Le Forze armate operano inoltre all'estero a tutela della pace e della sicurezza, in conformità al diritto internazionale ed alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

1.22

SEMENZATO

Sopprimere il comma 1.

SEMENZATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge».

Conseguentemente è soppresso il comma 2.

1.24

SEMENZATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alle norme e ai principi del diritto internazionale, agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge».

Conseguentemente è soppresso il comma 2.

Conseguentemente inoltre, al comma 4, il periodo «alle regole del diritto internazionale ed» è soppresso.

1.25

SEMENZATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alle norme e ai principi del diritto internazionale, alla Carta delle Nazioni Unite, alla Costituzione e alla legge».

Conseguentemente è abolito il comma 2.

Conseguentemente inoltre, al comma 4, il periodo «alle regole del diritto internazionale ed» è soppresso.

SEMENZATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alle regole del diritto internazionale, alla Carta delle Nazioni Unite, agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge».

Conseguentemente è abolito il comma 2.

Conseguentemente inoltre, al comma 4, il periodo «alle regole del diritto internazionale ed» è soppresso.

1.27

SEMENZATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alle norme e ai principi del diritto internazionale, alla Costituzione e alla legge».

Conseguentemente è soppresso il comma 2.

Conseguentemente inoltre, al comma 4, il periodo «alle regole del diritto internazionale ed» è soppresso.

1.28

SEMENZATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alla Carta delle Nazioni Unite, alla Costituzione e alla legge».

Conseguentemente è soppresso il comma 2.

SEMENZATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alla Carta delle Nazioni Unite, agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge».

Conseguentemente è soppresso il comma 2.

1.30

GUBERT

Al comma 1, dopo le parole «della Repubblica» aggiungere le seguenti parole «e dell'Unione Europea».

1.31

SEMENZATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'ordinamento e le attività delle Forze armate sono conformi alle norme e ai principi di diritto internazionale, agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge».

Conseguentemente, al comma 4, il periodo «alle regole del diritto internazionale ed» è soppresso.

1.32

SEMENZATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'ordinamento e le attività delle Forze armate sono conformi alle norme e ai principi di diritto internazionale, alla Costituzione e alla legge».

Conseguentemente, al comma 4, il periodo «alle regole del diritto internazionale ed» è soppresso.

SEMENZATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'ordinamento e le attività delle Forze armate sono conformi alla Carta delle Nazioni Unite, agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge».

1.34

SEMENZATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'ordinamento e le attività delle Forze armate sono conformi alla Carta delle Nazioni Unite, alla Costituzione e alla legge».

1.35

SEMENZATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'ordinamento e le attività delle Forze armate sono conformi alla Carta delle Nazioni Unite, al Trattato di Washington del 1949, alla Costituzione e alla legge».

1.36

SEMENZATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'ordinamento e le attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11, 15, 17, 18, 21, 39, 52 e 54 della Costituzione e alla legge».

SEMENZATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'ordinamento e le attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11, 17, 18, 21, 39, 52 e 54 della Costituzione e alla legge».

1.38

SEMENZATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'ordinamento e le attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11, 15, 18, 21, 39, 52 e 54 della Costituzione e alla legge».

1.39

SEMENZATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'ordinamento e le attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11, 15, 17, 21, 39, 52 e 54 della Costituzione e alla legge».

1.40

SEMENZATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'ordinamento e le attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11, 15, 17, 18, 39, 52 e 54 della Costituzione e alla legge».

1.41

SEMENZATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'ordinamento e le attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11, 15, 17, 18, 21, 52 e 54 della Costituzione e alla legge».

SEMENZATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'ordinamento e le attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11, 15, 17, 18, 21, 39, e 52 della Costituzione e alla legge».

1.43

SEMENZATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'ordinamento delle Forze armate è conforme agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge».

1.44

SEMENZATO

Al comma 3, sopprimere la parola: «prioritario».

1.45

SEMENZATO

Al comma 3, sostituire la parola: «prioritario» con la seguente: «principale».

1.46

SEMENZATO

Al comma 3, dopo la parola: «difesa» inserire le seguenti parole: «del territorio».

SEMENZATO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Forze armate assicurano la difesa del territorio dello Stato».

1.48

SEMENZATO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Forze armate assicurano prioritariamente la difesa dello Stato».

1.49

SEMENZATO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Forze armate assicurano la difesa dello Stato».

1.50

SEMENZATO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Compito prioritario delle Forze armate è concorrere a garantire l'unità della Repubblica, la sovranità, indipendenza e integrità dello Stato, il libero esercizio dei poteri costituzionali, la protezione della vita e dell'incolumità dei cittadini».

1.51

SEMENZATO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Forze armate assicurano la difesa dello Stato e contribuiscono alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionale, in conformità alle regole del diritto internazionale, su mandato delle Nazioni Unite».

Conseguentemente il comma 4 è abrogato.

SEMENZATO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Forze armate assicurano la difesa dello Stato e contribuiscono alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionale, in conformità alle norme e ai principi del diritto internazionale, su mandato delle Nazioni Unite».

Conseguentemente il comma 4 è abrogato.

1.53

SEMENZATO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Forze armate assicurano la difesa dello Stato e concorrono alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionale, su mandato delle Nazioni Unite».

Conseguentemente il comma 4 è abrogato.

1.54

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 3, sostituire le parole: «la difesa dello Stato» con le seguenti: «concorrere a garantire l'unità della Repubblica, la sovranità, l'indipendenza e l'integrità dello Stato, il libero esercizio dei poteri costituzionali, la protezione della vita e dell'incolumità dei cittadini».

1.55

GUBERT

Al comma 3, sostituire le parole: «dello Stato» con le seguenti: «della popolazione e del territorio dello Stato italiano».

GUBERT

Al comma 3, sostituire le parole: «dello Stato» con le seguenti: «della Patria».

1.57

SEMENZATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le Forze armate concorrono, assieme ai volontari del Servizio civile nazionale, al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte».

E conseguentemente all'articolo 2, lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) volontari del Servizio civile nazionale;».

1.58

SEMENZATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le Forze armate concorrono al fine della realizzazione della pace e della sicurezza internazionale, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite e all'articolo 11 della Costituzione».

1.59

SEMENZATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le Forze armate operano a fini di pace, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite e all'articolo 11 della Costituzione».

SEMENZATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le Forze armate partecipano altresì alle operazioni multinazionali di mantenimento e imposizione della pace, in conformità alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

1.61

SEMENZATO, FORCIERI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le Forze armate partecipano altresì alle operazioni multinazionali di supporto della pace, in conformità alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

1.62

SEMENZATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le Forze armate partecipano altresì alle operazioni multilaterali di mantenimento e imposizione della pace, in conformità alle determinazioni delle Nazioni Unite».

1.63

SEMENZATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le Forze armate partecipano altresì alle missioni multinazionali di pace, in conformità alle determinazioni delle Nazioni Unite».

SEMENZATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le Forze armate partecipano altresì alle missioni internazionali di pace, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite».

1.65

SEMENZATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le Forze armate partecipano altresì alle operazioni di supporto della pace, in conformità alle determinazioni delle Nazioni Unite».

1.66

SEMENZATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le Forze armate partecipano altresì alle operazioni multinazionali di pace, in conformità alle determinazioni delle Nazioni Unite, nel rispetto delle norme e dei principi del diritto internazionale umanitario».

1.67

SEMENZATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le Forze armate partecipano altresì alle operazioni multinazionali di mantenimento e imposizione della pace, su mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

SEMENZATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le Forze armate partecipano altresì alle operazioni di supporto della pace, su mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

1.69

SEMENZATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le Forze armate partecipano altresì alle missioni multinazionali di pace, su mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

1.70

SEMENZATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le Forze armate partecipano altresì alle operazioni di supporto della pace, su mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nel rispetto delle norme e dei principi del diritto internazionale umanitario».

......

1.71

SEMENZATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le Forze armate partecipano altresì alle operazioni di mantenimento e imposizione della pace, su mandato delle Nazioni Unite».

SEMENZATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le Forze armate partecipano altresì alle operazioni di supporto della pace, su mandato delle Nazioni Unite».

1.73

SEMENZATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le Forze armate partecipano altresì alle missioni multinazionali di pace, su mandato delle Nazioni Unite, nel rispetto delle norme e dei principi di diritto internazionale umanitario».

1.74

SEMENZATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le Forze armate concorrono altresì alla realizzazione della pace e della sicurezza, ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite».

1.75

SEMENZATO

Al comma 4, sostituire il periodo da: «e della sicurezza» fino a: «fa parte» con il seguente: «in conformità alle regole del diritto internazionale, alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte e all'articolo 11 della Costituzione».

1.76

SEMENZATO

Al comma 4, sostituire il periodo da: «e della sicurezza» fino a: «fa parte» con il seguente: «in conformità alle norme e ai principi del diritto internazionale, alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte e all'articolo 11 della Costituzione».

GUBERT

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte».

1.78

SEMENZATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le Forze armate concorrono, assieme ai volontari del Servizio civile nazionale, al fine della realizzazione della pace e della sicurezza internazionale, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite e all'articolo 11 della Costituzione».

E conseguentemente all'articolo 2, lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) volontari del Servizio civile nazionale;».

1.79

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 4, premettere le parole: «Nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 11 della Costituzione e dalla Carta delle Nazioni unite».

1.80

SEMENZATO

Al comma 4, sostituire il periodo da: «e della sicurezza» fino a: «fa parte» con il seguente: «in conformità alle regole del diritto internazionale, alle deliberazioni delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte e all'articolo 11 della Costituzione».

1.81

GUBERT

Al comma 4, sostituire le parole «ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte» con le seguenti: «ed alle obbligazioni contratte dall'Italia con l'adesione a organizzazioni internazionali».

GUBERT

Al comma 4, dopo la parola «internazionali» inserire le parole «e sovranazionali».

1.83

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Forze armate non possono comunque partecipare ad atti di aggressione verso paesi sovrani o a bombardamenti indiscriminati che possono pregiudicare deliberatamente l'incolumità delle popolazioni civili».

1.84

SEMENZATO

Sopprimere il comma 5.

1.85

PERUZZOTTI, TABLADINI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le Forze Armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed alla protezione civile del territorio e della popolazione nazionale, nonché, in presenza delle opportune deliberazioni del Governo e del Parlamento, allo svolgimento di interventi di protezione civile a beneficio di Stati esteri».

1.86

SEMENZATO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità».

	_
1	07
•	~ /

GUBERT

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e».

1.88

SEMENZATO

Al comma 5, sostituire le parole: «libere istituzioni» *con le seguenti:* «istituzioni democratiche».

1.89

SEMENZATO

Al comma 5, sostituire le parole: «libere istituzioni» con le seguenti: «istituzioni repubblicane».

1.90

SEMENZATO

Al comma 5, dopo la parola: «svolgono » inserire le seguenti: «, in base alla legge,».

1.91

SEMENZATO

Al comma 5 sopprimere il periodo da: «e in altri» fino a: «urgenza».

1.92

SEMENZATO

Al comma 5, sostituire le parole: «delle libere istituzioni» con le seguenti: «del libero esercizio dei poteri costituzionali».

GUBERT

Al comma 5, sostituire le parole «concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni» con le seguenti: «concorrono a garantire il rispetto dei diritti di libertà e di democrazia costituzionalmente protetti».

1.94

Gubert

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza»

1.95

SEMENZATO

Al comma 5, dopo le parole: «compiti specifici» inserire le parole: «definiti dalla legge».

1.96

SEMENZATO

Al comma 5, sostituire le parole: «casi di straordinaria» con le se-guenti: «casi straordinari di».

1.97

SEMENZATO

Al comma 5, sostituire le parole: «casi di straordinaria» con le se-guenti: «casi eccezionali di».

1.98

SEMENZATO

Sopprimere il comma 6.

1	\mathbf{n}
	uu

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Identico.

1.100

SEMENZATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le Forze armate sono organizzate su base professionale. L'obbligo di leva permane nei casi previsti dalla presente legge».

1.101

SEMENZATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le Forze armate sono organizzate su base professionale. Per i cittadini di sesso maschile, l'obbligo di prestare servizio di leva è limitato ai casi previsti dalla presente legge».

1.102

SEMENZATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le Forze armate sono organizzate su base professionale. Il servizio militare è obbligatorio nei casi previsti dalla presente legge».

1.103

SEMENZATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le Forze armate sono organizzate su base volontaria. L'obbligo di leva permane nei casi previsti dalla presente legge».

Russo Spena, Cò, Crippa

Al comma 6, sostituire le parole da: «su base obbligatoria» fino alla fine del comma con le seguenti: «in base agli obblighi sanciti dall'articolo 52 della Costituzione e regolamentati dalla presente legge».

1.105

SEMENZATO

Al comma 6, sostituire il periodo da: «obbligatoria» fino a: «presente legge» con il seguente: «professionale e, limitatamente ai casi straordinari di cui all'articolo 2 della presente legge, su base obbligatoria».

1.106

SEMENZATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. In attuazione degli articoli 39 e 52 della Costituzione gli appartenenti alle Forze armate hanno il diritto di associarsi in sindacati. Gli appartenenti alle Forze armate non esercitano il diritto di sciopero o azioni sostitutive di esso che possano pregiudicare le esigenze di servizio. L'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382 è abrogato».

1.107

SEMENZATO

Al comma 7, sostituire le parole: «L'articolo 1 della legge 11 luglio 1978» con le seguenti: «Gli articoli 1 e 8 della legge 11 luglio 1978».

1.0.1

SEMENZATO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Finalità del servizio civile volontario)

- 1. È istituito il servizio civile volontario con le seguenti finalità:
- a) intervenire in favore delle fasce più povere e disagiate della popolazione e sviluppare solidarietà verso di esse;
- b) fornire sostegno all'integrazione degli immigrati e dei nuovi cittadini;
- c) promuovere attività di utilità sociale nel campo ambientale, dei beni culturali, della sicurezza cittadina;
- d) costituire uno specifico settore denominato «servizio civile per la pace», al fine di garantire una presenza non armata e nonviolenta nell'ambito di crisi internazionali e delle missioni umanitarie, delle attività di cooperazione allo sviluppo e di azione internazionale della società civile;
- e) sviluppare la formazione civica e professionale dei partecipanti».

1.0.2

SEMENZATO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Principi e finalità)

- 1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:
- *a)* concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;
- b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
- c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
- d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;

e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero».

1.0.3

Russo Spena, Cò, Crippa

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Composizione della difesa nazionale)

1. La struttura della difesa nazionale si articola in una componente armata, costituita dalle Forze armate e dai corpi militari dello Stato nonché dalle formazioni mobilitate, ed una componente non armata, costituita da strutture operative dell'organizzazione della difesa popolare non violenta».

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000 290^a Seduta

Presidenza del Presidente COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto di ripartizione della quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2000 (n. 768) (Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore Guido DE MARTINO, il quale osserva che lo schema di regolamento all'esame reca l'utilizzazione di risorse per un importo pari a 82 miliardi, sul totale di 200 miliardi originariamente stanziato in bilancio, che risulta parzialmente utilizzato per la copertura finanziaria del decreto-legge relativo alla missione internazionale di pace in Albania. Rispetto agli anni precedenti, si rileva pertanto un'utilizzazione minore delle risorse in questione al di fuori delle procedure previste dalla legge n. 222 del 1985, e conseguentemente si ha una maggiore disponibilità di risorse da ripartire con lo schema di decreto in esame. Rileva peraltro che l'utilizzazione effettuata con il citato provvedimento d'urgenza, pur ponendosi al di fuori delle procedure previste per il riparto delle risorse in questione, rientra dal punto di vista sostanziale nelle finalità previste dalla legge per il suddetto riparto. Sottolinea quindi che l'approvazione definitiva del decreto è da intendersi comunque subordinata all'approvazione della legge di assestamento, che reca variazioni dello stanziamento di bilancio utilizzato.

Il relatore evidenzia quindi che lo schema di decreto in esame testimonia l'affinamento e la maggiore trasparenza delle procedure di riparto rispetto alle esperienze degli anni precedenti, in quanto esso tiene conto in misura significativa del fruttuoso confronto dialettico instauratosi in passato tra il Governo e il Parlamento, con il risultato non tanto di una limitazione della discrezionalità dell'Esecutivo, quanto di una maggiore trasparenza e certezza dei criteri e degli obiettivi assunti. In particolare, lo schema in esame evidenzia un aumento del numero dei soggetti interessati all'erogazione dei finanziamenti, il che rappresenta a suo avviso un risultato positivo, pur risolvendosi inevitabilmente in un ampliamento dei margini di discrezionalità nella selezione degli interventi ammessi al finanziamento. Ritiene peraltro che tale discrezionalità sia stata usata dal Governo, in linea di massima, secondo criteri di equità. Su un totale di 655 domande validamente presentate, risultano ammessi al finanziamento 9 interventi relativi a calamità naturali, un intervento concernente l'assistenza ai rifugiati e 110 interventi relativi a beni culturali. Sottolinea quindi che alla documentazione allegata sono stati acclusi ulteriori elementi conoscitivi relativi all'attività istruttoria preliminare delle Amministrazioni competenti, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per l'ammissione al finanziamento, anche sulla base di una direttiva della Presidenza del Consiglio che invitava le Amministrazioni al puntuale rispetto di una serie di criteri. Dopo aver rilevato la novità del finanziamento relativo all'attuazione del progetto pilota per l'assistenza ai rifugiati, si sofferma brevemente sugli interventi per calamità naturali e nel settore dei beni culturali. Riguardo a questi ultimi, dopo aver sottolineato le obiettive difficoltà di selezione a fronte dell'ingente numero di domande presentate, osserva che il Governo ha utilizzato, ai fini della ripartizione degli interventi per aree geografiche, parametri metodologici oggettivamente definiti.

Dopo aver formulato una valutazione ampiamente positiva del contenuto dello schema in esame, il relatore passa quindi a segnalare alcuni aspetti critici dello stesso. In primo luogo, evidenzia l'assenza di un elenco completo delle domande pervenute, la cui conoscenza ritiene utile per valutare con maggiore cognizione di causa le ragioni dell'esclusione di talune iniziative: ciò soprattutto con riferimento agli interventi per i beni culturali, in considerazione del mancato accoglimento di numerose domande da ritenere senz'altro meritevoli di attenzione. Evidenzia quindi la mancanza della rendicontazione dei risultati ottenuti a seguito delle erogazioni effettuate nei precedenti esercizi finanziari: tale documentazione consentirebbe infatti al Parlamento di verificare l'efficacia dei finanziamenti in passato concessi, utile anche ai fini delle nuove decisioni da assumere.

Con riguardo alla ripartizione delle risorse per calamità naturali, non sembra essere stato tenuto conto di esigenze di equilibrio territoriale come per gli interventi relativi ai beni culturali, rilevandosi una eccessiva penalizzazione delle aree meridionali. Richiama quindi l'esigenza di prevedere interventi per la fame nel mondo, che del resto costituirebbero la finalizzazione prioritaria delle risorse in questione secondo l'impianto della legge n. 222 del 1985. Sottolinea infine l'esigenza di puntuali chiarimenti del Governo circa l'attuazione dell'articolo 49 della legge n. 222, che prevede una Commissione paritetica nominata dal Governo e dalla Confe-

renza episcopale italiana, con il compito di procedere triennalmente al conguaglio delle risorse assegnate nel periodo di riferimento e alle necessarie modifiche. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire informazioni circa l'istituzione e l'attività di tale Commissione. In conclusione ribadisce il proprio parere positivo sullo schema di decreto in esame, con le osservazioni precedentemente formulate.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore FERRANTE si associa alle considerazioni svolte dal relatore, esprimendo una valutazione sostanzialmente positiva del provvedimento in esame. Ribadisce peraltro la necessità, già evidenziata dal relatore, di acquisire l'elenco completo delle domande di ammissione ai finanziamenti, e in particolare delle iniziative non incluse nel riparto, nonostante il parere positivo formulato dalle Amministrazioni competenti. Tali ulteriori elementi conoscitivi consentirebbero infatti al Parlamento una valutazione più completa e informata delle scelte operate dal Governo, anche ai fini di una puntuale verifica del rispetto dei criteri oggettivi e soggettivi stabiliti nel regolamento procedurale relativo alla ripartizione delle risorse in questione.

Interviene quindi il senatore MARINO, il quale – dopo essersi associato alle osservazioni formulate dal relatore - evidenzia l'esigenza di un puntuale chiarimento da parte del Governo circa i criteri utilizzati per il riparto delle risorse, con particolare riferimento all'algoritmo in base al quale è stata effettuata la distribuzione territoriale. Ritiene altresì utile l'acquisizione dell'elenco completo delle domande di ammissione ai finanziamenti pervenute. Si sofferma quindi sulla mancata definizione di interventi per la fame nel mondo, sottolineando la mancata osservanza, sotto questo aspetto, del disposto dell'articolo 48 della legge n. 222, e richiamando gli impegni assunti dal nostro Paese a livello internazionale per un contributo al Fondo per l'alimentazione. Nell'imminenza del summit internazionale dedicato a tali problemi, appare necessario che l'Italia onori gli impegni a suo tempo assunti, eventualmente prevedendo l'appostazione delle necessarie risorse nella legge finanziaria. Dichiarandosi favorevole alla verifica dei risultati conseguiti con i finanziamenti relativi ai precedenti esercizi, richiama il notevole valore culturale dell'Istituto di studi filosofici di Napoli, evidenziando che la domanda di finanziamento proposta riguarda interventi diversi da quelli oggetto del finanziamento ottenuto nello scorso anno, il quale era specificamente vincolato al recupero del patrimonio librario dell'Istituto.

Il senatore PIZZINATO evidenzia la necessità di disporre di informazioni sui risultati e sull'efficacia dei finanziamenti erogati nei precedenti esercizi, così come di una maggiore trasparenza circa il complesso delle domande validamente presentate, ai fini di una puntuale verifica delle ragioni dell'esclusione di talune di esse, nonostante il favorevole avviso

delle Amministrazioni competenti. Dopo aver richiamato l'esigenza di prevedere interventi per la fame nel mondo, eventualmente nel contesto della manovra finanziaria, si sofferma su alcune questioni specifiche. In particolare, chiede di conoscere i motivi dell'esclusione dal finanziamento del progetto proposto dalla Fondazione archivio storico del movimento operaio e democratico, per il restauro della ingente collezione di materiale fotografico e cinematografico, di indiscutibile valore culturale. Ritiene altresì meritevole di una positiva considerazione il progetto scientifico predisposto dall'Università di Bari per la conservazione dei reperti preistorici di Altamura.

Il senatore FIGURELLI ritiene condivisibile l'indirizzo indicato dal relatore, soffermandosi in particolare sulla novità costituita dalla direttiva del Presidente del Consiglio che detta i criteri di esame e selezione delle istanze di contributo. Ritiene che l'esame parlamentare debba verificare la coerenza dell'elenco degli interventi finanziati rispetto alle indicazioni contenute in tale direttiva. Oltre ad evidenziare alcune problematiche che richiedono una rivisitazione delle norme regolamentari, la direttiva sollecita la concentrazione degli interventi su un numero ridotto di progetti, evitando ripartizioni a pioggia; esprime altresì apprezzamento per le indicazioni relative ai criteri di valutazione degli interventi sui beni culturali, che devono privilegiare progetti di incontrovertibile rilievo ed escludere progetti che riguardino l'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti. Condivide infine i rilievi del relatore sulla coerenza complessiva della documentazione trasmessa e sulla utilità di possibili integrazioni informative.

Il senatore VIVIANI ritiene che lo schema in esame testimonia che lo strumento adottato per la ripartizione della quota statale dell'8 per mille appare inadeguato rispetto alle finalità per cui è stato disegnato, anche perché la destinazione prioritaria del finanziamento ad interventi straordinari ed eccezionali rende aleatoria l'entità delle risorse destinate alle altre finalità: il numero delle domande non accolte risulta troppo elevato e poco comprensibile risulta l'esclusione delle domande non presentate entro i termini stabiliti, soprattutto per quelle provenienti dalla Pubblica Amministrazione. Nel sottolineare che gli interventi destinati al recupero dei beni culturali dovrebbero essere finanziati da altri strumenti, quali le entrate derivanti dal gioco del lotto, sottolinea conclusivamente che il divario tra le richieste presentate e quelle soddisfatte comporta una eccessiva discrezionalità e implica una selezione di progetti che sembra accontentare uniformemente sul territorio nazionale i soggetti coinvolti ma non rappresenta un criterio condivisibile di assegnazione delle risorse.

Il senatore MORO, dopo avere espresso apprezzamento per le linee generali dello schema di ripartizione in esame, sollecita chiarimenti da parte del Governo sull'intervento per la costituzione e la gestione di un sistema nazionale di accoglienza e assistenza ai rifugiati, in relazione al quale, a suo avviso, occorre valutare la coerenza rispetto alle finalità previste nel regolamento, anche tenuto conto che esistono specifiche leggi per il finanziamento di tali iniziative.

Il senatore AZZOLLINI concorda con l'opportunità di acquisire l'elenco dei progetti esclusi, soprattutto quelli per i quali vi è stato un parere favorevole dell'amministrazione competente, al fine di comprendere le motivazioni dell'esclusione di importanti progetti che richiederebbero a suo avviso una valutazione più attenta per l'indubitabile rilievo culturale delle iniziative. Si riferisce, in particolare, al restauro della chiesa di Santa Maria di Cesano e del relativo complesso monastico nel comune di Terlizzi e al progetto relativo ai reperti di Altamura, già segnalato dal senatore Pizzinato.

Il senatore CURTO, dopo aver sottolineato la necessità di acquisire indicazioni per chiarire i presupposti della deliberazione sullo schema in esame, fa presente che l'aumento del numero delle richieste rende inadeguati i criteri fino ad ora applicati per la selezione, in quanto caratterizzati da eccessivi margini di discrezionalità. Nel sottolineare che ciascun progetto presentato deve essere considerato rappresentativo di un interesse generale, sollecita una riflessione per una migliore definizione dei principi di selezione dei progetti. Sottolinea che la zona del Salento è stata penalizzata nell'assegnazione delle risorse, che non ha tenuto conto della specificità del territorio. Concorda con le osservazioni relative al progetto sul-l'Uomo di Altamura, il cui rilievo a livello nazionale è stato sottolineato anche negli interventi precedenti, sollecitando chiarimenti sul mancato inserimento nonostante il parere positivo da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il presidente COVIELLO si sofferma sul rapporto tra risorse destinate ad interventi relativi ai beni culturali e quelle per altri interventi, che tenuto conto degli interventi di finanziamento concernenti i beni culturali recentemente approvati, sembra eccessivamente sbilanciato a favore dei primi; condivide quindi l'esigenza di stabilire alcune priorità già indicate nel regolamento di attuazione, quali la fame nel mondo e la difesa del suolo. In relazione a tale ultimo aspetto, sollecita informazioni dei criteri di selezione dei progetti a fronte di situazioni di dissesto idrogeologico che, soprattutto nel Mezzogiorno, richiederebbero una maggiore assegnazione di risorse. Pur apprezzando la logica di ripartizione delle risorse a livello territoriale basata sui parametri della popolazione e del numero di domande e senza volersi in tal modo sostituire alla discrezionalità assegnata al Governo sulla scelta degli interventi, sollecita una riflessione sull'esclusione del progetto riguardante la Rocca di Bertinoro e il Museo delle civiltà e culture delle religioni del Libro nel territorio di Forlì, che ha ottenuto il parere favorevole del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(4817) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MORANDO sottolinea che si tratta del decreto-legge adottato dal Governo contestualmente alla presentazione della manovra finanziaria, per anticipare al 2000 alcune delle misure di sgravio fiscale previste dalla legge finanziaria per il 2001. Al riguardo, fa presente che in assenza di tale provvedimento la pressione fiscale per il 2000 aumenterebbe di circa mezzo punto percentuale, contrariamente a quanto previsto negli obiettivi di politica economica delineati nel corso degli ultimi esercizi. Il decreto-legge introduce, in particolare, modifiche agli scaglioni di reddito ed agli importi delle detrazioni (articolo 1), la sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli minerali (articolo 2), la riduzione dell'accisa sui carburanti per riscaldamento, sugli oli emulsionati, su altri oli minerali e carburanti (articoli 3, 4, 5 e 6); esso prevede, inoltre, l'attivazione di nuovi giochi da parte del Ministro delle finanze (articolo 7). L'onere relativo al 2000 derivante dalle citate disposizioni è stimato nella relazione tecnica in lire 13.145 miliardi, mentre negli esercizi 2001-2003 viene previsto un incremento di gettito crescente da 2.940 miliardi per il 2001, a 3.253 miliardi per il 2003, per effetto del meccanismo saldo-acconto e in relazione alle maggiori entrate attese dalla disposizione sui giochi. Nel rilevare che tali maggiori entrate vengono utilizzate per la copertura del disegno di legge finanziaria e tenuto conto che la Camera dei deputati si è già espressa sulla copertura di tale provvedimento, evidenzia che tali risorse non devono essere considerate idonee a fornire la copertura di eventuali emendamenti riferiti al decreto-legge in esame.

Evidenzia, poi, che la copertura finanziaria dell'onere del provvedimento per il 2000, è attuata a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, mediante richiamo all'articolo 1, comma 4, della legge finanziaria per il 2000. Tale disposizione prevede che le maggiori entrate realizzate nel 2000 rispetto alle previsioni, in quanto eccedenti rispetto a quelle necessarie alla realizzazione degli obiettivi sull'indebitamento netto della P.A. e sui saldi di finanza pubblica definiti dal DPEF, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che non debbano essere destinate al finanziamento di interventi per lo sviluppo o di situazioni di emergenza; la disposizione precisa, inoltre, che deve trattarsi delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e rinvia per la loro determinazione alla legge n. 133 del 1999, che prevedeva l'attribuzione di una delega legislativa al Governo per la restituzione delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale; tale delega legislativa non è stata peraltro esercitata dal Governo ed è al momento scaduta. Al riguardo, sottolinea che la citata norma di delega consente di individuare un criterio per determinare nell'ambito delle maggiori entrate la quota derivante dalla lotta all'evasione, prevedendo lo scorporo degli effetti dell'andamento delle grandezze macroeconomiche e degli interventi normativi, dall'incremento di gettito rispetto all'anno precedente; tenuto conto che non vi sono state significative innovazioni legislative nel corso dell'esercizio e delle ipotesi incorporate nelle previsioni di entrata per l'anno 2000, sottolinea come l'aumento di gettito evidenziato nelle tabelle informative, trasmesse al Parlamento in occasione del dibattito sulla Nota di aggiornamento al DPEF e sull'assestamento, sia riconducibile all'emersione di base imponibile, derivante da una più efficace attività dell'amministrazione finanziaria.

Sempre in merito alle modalità di copertura del decreto-legge in esame, ricorda che il comma 1 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 – che prevede le regole di copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese - fa riferimento alle maggiori entrate derivanti da modificazioni normative e non ad entrate a legislazione vigente, quali quelle richiamate nella clausola di copertura in esame; evidenzia, altresì, che il comma 4 dell'articolo 11 della medesima legge prevede che la legge finanziaria indichi la quota delle maggiori entrate utilizzabile per la copertura di nuove o maggiori spese e che tale disposizione ha consentito l'inserimento delle misure di riduzione della pressione fiscale contenute nella legge finanziaria per il 2000 e nel disegno di legge finanziaria del 2001. Ricorda, poi, che il comma 1 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 1999 reca una disposizione analoga, prevedendo che l'eventuale maggior gettito rispetto alle previsioni a legislazione vigente sia destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura di interventi in situazioni di emergenza, anche di tipo economico-finanziaria; la copertura del decreto-legge n. 383 del 1999, peraltro, rinvia al citato articolo 2, richiamando l'esigenza di neutralizzare gli effetti inflazionistici connessi con l'aumento del prezzo del petrolio.

Dopo aver evidenziato la differenza tra tale disposizione e quella di cui all'articolo 1, comma 4, della legge finanziaria per il 2000, sottolinea che, pur emergendo alcune perplessità (che peraltro non riguardano il provvedimento in esame) sulla coerenza tra tali disposizioni e le vigenti norme di contabilità, si impone l'esigenza di una riflessione più ampia sulle regole di copertura, in considerazione del diverso contesto di politica economica, connesso con il completamento del percorso di risanamento e con l'imminente raggiungimento del pareggio di bilancio. Ritiene, conclusivamente, che – una volta acquisite le necessarie indicazioni sul rispetto degli obiettivi di saldo per il 2000, che devono comunque rappresentare un impegno prioritario del Parlamento – la Commissione debba esprimersi in senso favorevole sulla copertura del provvedimento.

Rinvia, infine, alle osservazioni contenute nella nota di lettura del Servizio del bilancio sulle singole disposizioni, rispetto alle quali sollecita puntuali risposte da parte del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

FINANZE E TESORO (6a)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000

393^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Grandi.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(4817) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore CA-STELLANI il quale, dopo aver espresso rammarico per l'assenza di un so-stanziale confronto con l'opposizione sul contenuto del decreto-legge, ribadisce l'apprezzamento per gli obiettivi di politica tributaria e finanziaria delineati con la manovra di bilancio per il 2001. In particolare, egli sotto-linea con soddisfazione che il decreto-legge anticipa all'anno 2000 alcune delle misure agevolative più significative del disegno di legge finanziaria 2001 al fine di incrementare il reddito disponibile per le famiglie, attraverso l'erogazione di un acconto sulle operazioni di conguaglio.

In generale, egli ritiene che il rilevante incremento delle entrate rispetto alle stime sia da ascriversi essenzialmente al successo della riforma fiscale avviata nel 1996, che ha consentito l'emersione di base imponibile precedentemente sottratta al prelievo. Non si è trattato quindi di un aumento dell'imposizione fiscale, come erroneamente imputato al Governo dall'opposizione, bensì di un risultato conseguito prevalentemente sul fronte della lotta all'evasione fiscale.

Sempre in merito al provvedimento in esame, egli sottolinea poi il rilievo delle disposizioni in materia energetica, con le quali si affronta in maniera apprezzabile la tematica delle tariffe, attraverso una manovra

che sterilizza in parte gli effetti inflazionistici dell'incremento dei prezzi petroliferi e, al contempo, riduce l'incidenza degli incrementi tariffari sui bilanci delle famiglie e delle imprese.

Dopo aver rilevato la contraddittorietà e genericità delle proposte formulate dall'opposizione sullo specifico tema dell'utilizzo delle maggiori entrate, egli sollecita il rappresentante del Governo a tener conto anche delle esigenze dei percettori di reddito minimo – per i quali non opera il meccanismo della detrazione di imposta – che risultano sostanzialmente esclusi dalle agevolazioni previste dal decreto-legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

394^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Grandi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di Regolamento recante: «Disciplina degli uffici di diretta collaborazione con l'Organo di direzione politica del Ministero delle finanze» (n. 762)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 ottobre scorso.

Il relatore MONTAGNA illustra uno schema di parere favorevole, osservando che appare opportuno introdurre l'onere di una motivazione circostanziata e documentata nel caso di ricorso a collaborazioni esterne; appare inoltre necessario definire con maggiore precisione e chiarezza gli emolumenti spettanti alle varie figure professionali costituenti la struttura di diretta collaborazione del Ministro. Nel redigere la versione definitiva del regolamento, andrebbero considerate poi le valutazioni espresse dalle organizzazioni sindacali.

Ulteriori osservazioni concernono l'appartenenza del Servizio consultivo ed ispettivo tributario agli uffici di diretta collaborazione del Ministro – quanto meno in riferimento alla funzione di studio e di analisi economica e normativa e alla funzione di vigilanza sull'operato della Guardia di finanza –, la esigenza di rivedere le funzioni degli uffici di segreteria dei Sottosegretari di Stato, nonché la soppressione dell'articolo 11, la cui disposizione appare in parte superflua e in parte incongrua. L'incongruenza consiste nel fatto che la revoca del personale in servizio presso gli attuali uffici è correlata alla entrata in vigore delle disposizioni del decreto, mentre invece potrebbe semmai trovare giustificazione, in un sistema di *spoil system*, collegando l'alternanza degli uffici alla sostituzione degli organi del vertice politico.

Interviene il sottosegretario GRANDI il quale, dopo aver dichiarato la disponibilità del Governo ad accogliere il parere nei termini illustrati dal relatore, preannuncia l'accoglimento delle osservazioni concernenti la copertura degli oneri, avendo ritenuto fondato il rilievo, già emerso in altra sede, circa la esigenza di modificare in tal senso il provvedimento.

Il presidente GUERZONI, anche in considerazione dell'aspetto da ultimo richiamato dal Sottosegretario, ricorda che anche la 5^a Commissione permanente è chiamata a formulare osservazioni sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(4817) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Intervenendo in discussione generale, il senatore VIGEVANI sottolinea come la opposizione parlamentare abbia sostanzialmente rinunciato al confronto sul merito del provvedimento, preferendo trincerarsi dietro giudizi di carattere propagandistico. Tale atteggiamento può esser fatto risalire alla difficoltà per il centro-destra di ammettere il successo della politica economica e finanziaria dei Governi di centro-sinistra, il cui compimento consente di programmare un'ampia azione di ridistribuzione del reddito, a favore sia delle imprese che delle famiglie. L'oratore considera pienamente legittima l'insistenza della maggioranza di Governo sui risultati raggiunti, sottolineando, che la manovra di bilancio per il 2001 consente di rispettare pienamente gli obiettivi di finanza pubblica e di avviare contemporaneamente una rilevante riduzione della pressione fiscale.

A giudizio dell'oratore, invece, appare elettoralistico il piano di riduzione del prelievo fiscale nei termini proposti dall'opposizione, fondato,

tra l'altro, su un'ipotesi di automatica copertura dei maggiori oneri tutto da verificare in sede teorica e giudicata pressochè irrealistica.

L'oratore contesta poi anche le critiche avanzate circa l'origine ed il carattere dell'incremento del gettito tributario registratosi nell'ultimo esercizio. Fermo restando che l'insieme degli elementi introdotti con la riforma fiscale ha contribuito a realizzare tale risultato, egli sottolinea in particolare il contributo recato nell'emersione di nuova base imponibile dalla unificazione delle basi imponibili ai fini fiscali e contributivi, dalla semplificazione degli adempimenti, dall'automatismo dei rimborsi nonché dall'introduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive. Anche il gettito dell'imposta sui *capital gains*, di entità certamente rilevante, va considerato tra i fattori che hanno generato l'incremento delle entrate.

Passando a commentare specificamente il decreto-legge, l'oratore sollecita il rappresentante del Governo ad evitare equivoci e fraintendimenti circa la reale portata delle riduzioni d'imposta previste, attesa la possibile sovrapposizione di interventi sulle aliquote delle imposte sui redditi per l'operare di centri decisionali diversi (Stato, Regioni e Comuni) in virtù del meccanismo di variazione delle aliquote di compartecipazione o delle addizionali.

In materia di fonti energetiche e prodotti petroliferi, pur apprezzando le misure previste nel decreto-legge, egli sottolinea l'esigenza di verificare la natura e la quantità dei profitti realizzati dalle grandi compagnie petrolifere in un periodo di ascesa dei prezzi dei prodotti petroliferi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

ISTRUZIONE (7^{a})

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000 464ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente BISCARDI indi del Presidente OSSICINI

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino e il sottosegretario per lo stesso Dicastero Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale sulle classi delle lauree universitarie specialistiche (n. 738)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MASULLO ritiene utile sottoporre alla Commissione il seguente schema di parere da lui predisposto quale contributo per il dibattito:

«La Commissione ha esaminato a norma dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, lo schema di decreto in titolo.

Premesse

Il Parlamento è chiamato ad esprimersi sul testo degli articoli del decreto e sull'elenco delle classi delle lauree specialistiche, e relative tabelle, non potendo ignorare il parere già espresso sia, ai sensi della suddetta norma, dal Consiglio universitario nazionale (CUN), sia quello espresso, ai sensi dell'articolo 1, punto b), del decreto del Presidente della

Repubblica 1º dicembre 1997, n. 491, dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), ambedue trasmessi in allegato dal Ministro.

Con il decreto in oggetto si compie il secondo passo nell'attuazione del nuovo ordinamento didattico universitario, a carattere autonomistico, configurato dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509. Nello sviluppo della *ratio* immanente a tale fonte normativa tendono oggettivamente a confliggere, come traspare dalle stesse osservazioni del CUN e del CNSU, da un lato l'esigenza di non comprimere il dichiarato indirizzo autonomistico, volto a sciogliere la dinamica differenziatrice della ricerca e dell'alta formazione dai vincoli delle ossificazioni accademiche, e perciò ad attribuire alle classi la massima ampiezza possibile e la minima pretesa di disciplinamento tassonomico; dall'altro lato l'esigenza di non svalutare le lauree triennali, riducendone la specificità formativa e professionale e facendone mere fasi propedeutiche delle lauree specialistiche, il che frustrerebbe il preminente obiettivo politico della riqualificazione e della diffusione dello studio universitario in funzione delle attuali tendenze evolutive della società e dell'economia.

Gli studi propri delle lauree specialistiche necessariamente si connotano per il loro essere destinati in modo preminente non alla formazione di competenze immediatamente utilizzabili nella pratica di professionalità pur importanti ma relativamente semplici, bensì alla maturazione delle articolate condizioni intellettuali della ricerca innovativa, indispensabili tanto allo sviluppo della scienza quanto all'esercizio di professionalità altamente complesse.

Ideale, da questo punto di vista, sarebbe la determinazione di classi caratterizzate da uno «specialismo» forte, autenticamente trasversale, in cui competenze disciplinari molto diverse concorressero nel perseguire obiettivi di esplorazione euristica innovativa e nell'elaborare corrispondenti metodologie di avanguardia, come nel decreto in oggetto si dà nel caso esemplare della classe n. 60 (Scienze cognitive).

Parere

La Commissione esprime parere complessivamente favorevole alla proposta di decreto in esame alle seguenti

condizioni:

- A) al fine di evitare confusioni con la classe delle lauree triennali definita come «Scienze e tecniche psicologiche», la classe n. 86 (Scienze psicologiche) venga denominata «Psicologia»;
- B) la tabella della classe n. 20 (Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica), così com'è formulata nella bozza del decreto, venga sostituita con la tabella proposta dal CUN, poiché sarebbe poco significativa una specializzazione in Filosofia ridotta al vagabondaggio tra costellazioni delle più varie discipline letterarie, sociologiche, storiche, assunte come formative «di base» e «caratterizzanti», e rimasta ferma nella sua più propria specificità alla minore formazione acquisita per la laurea triennale,

anziché essersi esercitata alla ricerca critica nell'assai complesso campo storico e teorico delle molte forme del sapere speculativo;

C) nella tabella della classe n. 64 (Scienze motorie preventive e adattative) e della classe n. 69 (Scienza e tecnica dello sport) va inserita tra le discipline «di base» o «caratterizzanti» la Neurologia, senza di cui evidentemente lo studio della motricità sarebbe impossibile.

Osservazioni

La Commissione ritiene altresì di dover esporre all'attenzione del Ministro le seguenti osservazioni, auspicando l'accoglimento delle istanze in esse espresse:

- 1) l'elencazione delle classi è preferibile avvenga non secondo un incerto e casuale ordine alfabetico ma con una ragionevole distribuzione per grandi regioni, affinché non solo risulti più comoda la consultazione, ma saltino più facilmente agli occhi consonanze e dissonanze, nonché opportunità di composizioni e scomposizioni, di accorpamenti e separazioni, di spostamenti riduzioni e incrementi nelle tabelle disciplinari;
- 2) non conviene che tra gli obiettivi formativi di alcune classi si trovi indicata l'attività di docenza e di ricerca, quasi che tale attività non sia costitutivamente un possibile traguardo di qualsiasi compiuto specialismo:
- 3) è desiderabile adottare, in ogni campo campo, il criterio di accorpare specialismi del fare e specialismi del gestire, dal momento che non può darsi vera capacità gestionale dove non esista pratica del fare;
- 4) per le considerazioni esposte nelle premesse è opportuna un'adeguata riduzione del numero delle classi che, così come risultano attualmente determinate, appaiono non poche volte o come cloni di un medesimo modello o come gelose riserve accademiche, sicché viene tradita l'ispirazione normativa delle classi come ampi contenitori, orizzonti entro cui possano ritrovarsi sotto un'unica denominazione generica molteplici corsi di laurea specialistica e non vengano soffocate preziose coimplicazioni di saperi.

Sono particolarmente degni di attenzione i seguenti casi:

- a) la classe n. 3 (Architettura del paesaggio) non nasconde la sua intricazione con la classe n. 37 (Ingegneria per l'ambiente e per il territorio) e la n. 51 (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale);
- b) la classe n. 10 (Cultura e metodologia per la società dell'informazione) è sufficientemente generica per non mantenere distinta da sé la gracile classe n. 11 (Disciplina della comunicazione sociale e istituzionale);
- c) la classe n. 42 (Lingue straniere applicate) non ha una caratterizzazione tale da giustificarne l'autonoma determinazione rispetto, da un lato, alla classe n. 18 (Scienze filologiche e letterarie dal medioevo all'età contemporanea) e, dall'altro lato alle classi n. 38 (Interpretariato di conferenza) e n. 104 (Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifico);

- d) la classe n. 68 (Educazione degli adulti e della formazione continua) e n. 85 (Scienze pedagogiche e della formazione) non presentano ragioni tali da non essere accorpate in una; e, al limite, neppure la classe n. 54 (Programmazione e formazione dei servizi educativi e formativi) potrebbe essere considerata separabile dalle due suddette;
- e) le classi n. 46 (Metodologie per la ricerca empirica delle scienze sociali) e n. 87 (Scienze sociologiche e sociologie applicate) sono con evidenza quasi coincidenti, anche perché non si comprende come si possano professare astratte metodologie separatamente dalla viva materia epistemica di cui le metodologie sono organi intrinseci;
- f) le classi n. 88 (Scienze statistiche demografiche e sociali) e n. 89 (Scienze statistiche economiche, finanziarie e attuariali) andrebbero accorpate, come propone il CUN, ma sotto la più corretta denominazione generale di «Scienze statistiche teoriche e applicate»;
- g) le classi n. 12 (Discipline dello spettacolo teatrale, cinematografico e televisivo) e n. 53 (Progettazione e sperimentazione nei settori delle comunicazioni visive e dello spettacolo) utilmente potrebbero fondersi in una sola sotto il titolo, che il CUN suggerisce, di «Scienze dello spettacolo teatrale, cinematografico e televisivo e della produzione e comunicazione artistica»;
- h) il CUN propone di ampliare la denominazione della classe n. 32 (Ingegneria energetica) integrandola nella formula di «Ingegneria energetica e nucleare» poiché fra le discipline della relativa tabella non mancano tre riferimenti al nucleare; tuttavia la complessa specificità del nucleare sembra esigere, più che l'estensione nominale della classe n. 32, la previsione di una classe a parte con una propria adeguata tabella;
- i) alla proposta emendativa del CUN di accorpare la classe n. 64 (Scienze delle attività motorie preventive ed adattative) e la classe n. 69 (Scienze e tecniche dello sport), appare preferibile la distinzione ministeriale, visto che la classe n. 64 ha un ben definito obiettivo di ricerca e di preparazione di tipo medico, cioè diagnostico e terapeutico, mentre la classe n. 69 ha come obiettivo la formazione di uno stretto supporto all'attività sportiva; semmai con la classe n. 69 potrebbe accorparsi la classe n. 50 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie);
- l) le tre distinte classi dedicate alla storia n. 93, Antica; n. 99, Medioevale; n. 100, Moderna vanno razionalmente ridotte a due, l'una per la storia antica e l'altra per le storie medioevale, moderna e contemporanea, poiché la più profonda differenza di contesti epistemici e di plessi metodologici si colloca tra l'antica, da una parte, e la medioevale, moderna e contemporanea dall'altra parte; appare invece opportuno conservare la classe n. 101 sotto la denominazione di «Studi europeistici e delle politiche e istituzioni dell'Unione europea»;
- m) la classe n. 21 (Giurisprudenza) finalizzata come essa appare alla formazione giuridica superiore, al cui conseguimento si riconosce la necessaria «consapevolezza dei risvolti culturali, pratici e di valore», non può ridursi ad un organico tabellare di pochi fondamentali settori di-

sciplinari esclusivamente giuridici ma dovrebbe prevedere tra le attività «caratterizzanti» e tra quelle «integrative» gli strumenti epistemici (storici, filosofici, psicologici, sociologici e antropologico-culturali) indispensabili alla maturazione della umanità critica del giurista;

- n) la classe n. 61 (Scienze della natura) è un contenitore tanto generico quanto poco dotato di nuclei di saperi, sufficienti per la costruzione di ben definite competenze specialistiche, e la stessa dichiarata «trasversalità» dei curricola in questo caso sembra, più che un criterio organizzativo forte, un segno di debolezza;
- *o)* la classe n. 55 (Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali) comprende in tabella, tra le attività formative «di base» e «caratterizzanti», troppe discipline giuridiche ed economiche, talune palesemente superflue, ed è priva di fondamentali discipline antropologico-culturali e filosofico-morali;
- *p)* nella tabella della classe n. 17 (Filologia e letteratura dell'antichità) risulta stranamente assente, tra le discipline «caratterizzanti», la Filosofia antica ossia lo studio delle categorie interpretative messe in gioco da una parte assai rilevante della letteratura dell'antichità;
- q) nella tabella della classe n. 18 (Scienze filologiche e letterarie dal medioevo all'età contemporanea) dovrebbero essere ragionevolmente inserite la Storia della filosofia e l'Estetica;
- r) nella tabella della classe n. 22 (Informatica per le discipline umanistiche) non possono non essere inserite tra le «caratterizzanti» la «Storia della filosofia» o la «Filosofia teoretica» o la «Filosofia morale», dal momento che anche le ricerche in questo campo sono investite dalle innovazioni informatiche e debbono pertanto a loro volta costituire parte integrante della competenza di una specializzazione informatica per le discipline umanistiche».

Nel presentare il suddetto schema il relatore sottolinea come egli abbia perseguito il fine non già di comprimere la discussione, piuttosto di recare ausilio ai lavori della Commissione, posto il termine davvero ravvicinato per l'espressione del parere. Un'esigenza di credibilità impone di dare sbocco al dibattito in corso con la formulazione di tale parere nel quale certo potranno essere introdotte le osservazioni che la Commissione ritenga più opportune.

Il presidente BISCARDI dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore LORENZI rammenta di avere stigmatizzato la presentazione di uno schema di parere da parte del relatore prima che avesse avuto luogo la discussione generale, già in occasione dell'esame da parte della Commissione dello schema di decreto ministeriale concernente il regolamento sull'autonomia didattica degli atenei. Prende peraltro atto delle precisazioni testé formulate dal medesimo relatore sullo schema ora in esame

e sulla possibilità – vi è da ritenere, in fatto assai limitata – di apportare ad esso correzioni ed integrazioni. In effetti, la valutazione da fornire sullo schema di decreto è - egli ritiene - fortemente critica, diversamente da quella relativa allo schema ministeriale sulle lauree aventi durata triennale, in ordine al quale egli espresse un giudizio positivo. Lo stesso relatore ha fatto tesoro di non poche annotazioni critiche, tuttavia in modo solo marginale, limitandosi a singole statuizioni o alla proposta di diverse denominazioni o accorpamenti, senza investire l'impianto generale del provvedimento. Per questo riguardo, nemmeno recepita può dirsi un'indicazione a carattere generale proveniente dal Consiglio universitario nazionale (CUN), circa un profilo essenziale che concerne la connessione tra un primo ed un secondo livello di formazione, rispettivamente professionale e, per così dire, dottorale. Tale dicotomico impianto, approvato in sede europea, reca insito un profondo significato culturale, dal quale lo schema si discosta in misura flagrante, cadendo così, inevitabilmente, nella proliferazione delle classi di lauree specialistiche, senza che, oltre tutto, sia in alcun modo chiaro come queste, al pari delle lauree aventi durata triennale, si raccordino con i settori scientifico-disciplinari.

Né quelli ricordati sono gli unici profili – egli prosegue – che alimentano un forte, reciso dissenso. Altri sono egualmente da richiamare, quale la svalutazione della regina delle scienze, la matematica, ridotta a un centesimo delle lauree specialistiche, dal momento che ad essa è dedicata una sola classe, secondo opzione tanto più sorprendente in quanto ricorre, quest'anno, altresì il Giubileo dei matematici, il quale dovrebbe rammemorare, nel suggestivo richiamo di un rapporto tra scienza e fede, l'indicazione di Galileo su quanto sia debitrice, nei riguardi della matematica, la capacità di leggere il gran libro dell'universo. In realtà, un così modesto riconoscimento, quale contenuto nello schema, del rilievo proprio della scienza matematica è frutto di una scelta culturale ben precisa, del tutto da ricusare in quanto omette le serrate interrelazioni che corrono tra tale attività di ricerca e numerosi altri ambiti di studi e disciplinari.

Su un più generale profilo, relativo alla complessiva strutturazione delle lauree specialistiche, è da rilevare come l'impostazione europea, emersa a Parigi e a Bologna in occasioni assai recenti, avrebbe dovuto condurre, se coerentemente seguita, al restringimento dell'insieme di lauree specialistiche rispetto a quello delle lauree, non già al suo allargamento. In altri termini, dalle 42 lauree avrebbe dovuto dipartirsi un dottorato, tale da insistere sulle aree scientifico-disciplinari, con lauree specialistiche indi differenzianti il percorso di studio. Invece di una slegata e confusa articolazione delle lauree specialistiche rispetto al tronco delle lauree triennali, dunque, avrebbe dovuto concepirsi un percorso unitario, in cui la laurea specialistica si ponesse come passaggio di specificazione del dottorato, senza cadere in una non condivisibile configurazione di essa alla stregua di mera continuazione del discorso professionalizzante, già tutto racchiuso nel percorso triennale iniziale. È pertanto da auspicare che la Commissione prenda in considerazione la proposta di un titolo dottorale riferito all'area scientifico-disciplinare, da articolare poi in un ulteriore profilo specialistico e in un titolo abilitante (denominabile ad esempio *master*), per una totale durata pari a tre anni. Tale soluzione, ch'egli già in passato ebbe a proporre in sede di riforma dei cicli di studio scolastico ed universitario, sarebbe ben più penetrante, riguardo al problematico rapporto tra laurea specialistica ed abilitazione, rispetto a quanto prefigurato dallo schema di decreto, sul quale pertanto egli ritiene di dover preannunziare parere negativo. Analogo orientamento egli esprime sullo schema di parere formulato dal relatore, che nonostante recepisca numerosi punti critici, finisce con l'accettare un'architettura del provvedimento lacunosa, in ordine ad una persuasiva scansione del discorso specialistico anche in relazione al momento abilitante e di passaggio alla professione.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI esprime compiacimento per la partecipazione ai lavori della Commissione del Ministro, il quale potrà certamente dare un contributo peculiare. Rammenta di avere suggerito, allorquando la Commissione condusse l'esame dello schema di decreto ministeriale relativo alle classi di laurea (nella seduta del 20 luglio scorso), l'istituzione di una classe di laurea nelle scienze demo-etno-antropologiche. Tale proposta peraltro non è stata raccolta dal Ministro, con una scelta in ordine alla quale egli esprime un vivo rammarico, in quanto segna un impoverimento del mercato del lavoro qualificato e la mortificazione degli sforzi compiuti da alcuni atenei per offrire uno spettro di conoscenze articolato e sensibile ai problemi di grande rilievo, per i quali l'approccio antropologico risulta essenziale.

Il ministro ZECCHINO precisa che criterio ispiratore, ai fini della redazione della stesura definitiva del citato decreto ministeriale relativo alle lauree, è stato l'accettazione di quei criteri che fossero stati concordemente indicati, in sede di espressione del parere, dai due rami del Parlamento.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI auspica che possano avere maggiore seguito le osservazioni che egli intende muovere sullo schema in esame, le quali, pur nell'apprezzamento per la previsione di una laurea specialistica in antropologia culturale ed etnologia, non possono non rilevare in modo fortemente critico lo scarso rilievo dato all'approccio demoetno-antropologico in alcune classi di lauree, per le quali pure esso risulta caratterizzante. Non può sfuggire, ad esempio, come il paesaggio non sia un fatto inerte, bensì sempre sostanziato culturalmente secondo traiettorie simboliche; come la storia sia conservazione di beni e memorie che reca insita una plasmazione culturale; come le lingue e lettere afro asiatiche implichino una riflessione sulle culture, propria dell'indagine etno-antropologica, pur se questa ha superato la tradizione ottocentesca che la voleva dipendente dalla collocazione geografica dell'oggetto di studio. Considerazioni di analogo tenore possono essere formulate circa lo spettacolo, la musicologia e i beni musicali. In conclusione, egli muove l'auspicio che il relatore e il Ministro diano prova di una valutazione equa dell'apporto specifico che le competenze di questo ambito di ricerca possono dare nella modulazione delle lauree specialistiche.

Il senatore ASCIUTTI lamenta anzitutto che la classe delle lauree specialistiche n. 84 (scienze matematiche) rechi la stessa denominazione della corrispondente classe delle lauree triennali, confermando così il sospetto di corsi di studio sostanzialmente ripetitivi, tanto più che le materie caratterizzanti della laurea specialistica non appaiono affatto in sintonia con tale settore disciplinare. Al contrario, più opportuna sarebbe stata la denominazione di «classe delle lauree specialistiche in matematica», a testimoniare una effettiva specializzazione.

Dopo aver criticato anche la denominazione della classe n. 22 (informatica per le discipline umanistiche), egli si sofferma sulle classi nn. 6, 7, 8, 9 e 58 (rispettivamente relative alle biotecnologie agrarie, industriali e farmaceutiche, mediche, veterinarie e alle scienze biologiche e biologiche applicate) che a suo giudizio corrispondono più a determinate esigenze di una parte della classe docente che a quelle effettive degli studenti. Lamenta altresì che, nell'ambito della biologica molecolare, non siano comprese la biologia applicata e la genetica.

Più in generale, dà atto al relatore Masullo di aver opportunamente messo in luce alcune delle contraddizioni insite nel provvedimento, cui potrebbero aggiungersi molte altre considerazioni di carattere tecnico sulle quali solo per ragioni di tempo non si sofferma. Auspica pertanto che il Governo voglia dedicare un'approfondita riflessione ai temi oggetto di maggiore disorientamento ed apportare significative correzioni allo schema in esame.

Il senatore PAPPALARDO, nel lamentare la ristrettezza dei tempi con cui la Commissione deve esprimersi su un atto di così grande rilievo, dichiara di concordare in linea di massima con lo schema di parere presentato dal relatore, su cui svolge tuttavia alcune considerazioni. Anzitutto, ritiene inappropriato definire «esemplare» il caso della classe n. 60 (Scienze cognitive): si tratta infatti di una classe che non solo reca una denominazione scarsamente caratterizzante (tutte le scienze sono infatti indubbiamente cognitive), ma che risulta altresì eccessivamente ampia nei contenuti anche rispetto al senz'altro condivisibile intento di evitare specialismi settoriali.

Egli auspica poi che sia superata la scissione fra classi vocate ad alte professionalità e classi vocate alla ricerca. Per quanto riguarda in particolare la formazione e l'insegnamento, invita a non precostituire soluzioni su cui non si sia ancora registrato il dovuto consenso. Citando a titolo di esempio le classi nn. 18 e 39, si augura altresì che non vengano istituite classi finalizzate esclusivamente al conseguimento della docenza.

Il senatore Pappalardo si sofferma quindi sul rapporto fra le classi delle lauree specialistiche e gli ordinamenti professionali. Pur nella consapevolezza che l'esame dell'atto in titolo non sia la sede per affrontare tale tematica, ritiene infatti che esso non debba neanche pregiudicare fin d'ora scelte future. Si interroga pertanto sull'opportunità di istituire, accanto alla classe n. 21 (Giurisprudenza), le classi nn. 65 e 66 (Scienze delle pubbliche amministrazioni e Scienze delle relazioni internazionali), che rappresentano branche settoriali del diritto.

Quanto infine alla denominazione della classe n. 19 (Filosofia e storia della scienza) si dichiara non pregiudizialmente contrario alla proposta del CUN di modificarla in «Epistomologia, logica e storia della scienza»; ritiene invece che, nei contenuti, la proposta del CUN tenda ad intrecciare inopportunamente profili filosofici e scientifici.

Auspica conclusivamente una particolare attenzione all'innovazione ed invita a tal fine ad evitare di restare ancorati alla valutazione dei profili professionali esistenti.

Il senatore MARRI, dopo aver sottolineato come anche oggi l'opposizione abbia recato un contributo determinante al raggiungimento del numero legale indispensabile per l'esame dell'atto in titolo, lamenta il ritardo con cui il Governo ha presentato lo schema di decreto alle Camere impedendo così un sereno e approfondito confronto parlamentare.

In una breve interruzione, il ministro ZECCHINO osserva che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni sugli atti del Governo è fissato dai Regolamenti parlamentari.

Il senatore MARRI, nel ribadire che all'opposizione non è comunque assicurato tempo sufficiente per l'approfondimento di tematiche di grande rilievo, dichiara di condividere le pesanti osservazioni e condizioni avanzate dal relatore nel suo schema di parere. Non condivide invece la valutazione favorevole sul complesso del provvedimento, al quale al contrario Alleanza Nazionale si oppone. A giudizio della sua parte politica le 104 classi delle lauree specialistiche individuate nello schema di decreto appaiono infatti eccessive rispetto alle 42 classi delle lauree triennali. Inoltre, riprendendo una indicazione del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), egli ritiene indispensabili stanziamenti aggiuntivi, dei quali non è stata tuttavia sottoposta al Parlamento la ripartizione.

Dopo essersi soffermato analiticamente su alcune classi di laurea a suo avviso meritevoli di modifiche (n. 55 – programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; n. 44 – medicina e chirurgia), egli si augura altresì che – ove mancanti – siano introdotti i settori BIO/11, BIO/13 e BIO/18 negli ambiti disciplinari relativi alle biotecnologie agrarie, industriali e farmaceutiche, mediche e veterinarie.

Conclusivamente, ribadisce la valutazione non favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sul provvedimento in esame.

Il senatore TONIOLLI rileva una contraddizione di fondo nello schema di decreto in esame, la cui struttura generale potrebbe anche essere condivisibile: esso non indirizza infatti i giovani verso una effettiva specializzazione ma, al contrario, sembra presupporre che tutti coloro i

quali abbiano intrapreso gli studi universitari finiscano con il proseguirli anche nell'ultimo segmento. In assenza cioè di un itinerario effettivamente professionalizzante, non vi sarà alcuna opzione, al conseguimento della laurea triennale, fra prosecuzione degli studi e avvio alle professioni, essendo scontata la permanenza nell'area universitaria. Ciò pare corrispondere più a protagonismi individuali che ad esigenze reali e testimonia la carenza di materie professionalizzanti nelle classi delle lauree triennali. Né vale a tal fine il rinvio all'autonomia universitaria che, anzi, nella vigenza del valore legale del titolo di studio, presenta addirittura profili discutibili.

In conclusione, manifesta un orientamento contrario all'atto in titolo.

Il senatore BISCARDI ricorda di aver presentato, insieme ai senatori Mele ed altri, un disegno di legge (A. S. n. 4730) per l'equiparazione del diploma triennale conseguito presso gli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) prima della riforma al diploma universitario in scienze motorie. Mentre le norme contenute negli articoli 2 e 3 di quel disegno di legge appaiono superate alla luce delle disposizioni transitorie e finali del regolamento 3 novembre 1999, n. 509, sull'autonomia didattica degli atenei, permane l'opportunità che – nel pieno riconoscimento dell'autonomia universitaria – gli atenei siano invitati a riconoscere i diplomi rilasciati dagli ISEF in diplomi universitari. Auspica pertanto l'accoglimento di un'osservazione in tal senso nel parere predisposto dal relatore o, quanto meno, assicurazioni da parte del Governo.

Il senatore RESCAGLIO, dopo essersi soffermato sull'importanza di riconoscere in primo luogo le esigenze di approfondimento degli studenti, dichiara di condividere pienamente le tre osservazioni contenute nello schema di parere del relatore. Invita altresì ad evitare duplicazioni di contenuti fra le classi delle lauree triennali e le classi delle lauree specialistiche che corrispondano sostanzialmente ad inopportuni protagonismi culturali.

Concluso il dibattito, replica il relatore MASULLO, il quale osserva in primo luogo come il carattere straordinariamente diversificato della materia in esame dia conto della estrema difficoltà di dare applicazione esaustiva e soddisfacente a qualsivoglia criterio. D'altra parte, lo schema di decreto in discussione non merita di essere caricato né dei problemi che provengono dal passato, né di quelle eventualità che la futura applicazione del principio autonomistico potrà recare. Una cosa è comunque sicura: il decreto, fondato come è sull'autonomia degli atenei, introduce un concetto di specialismo ben lontano da quello fino ad oggi corrente e che trovava nelle specializzazioni mediche la sua espressione più tipica. La nuova laurea triennale, poi, presenta un carattere sufficientemente generico da consentire l'innesto di una pluralità di lauree specialistiche, sì che non è affatto irragionevole che le classi relative alle seconde siano ben più numerose di quelle relative alle prime. In conclusione, il relatore

propone che la Commissione gli conferisca il mandato a redigere il testo del parere sulla base di quello da lui presentato, da integrare con taluni elementi emersi dal dibattito.

Il ministro ZECCHINO, replicando a sua volta, premette che il poco tempo disponibile all'esame parlamentare non dipende dal Governo, ma dalle regole che presiedono all'espressione del parere. Segnalata poi la estrema difficoltà di conseguire un generalizzato consenso su una materia così complessa, dichiara che il Governo ha comunque perseguito, nella elaborazione del testo in esame, l'obiettivo della sua piena coerenza con le coordinate già tracciate dal regolamento sull'autonomia didattica degli atenei (emanato con decreto ministeriale n.509 del 3 novembre 1999) e dal successivo decreto sulle classi delle lauree triennali. In relazione a ciò, va sottolineato come le lauree specialistiche non rappresentino affatto una prosecuzione automatica delle lauree triennali; del resto il regolamento sull'autonomia didattica prefigura, per le prime, modalità di accesso selezionato, che egli confida le università vogliano attivare secondo logiche di autonomia e competizione. Va quindi detto con chiarezza che la laurea specialistica sarà connotata da una partecipazione selezionata. Un altro principio ispiratore ravvisa nella laurea un tronco, dal quale si dipartono i numerosi rami delle lauree specialistiche. Per la individuazione di queste, i principi sono offerti dal regolamento sull'autonomia didattica, laddove afferma (articolo 3, comma 5) che la laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici e consente agli atenei di attivare una laurea specialistica solo a condizione di aver attivato una laurea triennale i cui crediti siano integralmente riconosciuti per la prima (articolo 9, comma 3). Per quanto riguarda invece il tema degli sbocchi, opportunamente il relatore non ne ha fatto menzione, dal momento che si tratta di materia autonoma, la cui disciplina dovrà essere concertata con il Ministero della giustizia e gli altri Dicasteri interessati. In conclusione, il Ministro dichiara piena disponibilità a tener conto dei pareri parlamentari, fermo restando che, di fronte ad indicazioni divergenti, il Governo non potrebbe privilegiare l'orientamento di una Camera rispetto a quello dell'altra e che comunque l'obiettivo sarà sempre quello di mantenere coerenza al sistema. Risponde da ultimo brevemente al senatore Biscardi che il problema del riconoscimento da offrire agli studi compiuti per ottenere i diplomi universitari sarà risolto alla luce dell'apposita norma dell'articolo 13, comma 3, del regolamento sull'autonomia. Desidera infine segnalare alla Commissione che il disegno di legge finanziaria 2001 pone in termini del tutto nuovi il cruciale problema delle risorse, assegnando 1200 miliardi aggiuntivi alla ricerca.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore MARRI annuncia il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale: talune giuste osservazioni del relatore avrebbero dovuto assumere la forma di condizioni poste al Governo e l'eccessivo numero di classi sembra rispondere più a interessi particolari che alle esigenze complessive del sistema formativo.

Dopo annunci di astensione rispettivamente del senatore ASCIUTTI per il Gruppo di Forza Italia e del senatore BRIGNONE per il Gruppo Lega Forza Nord Padania e previa verifica del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce al relatore il mandato a redigere il parere nei termini indicati.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000

399^a Seduta

Presidenza del Presidente PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Occhipinti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4755) *Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime* (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 settembre scorso.

Si passa all'esame degli articoli.

Il PRESIDENTE invita i senatori che hanno presentato emendamenti a darne illustrazione.

Il senatore BORNACIN rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.1.

Il relatore, senatore CARPINELLI, rinuncia all'illustrazione dell'emendamento 1.2 ed invita il senatore Bornacin a ritirare l'emendamento 1.1.

Il sottosegretario OCCHIPINTI, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2 ed invita a sua volta il senatore Bornacin a ritirare l'emendamento 1.1.

Il senatore BORNACIN ritira l'emendamento in questione.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 1.2 che risulta approvato. Posto ai voti, risulta del pari approvato l'articolo 1 nel testo modificato.

I presentatori rinunciano alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 2.2 e 2.3 e ricorda che l'emendamento 2.1 è stato presentato per rispondere alle condizioni poste dalla 5^a Commissione nel parere sul testo del provvedimento.

Il rappresentante del GOVERNO si associa ai pareri espressi dal relatore ed esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1.

Posto ai voti l'emendamento 2.1 è approvato. Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 2.2 e 2.3. Posto ai voti è quindi approvato l'articolo 2 nel testo modificato.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il RELATORE ricorda che l'emendamento 4.1 è stato da lui presentato per rispondere ad una condizione posta nel parere della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si rimette invece alle valutazioni del rappresentante del Governo sull'emendamento 4.2 ed invita il senatore Sarto a ritirare l'emendamento 4.3.

Il sottosegretario OCCHIPINTI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1, si rimette alle valutazioni della Commissione sull'emendamento 4.2 e si associa all'invito rivolto dal relatore al senatore Sarto sull'emendamento 4.3.

Il senatore SARTO ritira l'emendamento 4.3.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 4.1 e 4.2 sono approvati.

È quindi approvato l'articolo 4 nel testo modificato.

Il RELATORE ritira l'emendamento 4.0.1 ed illustra l'emendamento 4.0.2 nel nuovo testo, modificato, rispetto alla versione originaria al fine di dare attuazione alle indicazioni della Commissione bilancio. Ritira l'emendamento 4.0.3 ed esprime parere contrario sull'emendamento 4.0.4.

Il sottosegretario OCCHIPINTI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.0.2 (nuovo testo) e parere contrario sull'emendamento 4.0.4.

Posto ai voti l'emendamento 4.0.2 (nuovo testo) è approvato mentre è respinto l'emendamento 4.0.4.

Il senatore BALDINI illustra l'emendamento 5.0.1 sul quale il RE-LATORE si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario OCCHIPINTI esprime parere contrario in quanto la norma è estranea al provvedimento in esame.

Posto ai voti l'emendamento 5.0.1 è respinto.

Il senatore VEDOVATO fa propri gli emendamenti 5.0.2 e 5.0.3 rinunciando ad illustrarli.

Il RELATORE si rimette sui due emendamenti alle valutazioni del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario OCCHIPINTI esprime parere contrario sull'emendamento 5.0.2 e favorevole sull'emendamento 5.0.3.

Il senatore VEDOVATO ritira l'emendamento 5.0.2.

L'emendamento 5.0.3, posto ai voti, è approvato.

In sede di coordinamento, il RELATORE propone di inserire la norma contenuta nell'emendamento 5.0.3 all'articolo 3 del provvedimento inserendola, quale comma aggiuntivo, dopo il comma 2.

La Commissione approva la proposta.

Il senatore BORNACIN, intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale per una questione di responsabilità nei confronti del settore delle imprese marittime, sottolineando tuttavia come sarebbe stato opportuno arricchire il provvedimento con norme che invece sono state respinte.

Associandosi alle dichiarazioni del senatore Bornacin, il senatore BOSI annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore BALDINI esprime il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, che riconosce la necessità di approvare norme di sostegno al settore cantieristico ma esprime vivo rammarico per la bocciatura dell'emendamento relativo alle concessioni demaniali marittime che comunque rappresentano un problema, per come sono disciplinate, auspica al riguardo che il Governo se ne faccia realmente carico nella sede che riterrà più appropriata.

Il senatore VEDOVATO esprime il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo, sottolineando tuttavia che alcune questioni meritano un approfondimento che auspica potrà avvenire durante la discussione in Assemblea.

Il senatore MIGNONE, il senatore VERALDI e il senatore SARTO annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Il sottosegretario OCCHIPINTI esprime apprezzamento per l'unanimità raggiunta dalla Commissione nell'approvazione del provvedimento in esame.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore di riferire in Assemblea in termini favorevoli all'approvazione del disegno di legge n. 4755, con le modifiche da essa accolte.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4755

Art. 1.

1.1

Lauro, Germanà, Bornacin

Al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240» inserire le seguenti: «, che effettuino locazioni operative di navi».

1.2

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di durata decennale pari a lire 450 milioni annui a decorrere dall'anno 2000.».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «lire 89.000 milioni» con le seguenti: «lire 89.450 milioni» e, dopo le parole: «legge 30 novembre 1998, n. 413,» inserire le seguenti: «quanto a lire 450 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito della medesima unità previsionale di base 4.2.1.2 (cap. 7220) per l'anno 2000 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 novembre 1998, n. 413».

Art. 2.

2.1

IL RELATORE

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole «pari al» con le seguenti «fino al».

2.2

Lauro, Germanà, Bornacin

Al comma 2, dopo le parole: «reddito imponibile» inserire le se-guenti: «, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917».

2.3

Lauro, Germanà, Bornacin

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis Il provento di cui al comma precedente rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al n.1 di tale comma.».

Art. 4.

4.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge», inserire le seguenti «nei limiti finanziari indicati al comma 3 dell'articolo 2,».

4.2

SARTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le imprese che eseguono lavori di costruzione o di trasformazione navale nell'ambito degli investimenti di cui all'articolo 1 della presente legge sono tenute al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Nel caso in cui affidino parte delle lavorazioni in appalto, le medesime imprese sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 413, articolo 3, comma 6».

4.3

SARTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La concessione alle imprese armatoriali dei benefici di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge è subordinata al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Alla violazione delle medesime norme, accertata con condanna penale, consegue l'immediata decadenza dai suddetti benefici.».

4.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 27 febbraio 1998, n. 30)

- 1. La disposizione recata dall'articolo 4, comma 2, della legge 27 febbraio 1998, n. 30, deve intendersi nel senso che il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale è comprensivo anche delle plusvalenze realizzate mediante la cessione delle navi stesse.
- 2. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta versata, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in misura superiore a quella indicata nel comma precedente.
- 3. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione del primo comma si applica alle plusvalenze relative a navi che

siano rimaste iscritte nel Registro Internazionale per un periodo ininterrotto di almeno tre anni.».

4.0.2. (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Trasferimento dei compiti di attuazione degli interventi nel settore marittimo)

- 1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, a quelli di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, comma 1, ed all'articolo 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nonché a quelli di cui all'articolo 9 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione.
- 2. Agli oneri relativi agli interventi di cui al comma 1, si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa disposte a favore della Gestione Commissariale del Fondo Gestioni Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, considerando le autorizzazioni medesime corrispondentemente ridotte.
- 3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

4.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è sostituito dal seguente: «2. Al principio di cui al comma 1 può derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quanto la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale».

- 2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è sostituita dalla seguente: «1. Per la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 dovranno essere osservati i seguenti criteri, in deroga al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione.».
- 3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è inserito il seguente: «1-bis. Ai criteri indicati al comma 1, si può derogare con accordi sindacali nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».
- 4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è sostituito dal seguente: «3. Nella tabella di armamento della nave è posta annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione, non è richiesta la nazionalità italiana o comunitaria. L'autorità marittima, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore, nega le spedizioni alla nave il cui equipaggio sia composto non in conformità alla annotazione stessa. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto nella tabella di armamento della nave, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale.».

4.0.4

Lauro, Germanà, Bornacin

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 dicembre 1999, n. 522, sono eliminate le parole "..... per almeno il 50 per cento del loro impiego complessivo nell'anno" e "tra porti nazionali"».

Art. 5.

5.0.1

BALDINI, PICCIONI, GERMANÀ, TERRACINI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

- 1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente comma: "Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione".
- 2. L'articolo 45-bis del codice della navigazione è così modificato: sopprimere, dopo le parole: "Il concessionario", le seguenti parole: "in casi eccezionali e per periodi determinati"».

5.0.2

Forcieri, Petrucci

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

- 1. L'Armatore non perde i contributi di sua competenza per cause non di sua responsabilità ma legate al Cantiere (mancata ultimazione lavori entro il termine di 36 mesi dalla stipula del contratto), compreso il fallimento del cantiere.
- 2. I Cantieri devono essere iscritti all'Albo dei Costruttori Navali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, all'atto della firma del contratto di costruzione e non è influente, per le commesse già iniziate, se essa successivamente viene perduta.
- 3. La mancata ultimazione dei lavori di costruzione della nave entro i 36 mesi dalla stipula del contratto, qualora la nave venga comunque ultimata, non è motivo di decadenza dai contributi, tanto per l'Armatore quanto per il Cantiere, se il ritardo oltre tale termine non comporta modifiche all'aliquota di contributo a favore del cantiere, essendo il fallimento del Cantiere causa di forza maggiore per la proroga ultimazione lavori.
- 4. Il presente articolo ha natura interpretativa per cui si applica, con effetto retroattivo, alla legge 22 febbraio 1994, n. 132 e successive integrazioni e non comporta spese a carico dello Stato in quanto gli stanziamenti sono già stati impegnati nei precedenti provvedimenti a favore del settore».

5.0.3 Forcieri

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie e nei limiti degli stanziamenti già autorizzati da precedenti leggi, le operazioni di cui all'articolo 3 della presente legge sono ammissibili all'intervento del Fondo centrale di garanzia del credito navale di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000 374ª Seduta

Presidenza del Presidente SCIVOLETTO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'INEA, professor Francesco Adornato, accompagnato dalla dottoressa Annalisa Zezza, direttore generale dell'INEA, dalla dottoressa Maria Rosaria Pupo D'Andrea, dal dottor Roberto Henke e dal dottor Crescenzo Dell'Aquila, ricercatori dell'INEA.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul programma agricolo della Commissione europea in relazione alle prospettive di allargamento, del *Millennium Round* e del partenariato euromediterraneo: audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

Il presidente SCIVOLETTO, richiamate le precedenti audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva, dà la parola al professor Francesco Adornato – insediatosi oggi in qualità di Presidente dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria – cui rivolge parole di congratulazione e di benvenuto.

Il PRESIDENTE dell'INEA, professor Francesco Adornato, ricorda preliminarmente il ruolo più incisivo negli ultimi anni dell'Unione Europea (UE) nella liberalizzazione del commercio e nei processi di integrazione economica mondiali. L'Unione si è mossa su più fronti: su quello interno (con *Agenda 2000*), ha definito i criteri per attivare il processo di ampliamento ai paesi dell'Europa centro-orientale (PECO), sulla base dei principi della più generale politica comunitaria di coesione economica e sociale; contemporaneamente, si è messa in moto una revisione sostanziale delle politiche agricole, sia dell'intervento sui mercati che di quello strutturale. Sul fronte esterno, invece, l'attività dell'Unione europea ha ri-

guardato due dimensioni: l'una globale, l'altra regionale. Da una parte, infatti, l'Unione si sta attivando per lanciare un ciclo di negoziati nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) quanto più completo ed articolato possibile, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile tenendo conto delle esigenze e degli interessi dei paesi in via di sviluppo (PVS). Dall'altro, con la «nuova politica mediterranea», inaugurata con la Conferenza di Barcellona del 1995 (che si è tradotta nel progetto di creazione di un partenariato euromediterraneo), l'Unione europea sta rafforzando il blocco regionale dell'area mediterranea, con l'obiettivo, di lungo periodo, di realizzare progressivamente una zona di libero scambio.

Il relatore si sofferma su *Agenda 2000*, sottolineando come la crescente insostenibilità finanziaria e l'incompatibilità ambientale e, soprattutto, internazionale di una politica di sostegno illimitata hanno comportato la revisione dei principi stessi alla base degli interventi sui mercati comunitari, principi mai messi in discussione dalla firma del Trattato di Roma.

Il vero elemento di novità di Agenda 2000 è, a suo avviso, il superamento della funzione produttivistica affidata tradizionalmente all'agricoltura, e la valorizzazione del suo ruolo multifunzionale, cioè della sua funzione di produttrice di beni pubblici e di esternalità positive (quali la difesa del suolo, del paesaggio, delle tradizioni culturali, dello sviluppo rurale, dell'ambiente, della qualità, della tutela dei consumatori), proponendo un modello di agricoltura europea. Se, sul fronte interno, la nuova strumentazione della PAC non è andata oltre un generico approfondimento dell'approccio della riforma Mac Sharry (con la prosecuzione sulla strada del disaccoppiamento degli aiuti diretti), sul fronte esterno, il modello di agricoltura europeo costituirà invece la base della posizione negoziale comunitaria nelle trattative multilaterali sulla liberalizzazione del commercio in agricoltura, il che dovrebbe permettere all'Unione europea di assumere un ruolo più propositivo nell'ambito delle trattative dell'OMC, superando la posizione assunta nel precedente ciclo di negoziati a difesa di politiche di protezione dei mercati interni ormai non più sostenibile.

Passa quindi ad esaminare il tema dei PECO e dell'allargamento dell'Unione europea. Ricordati i paesi che hanno presentato domanda di adesione all'Unione europea (Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia ed Ungheria; a cui si sono poi aggiunte due isole del Mediterraneo, Malta e Cipro), osserva che con il loro ingresso nell'Unione europea si verificherà il più ambizioso progetto di integrazione e convergenza economica mai affrontato dall'Unione nella sua storia, con un aumento di circa un terzo della superficie totale dell'Unione europea ed un incremento solo leggermente inferiore della popolazione, mentre il PIL medio comunitario è destinato a diminuire del 16 per cento.

Il processo di allargamento ha tempi ovviamente non brevi: in un prima fase dovrebbero essere accettate le candidature di quei paesi (Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Estonia, Slovenia, Cipro) che meglio e prima degli altri hanno saputo adattarsi all'*acquis* comunitario, anche se,

al momento, non è stata ancora definita una data sicura dell'adesione. In campo agricolo, le esigenze comuni ai PECO per quanto riguarda il rispetto dell'acquis comunitario sono prevalentemente l'adeguamento alle norme fitosanitarie e veterinarie, la politica di sviluppo rurale, il raggiungimento di standard qualitativi più elevati per i prodotti alimentari ed il miglioramento delle strutture di produzione e commercializzazione. Agenda 2000 ha dedicato ampio spazio all'analisi dei punti di debolezza dei PECO e alla valutazione del possibile impatto dell'allargamento sul settore primario di questi paesi: per effetto dell'allargamento, nella media dell'Unione europea si modificherà in modo sensibile la distribuzione settoriale della forza lavoro a favore dell'agricoltura, ad un livello paragonabile al peso occupazionale che il settore aveva negli attuali membri dell'Unione europea molti anni addietro. La crescita della terra disponibile comporta invece una modifica di natura strutturale e permanente della capacità produttiva agricola dell'Unione europea, mentre il potenziale produttivo dei PECO è ben maggiore degli attuali risultati (frenati, prima, dalle inefficienze dell'agricoltura collettivizzata e, attualmente, dalla disarticolazione del processo di transizione economica), quindi con seri vincoli al mantenimento, in futuro, dello status quo delle attuali politiche di sostegno per il settore.

Il processo di adesione avviato pone quindi problemi non riconducibili a quelli incontrati nelle precedenti esperienze di allargamento della Comunità, il che fa attribuire grande rilevanza alla questione della presumibile data di ingresso dei PECO ed alla successione delle tappe dell'allargamento. Il rafforzamento dei pagamenti diretti (svincolati da una logica puramente compensativa) lascia pensare ad un orientamento della Commissione favorevole ad una loro estensione, ma con formule ancora da definire, ai futuri paesi membri. La discussione si era concentrata sulla opportunità o meno di estendere ai nuovi partner i pagamenti diretti proprio in base al fatto che essi erano stati introdotti dalla riforma Mac Sharry: l'ingresso dei PECO nell'Unione europea porta ora automaticamente ad un riallineamento verso l'alto dei prezzi interni di questi paesi, con un conseguente aumento di reddito per gli agricoltori, che quindi in teoria non avrebbero bisogno di alcuna compensazione. D'altra parte, su tali questioni, lo stesso Commissario Fischler ha dovuto in più occasioni ammettere che è difficile pensare ad una politica a «doppia velocità» all'interno dell'Unione europea, con un regime differenziato tra vecchi e nuovi membri. Sul fronte della competizione interna – prosegue l'oratore - i PECO sono più interessati alla politica dei mercati continentali, piuttosto che al sostegno ai prodotti mediterranei (con la sola eccezione dell'ortofrutta per la Polonia e, in misura minore, del vino per la Repubblica Ceca): il loro ingresso rafforza notevolmente il «blocco» continentale, a relativo svantaggio della sponda meridionale dell'Unione europea (che rischia di trovarsi ancora più in minoranza nella trattativa a difesa delle OCM mediterranee).

Non minori problemi sorgono poi sul fronte dello sviluppo strutturale dei PECO e dell'estensione ad essi delle politiche comunitarie per lo sviluppo rurale. In primo luogo, nei PECO la situazione strutturale del settore agricolo presenta ancora numerosi strascichi del sistema economico pianificato, in particolare per quanto riguarda la composizione fondiaria e lo sviluppo tecnologico. In secondo luogo, va sottolineato che la politica strutturale dell'Unione europea è di gran lunga più complessa di quella relativa alla gestione dei mercati. Mentre la seconda, infatti, si basa su meccanismi più o meno automatici di sostegno (anche se in effetti attenuati prima con la riforma Mac Sharry e poi con *Agenda 2000*), nel caso dello sviluppo rurale l'intervento si è basato su una intensa attività di programmazione finanziaria e degli interventi e di sviluppo delle istituzioni locali che porrà non pochi problemi ai nuovi entranti: la tradizionale struttura centralizzata delle economie dei PECO richiederà un notevole sforzo di *institutional building* per rinforzare il processo di decentramento istituzionale e per l'effettivo trasferimento di poteri dal livello centrale a quello locale.

Infine, non va trascurato l'aspetto sostanziale, della competizione sulle già scarse risorse per le politiche di sviluppo: nonostante le indicazioni emerse durante la Conferenza di Cork sullo sviluppo rurale in Europa, nel 1996, per un progressivo spostamento di risorse a favore delle politiche di sviluppo strutturale e a vantaggio delle aree rurali, anche nelle ultime previsioni finanziarie della Commissione dopo Agenda 2000, le politiche dei mercati continuano a svolgere la parte del leone rispetto agli impegni per le politiche strutturali (267 miliardi di euro per il periodo 2000-2006 contro appena 30 miliardi per lo sviluppo rurale nello stesso periodo): è chiaro pertanto che l'ingresso dei PECO, con le loro caratteristiche strutturali ed economiche, rappresenta un elemento di forte destabilizzazione nella distribuzione di fondi così esigui e si traduce in una modifica sostanziale degli indicatori, oggi utilizzati per individuare una serie di tipologie territoriali (aree svantaggiate, regioni ammissibili per gli obiettivi prioritari dello sviluppo). A questo proposito, il caso dell'Italia è emblematico, perché se ha poco da temere dall'ingresso dei PECO dal punto di vista della concorrenzialità sui mercati agricoli ed alimentari, ben diversa si presenta la situazione sul fronte degli aiuti allo sviluppo rurale, in quanto il prevedibile abbassamento del PIL pro capite medio comunitario potrebbe provocare la fuoriuscita dalle aree ammissibili di buona parte, se non di tutte, le regioni del Mezzogiorno italiano, con uno spostamento del baricentro della politica strutturale dell'Unione europea dal Mediterraneo comunitario (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia) alla regione centro-orientale (ex Germania dell'Est e PECO), facendo cadere in questo modo una delle principali giustificazioni del minore impegno sul fronte dei mercati per l'agricoltura dell'Europa meridionale.

Passando adesso ad una disamina degli accordi commerciali tra l'Unione europea ed i PECO, va detto che le relazioni sono regolate, nel quadro di un processo di progressiva integrazione commerciale, dai cosiddetti Accordi Europei di associazione, che costituiscono il presupposto per consentire ai paesi candidati di entrare a far parte del mercato comunitario. Richiamate le caratteristiche degli Accordi di associazione, che hanno natura preferenziale, carattere asimmetrico (in favore dei PECO) e durata illimitata, osserva che, nel complesso, per i prodotti agricoli, gli Accordi sono meno favorevoli ai PECO rispetto agli altri settori (le concessioni agricole hanno durata quinquennale, anziché decennale, ed inoltre, al termine dei cinque anni, è prevista non la completa abolizione dei dazi sui prodotti contingentati, ma solo una loro riduzione). Ciò nonostante, l'evoluzione degli scambi agricoli è stata ben più vantaggiosa per l'Unione europea, anche a causa dell'utilizzo limitato dei contingenti tariffari assegnati dall'Unione ai paesi associati: dall'analisi degli scambi agroalimentari tra Unione europea e PECO si evidenzia una crescente integrazione tra le due aree. L'analisi delle esportazioni dei PECO verso l'Unione europea mette in rilievo l'alta specificità degli scambi e quindi una scarsa competitività tra i singoli paesi candidati: la mancanza di una logica sistemica e la somiglianza dei flussi di commercio dei PECO con quelli dell'Unione europea è, nel complesso, piuttosto blanda, e, comunque, in crescita rispetto ai partner continentali dell'Unione europea, mentre rispetto ai paesi mediterranei, e, dunque, anche all'Italia, si mette in luce un maggior grado di complementarità tra i flussi.

In particolare, per quanto riguarda l'Italia, la «concorrenza» effettiva tra le nostre esportazioni e quelle dei PECO verso l'Unione europea può essere considerata piuttosto bassa (alla luce non solo dei valori assoluti del nostro export verso l'Unione, molto maggiori di quelli dei PECO, ma anche del basso livello di specializzazione fatto registrare dalle esportazioni dei PECO verso l'Unione europea per questi stessi comparti). Inoltre, il grado di complementarità dei flussi agroalimentari tra l'Italia e i PECO è piuttosto elevata, ed è basata su acquisti, da parte dell'Italia, di materie prime a basso valore aggiunto e di vendite, verso i PECO, di prodotti trasformati, a più alto valore aggiunto, e caratterizzati da una alta elasticità al reddito, il che per l'Italia rappresenta più una opportunità derivante dal notevole ampliamento del mercato di consumo dei prodotti tipici del «made in Italy» piuttosto che una minaccia per la competizione sui mercati interni all'Unione europea.

Più in generale – prosegue l'oratore – le dinamiche qui delineate andrebbero tenute in conto nello sviluppo del processo di adesione dei PECO all'Unione europea, per il disegno e l'implementazione di politiche di accompagnamento e di regolazione del processo stesso, ma anche più in generale, nella revisione della PAC e nella progettazione di nuove politiche di intervento settoriali (basti pensare alla riforma dell'OCM ortofrutta, che è un settore potenzialmente sensibile alla questione dell'allargamento).

Passa quindi ad esaminare l'Accordo sull'agricoltura del 1994 e le prospettive per il prossimo *round*. L'Accordo sull'agricoltura firmato a Marrakech nel 1994 prevede impegni in tre aree distinte: la riduzione in sei anni (dal 1995 al 2001) del 20 per cento del sostegno interno accordato ai produttori agricoli avente un impatto distorsivo sulla produzione e sugli scambi; l'espansione delle possibilità di accesso delle importazioni al mercato interno, attraverso la «tarifficazione» delle barriere non tariffarie; la

riduzione del 36 per cento, in sei anni, della spesa in sussidi all'esportazione e del 21 per cento del volume delle esportazioni sussidiate.

Le valutazioni espresse sui primi anni di implementazione dell'Accordo - prosegue l'oratore - sono unanimi nel ritenere praticamente nulla la capacità degli impegni in materia di sostegno interno di indurre modifiche alle politiche interne e, quindi, una riduzione del sostegno dei produttori agricoli e anche la «tarifficazione» dei prelievi variabili alle importazioni non ha sin qui determinato problemi significativi per l'Unione europea. Tuttavia, la «tarifficazione» rappresenta un punto rilevante e di non ritorno: infatti, una volta trasformate le barriere non tariffarie in dazi consolidati, la loro riduzione in misura da avere un qualche impatto significativo sui livelli di protezione commerciale è solo questione di tempo. Per l'Unione europea si sono, invece, manifestati problemi rilevanti relativamente agli impegni sulle esportazioni sussidiate per diversi prodotti (zucchero, carni bovine, carni avicole, uova, vino), sebbene sia soprattutto il vincolo sul volume ad essere più rilevante rispetto a quello sulla spesa in sussidi. Circa le prospettive, se il fallimento della conferenza di Seattle sembra aver allontanato l'idea di un negoziato globale, un round di negoziati OMC è comunque già iniziato. Dopo la fase di stallo seguita al fallimento di Seattle, a fine marzo 2000 i paesi aderenti all'OMC hanno concordato il calendario degli incontri successivi, con l'intesa di presentare le proposte iniziali entro dicembre 2000. Il gruppo di Cairns (costituito da paesi forti esportatori di prodotti agricoli, tra i quali troviamo Argentina, Australia, Brasile, Canada, Sudafrica) ha chiesto un ulteriore incontro nel gennaio 2001. La questione dei tempi non è secondaria; infatti, il periodo di implementazione dell'Accordo sull'Agricoltura scade nel 2001, e nel 2003 scade la cosiddetta «clausola di pace», prevista dall'articolo 13 dell'Accordo stesso (che sancisce che le misure applicate nel rispetto dell'Accordo del 1994, anche se contrarie a normative più generali, non possono essere oggetto di ritorsioni tariffarie o di controversie in seno all'OMC). I temi del nuovo round negoziale saranno determinati da come e quanto si deciderà di andare avanti sugli impegni introdotti con l'Accordo del 1994 e dalle questioni aperte nel corso dell'Uruguay round e che in esso non hanno trovato soluzione: tuttavia, saranno certamente oggetto di trattativa i temi del sostegno interno, dell'accesso ai mercati e dei sussidi alle esportazioni.

Per quel che riguarda il sostegno interno, nel prossimo ciclo di negoziati la prospettiva è di continuare sulla strada della riduzione, probabilmente di ammontare analogo a quello sancito nel 1994 (20 per cento in sei anni); tuttavia, una grossa novità potrebbe essere quella di imporre una riduzione del sostegno specifica, ovvero calcolata prodotto per prodotto e non in modo aggregato. Nondimeno, il vero scontro avverrà sulla ridefinizione delle cosiddette «scatole» (cioè sulla classificazione degli aiuti a seconda del loro impatto distorsivo sulla produzione e sul commercio). Gli USA e il gruppo di Cairns hanno l'esplicito obiettivo di eliminare la «scatola blu» (che è quella in cui ricadono i pagamenti compensativi introdotti con la riforma della PAC del 1992 e i pagamenti per ettaro/

capo previsti da *Agenda 2000*), mentre l'Unione europea sostiene come il mantenimento dei principi legati alle cosiddette «scatola verde» e «scatola blu» sia un elemento essenziale della politica di riduzione del sostegno interno. La Commissione, inoltre, sostiene che la riforma della PAC del 1992 ha comportato uno spostamento dal sostegno del prezzo a pagamenti accettati nella «scatola blu», migliorando l'orientamento al mercato delle decisioni dei produttori, così come confermato anche da un recente studio dell'OCSE. Poiché la riforma della PAC approvata con *Agenda 2000* si muove nella stessa direzione, la Commissione si attende che i pagamenti ricadenti nella «scatola blu» continuino ad essere uno strumento importante nella riforma della politica agraria.

Se, da una parte, la linea adottata dall'Unione europea nell'ambito delle trattative agricole si basa sulla difesa di alcuni principi sanciti dall'Uruguay round e ritenuti di fondamentale importanza nell'implementazione dell'Accordo sull'Agricoltura (quali, appunto, la scatola blu, la clausola di pace, la clausola speciale di salvaguardia), dall'altra, la vera novità è rappresentata dalla richiesta del Consiglio Europeo del riconoscimento dei cosiddetti «non trade concerns», le componenti non commerciali associate al carattere «multifunzionale» dell'agricoltura, ed in particolare del modello di agricoltura europeo in base alle decisioni prese con Agenda 2000.

Sul tema dell'accesso ai mercati, il presidente Adornato ritiene assai probabile che si procederà ad una ulteriore riduzione dei dazi consolidati, sebbene non vi sia certezza sulle modalità di implementazione. Riguardo a tale questione, l'Unione europea riconosce che la riduzione delle barriere commerciali è un processo destinato a continuare, ed è dunque disposta a negoziare ulteriori abbassamenti di tali barriere, tenuto presente, tuttavia, che tale processo è più avanzato in alcuni settori agricoli rispetto ad altri.

Relativamente ai sussidi alle esportazioni, mentre molti paesi esportatori, propongono l'eliminazione completa e la proibizione in futuro di tutte le sovvenzioni alle esportazioni, così come definite nell'Accordo del 1994, l'Unione europea, al contrario, è disposta a prendere in considerazione solo una ulteriore riduzione dei sussidi alle esportazioni, purché tutte le altre forme di sostegno (crediti alle esportazioni, aiuti alimentari e monopoli d'esportazione) che, di fatto, finiscono con l'assicurare agli esportatori gli stessi vantaggi assicurati dai sussidi diretti, siano trattate allo stesso modo. In definitiva, l'Unione europea riconosce l'importanza dell'ulteriore liberalizzazione ed espansione del commercio dei prodotti agricoli. Tuttavia, il Consiglio ribadisce che l'obiettivo a lungo termine di una «graduale sostanziale riduzione delle forme di sostegno e protezione è un *processo in atto*», confermando la «volontà di continuare a sviluppare il modello di agricoltura europeo esistente basato sulla multifunzionalità».

La posizione italiana rispecchia pienamente quella espressa dal Consiglio agricolo ed ha contribuito alla costruzione della posizione negoziale comunitaria. In particolare, riguardo al sistema di protezione relativo ai sussidi alle esportazioni e alle regole di accesso ai mercati, l'Italia chiede

di tener conto delle disparità attualmente esistenti tra i prodotti agricoli europei. L'ulteriore processo di liberalizzazione deve procedere, dunque, nei settori in cui sono applicati elevati livelli di sostegno e protezione, mentre nessuna ulteriore concessione deve essere fatta nei settori che sono già altamente esposti alla concorrenza internazionale (colture mediterranee). L'ampiezza del nuovo *round* determinerà la gamma delle questioni da inserire nella trattativa agricola: se partiranno negoziati specifici su questioni come barriere tecniche, regole sulla concorrenza, clausole sociali, standard ambientali e diritti di proprietà, è possibile che alcuni temi rilevanti per l'agricoltura vengano regolamentati nell'ambito di accordi separati, con una valenza più generale; se invece dovesse prevalere l'idea di limitare l'agenda complessiva del nuovo round alla sola trattativa agricola, appare difficile pensare che temi come l'uso degli ormoni, la diffusione degli organismi geneticamente modificati (OGM), il commercio di Stato, la tutela dei prodotti tipici possano restare fuori da tale trattativa.

Alcune questioni, in particolare, sono oggetto di forte discussione.

Relativamente agli *standard* di prodotto, già regolamentati nell'ambito dell'Uruguay round in due Accordi, il principale motivo di disaccordo tra USA e UE è relativo alla richiesta europea di far valere standard nazionali, giustificati sulla base del cosiddetto «principio di precauzione», secondo cui la percezione di un rischio, anche se non dimostrata da un'adeguata evidenza scientifica, dovrebbe comunque consentire l'adozione di misure restrittive del commercio (principio applicato dall'Unione europea nel caso del divieto di importazione della carne agli ormoni dagli USA e nella questione relativa agli organismi geneticamente modificati) riconosciuto anche nel «Protocollo di Montreal sulla biosicurezza» siglato il 29 gennaio 2000.

Tra le nuove questioni vi è poi la regolamentazione dei comportamenti delle imprese commerciali di Stato (State trading enterprises -STE), le agenzie di natura pubblica attive nel commercio internazionale dei prodotti agricoli, cui in molti paesi viene concesso il monopolio delle esportazioni o il monopsonio delle importazioni, che hanno un forte potere distorsivo del commercio. Fortemente controverso è poi l'Accordo sui diritti di proprietà intellettuale (Trade Related aspects of Intellettual Property Rights - TRIPS), tra i temi compresi nella built-in agenda, è quello che vede la contrapposizione maggiore tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo. I diritti di proprietà rilevanti per il settore agricolo sono relativi alle denominazioni di origine e alle biotecnologie. Per le denominazioni, l'Accordo TRIPS punta ad impedire un uso delle indicazioni geografiche che possa ingenerare confusione nel consumatore riguardo all'origine dei prodotti o che possa configurare una forma di concorrenza sleale. L'Unione europea si propone di allargare il ventaglio dei prodotti coperti dalla tutela dell'indicazione geografica, recependo una specifica richiesta italiana in tal senso. La Commissione Europea sostiene, infatti, che i consumatori che indirizzano le loro scelte verso prodotti agricoli connotati da una loro specificità hanno determinate aspettative legate al fatto che i prodotti in questione incorporano caratteristiche particolari ed individuabili, compresi il *know how* e l'origine geografica. Questa domanda offre opportunità crescenti ai produttori, i quali possono rispondere a tali aspettative a patto che siano loro garantite le opportunità di accesso al mercato per i prodotti ad alto valore aggiunto. Nell'ambito del negoziato, dunque, l'Unione europea si attiverà per ottenere l'effettiva protezione contro l'usurpazione dei nomi nel settore alimentare; per assicurare che i prodotti che hanno un diritto ad usare una certa denominazione non siano privati del suo uso su un certo mercato e per assicurare la protezione dei consumatori e una equa competizione attraverso la regolamentazione delle etichette.

Riguardo al comparto delle biotecnologie, oltre alla questione sugli Ogm, un ulteriore motivo di contrasto tra USA e Unione europea è rappresentato dai brevetti su piante e animali che gli USA vorrebbero estendere e rendere più stringenti. Infine, relativamente ai cosiddetti «non trade concerns», va segnalata la questione della protezione del benessere degli animali posta dall'Unione europea, la quale pur non desiderando dar vita a nuove forme di barriere non tariffarie, non intende neanche smantellare il corpo legislativo a protezione degli animali progressivamente adottato nel tempo.

Il professor Adornato si sofferma quindi sui problemi della politica mediterranea e del commercio agroalimentare. Le riforme introdotte dal partenariato euromediterraneo approfondiscono il processo di integrazione tra l'Unione europea e i paesi mediterranei, in coerenza con la generale tendenza al rafforzamento dei rapporti politici ed economici fra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo.

L'integrazione dell'Unione Europea con i Paesi Terzi Mediterranei (PTM) viene tradizionalmente considerata largamente positiva, in primo luogo, per la stabilizzazione politica di una regione limitrofa, fortemente instabile, e di grande rilievo per la fornitura di materie prime; in secondo luogo, per il peso assunto dall'Unione europea in un sistema di relazioni e scambi internazionali sempre più caratterizzato da blocchi regionali, e anche per una migliore gestione dei flussi migratori.

I rapporti tra le due sponde del Mediterraneo restano sostanzialmente vincolati alle regole definite dagli accordi degli anni 70, agli esordi della «politica mediterranea globale» (agevolazioni per l'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli mediterranei (ortaggi, frutta, agrumi, olio d'oliva), che, in alcuni casi, sono state relativamente ingenti, come in quello della Turchia, e, in altri, molto limitate, come in quello della Siria. Nel corso dell'ultimo decennio il regime preferenziale è stato riordinato in più tappe, prima per attenuare l'erosione delle preferenze determinata dagli allargamenti verso sud della Comunità (Spagna, Grecia e Portogallo) e dalla concessione di preferenze ad altri Paesi in via di sviluppo (Convenzione di Lomè, Sistema di Preferenze Generalizzate), poi al fine di adeguare gli accordi alle conclusioni del GATT (soprattutto per quanto riguarda l'ortofrutta). Il riordino ha cautamente approfondito lo smantellamento tariffario, generalmente attraverso contenuti incrementi dei relativi quantitativi ammessi all'importazione (contingenti). In sostanza, l'accesso

è tuttora limitato ai prodotti per i quali i PTM appaiono «vocati»: prodotti non concorrenziali (frutta tropicale), oppure produzioni mediterranee, tra cui soprattutto ortaggi, frutta e agrumi. Si tratta di vocazioni che sono esse stesse conseguenza del progressivo aggiustamento di tali paesi ai varchi lasciati aperti per l'accesso ai mercati europei. Per tali prodotti le preferenze comunitarie comportano riduzioni tariffarie applicate a contingenti per i quali valgono comunque i vincoli della PAC (ovvero, da una parte, calendari che impediscono l'afflusso di prodotti nella stagione di produzione interna e, dall'altra, per numerosi prodotti considerati «sensibili», una barriera non tariffaria rappresentata dal «prezzo di entrata», il cui rispetto viene imposto da un sistema di dazi compensativi). Le protezioni in questione sono volutamente «non proibitive» nei periodi di limitata produzione comunitaria di prodotti mediterranei, lasciando così aperto un varco che ha salvaguardato il loro ruolo di fornitori della Comunità ed ha spinto tali paesi a specializzarsi in tali merceologie e soprattutto nei prodotti ortofrutticoli. D'altro canto, le preferenze non hanno potuto ampliare di molto tale varco, a causa delle resistenze dei produttori dei paesi della sponda sud dell'Unione europea che si sentono minacciati dall'ipotesi di creazione di un'area di libero scambio euromediterranea. Di fatto, preferenze così congegnate e la stessa limitatezza dei contingenti hanno teso a consolidare e congelare i tradizionali flussi di commercio agricolo mediterraneo verso l'Unione europea, per cui il sistema delle preferenze, più che eccessivo allarme, richiede analisi.

All'origine del perdurante stallo in tema di preferenze agricole euromediterranee vi sono, infatti, diverse percezioni del problema mediterraneo da parte dei tre attori coinvolti: i Paesi terzi mediterranei hanno sempre premuto per ottenere un trattamento privilegiato per prodotti di cui
sono tradizionali esportatori e che rivestono un ruolo chiave per l'agricoltura; i paesi mediterranei dell'Unione europea, dal canto loro, hanno sempre insistito perché le concessioni non penalizzino i comparti di agricoltura mediterranea e, segnatamente, le produzioni ortofrutticole, di cui si
lamenta la già scarsa protezione accordata dalla relativa OCM; infine, i
paesi del nord della Comunità si sono espressi favorevolmente per la liberalizzazione commerciale, in quanto si avvantaggerebbero dell'espansione
dei mercati di sbocco per i propri prodotti agricoli continentali e manifatturieri.

Su questo complesso di interessi divergenti e sulla preoccupazione della Comunità di non allarmare e scontentare troppo i paesi membri del Sud poggia il perdurante atteggiamento di apertura, solo parziale, del mercato interno alle importazioni provenienti dai Paesi terzi mediterranei. Non deve quindi destare meraviglia il carattere inerziale delle regolamentazioni vigenti, che scaturiscono dal necessario tentativo di garantire condizioni preferenziali ai Paesi terzi mediterranei, senza modificare il nocciolo delle concessioni degli anni '70, in un contesto in cui le protezioni commerciali cominciano a risentire dei vincoli imposti dall'OMC: il profilo della politica commerciale euromediterranea in agricoltura è ancora quello di una politica costruita sostanzialmente a tutela degli Stati

membri, dei loro flussi commerciali e dei loro terms of trade, in cui i margini per lo sviluppo delle agricolture dei paesi mediterranei sono ristretti.

Le possibilità, però, che tale politica venga mantenuta indefinitamente sono scarse, se si considerano le spinte sovrapposte rappresentate dai crescenti vincoli che prevedibilmente l'OMC imporrà alle politiche di regolazione dei mercati agricoli e dalle esigenze della Comunità di approfondire la cooperazione e l'integrazione con i paesi mediterranei. Secondo molti operatori economici dei paesi mediterranei dell'Unione, l'istituzione di una zona di libero scambio con i Paesi terzi mediterranei si tradurrebbe in una ulteriore penalizzazione dell'area sud dell'Unione europea, per il differenziale dei costi di produzione e del lavoro e, di contro, si favorirebbe l'economia dell'area centrosettentrionale dell'Unione europea, perché i paesi membri del nord Europa troverebbero condizioni ancora più vantaggiose per continuare a fornire ai Paesi terzi mediterranei sia prodotti industriali e tecnologie, sia prodotti agro-alimentari continentali e trasformati.

Se, da un lato, il contrasto di interessi è evidente, il problema della concorrenza esercitata dai prodotti mediterranei provenienti dai Paesi terzi mediterranei deve essere valutato considerando due elementi strettamente collegati: l'impatto delle distorsioni commerciali (tariffe e preferenze) sui flussi di scambio – discusso in precedenza – ed il peso del costo del lavoro e degli altri fattori di vantaggio competitivo sui rapporti di concorrenza.

I mercati delle produzioni mediterranee (ortofrutta, olio, vino) sono regolati da meccanismi complessi, in cui il costo della manodopera tende ad assumere un ruolo sempre meno rilevante. Parametri diversi dal prezzo, come la qualità dei prodotti, le soluzioni di marketing, la capacità di adeguamento alle norme e agli standard dei mercati più ricchi, la rapidità di consegna e le condizioni di credito, acquistano un'importanza crescente. Su questi fronti, anche in presenza di un forte differenziale sul costo della manodopera, l'efficacia degli operatori europei in termini organizzativi e degli altri fattori appena richiamati resta un vantaggio considerevole.

Il commercio dei prodotti mediterranei è quindi sempre più influenzato da variabili legate al prodotto ed alla sua gestione, oltre al prezzo, e da fattori strutturali che attualmente frenano lo sviluppo delle esportazioni dei Paesi terzi mediterranei e, in alcuni casi, degli stessi paesi mediterranei dell'Unione europea. Sia pure in misura diversa, e più impegnativa per i Paesi terzi mediterranei, i settori produttivi di entrambe le sponde del Mediterraneo fronteggiano, indipendentemente dall'evoluzione delle politiche commerciali reciproche, un duplice problema: da un lato passare da un approccio basato sui «beni» ad un approccio basato su «prodotti» che convogliano numerosi servizi orientati a soddisfare nuove e articolate esigenze dei consumatori e della grande distribuzione; in secondo luogo passare a forme associate di organizzazione economica, che consentano di sfruttare effetti di scala e di scopo nella gestione dei nuovi fattori di vantaggio.

Da un lato, le soluzioni organizzative e operative imposte da tali fattori mal si conciliano con dispositivi commerciali protezionisti, circostanza che si somma alla difficoltà di mantenere le protezioni nel doppio quadro dei negoziati dell'OMC e degli accordi euromediterranei. D'altro canto, sugli stessi fattori si gioca la possibilità di affrontare le sfide del mercato aperto senza dover registrare un'impennata delle esportazioni da parte dei Paesi terzi mediterranei verso l'Unione europea. Il libero mercato non costituisce un grosso rischio per i produttori che hanno saputo differenziare i propri prodotti e garantirsi domande regolari. La qualità, la tecnologia e i servizi possono sostituirsi ai dispositivi di protezione alle frontiere e lasciare intatte le quote di mercato. Per il Paese una liberalizzazione effettiva ed immediata del commercio agroalimentare con i PTM porrebbe problemi di aggiustamento soprattutto in numerose produzioni ortofrutticole, in quanto di tradizionale esportazione da parte dei PTM e in particolare ritardo strutturale, organizzativo e gestionale, soprattutto nel Mezzogiorno (in misura minore questo avverrebbe anche per l'olio). Le opportunità che invece si aprirebbero nei comparti di alimenti trasformati potrebbero essere altrettanto significative in considerazione dell'aumento della domanda dovuta alla crescita demografica e del livello di reddito pro-capite dei Paesi della sponda sud Mediterraneo.

In conclusione osserva che sia le difficoltà che le opportunità derivanti dalla possibile espansione dei mercati si distribuirebbero in modo ineguale sul territorio nazionale, penalizzando il Mezzogiorno dove prevalgono le produzioni mediterranee e l'arretratezza dei relativi comparti.

Tuttavia una liberalizzazione vera e propria nel commercio agricolo è di la da venire e quindi sia i rischi che le opportunità sono, allo stato, potenziali o poco più. Sarebbe ragionevole utilizzare il tempo a disposizione per contribuire a gestire un processo che si ritiene inevitabile, sia consolidando i fattori di vantaggio competitivo che renderebbero meno minacciosa l'aperta competizione, sia considerando compensazioni ai produttori più esposti. Qualità, capacità di adeguamento agli standard, rapidità e puntualità di consegna, catena del freddo, commercializzazione, sono fattori nei quali si è spesso in vantaggio sui PTM, ma anche, di frequente, in svantaggio rispetto agli altri *competitors*, sono fattori, quindi, che costituiscono il vero banco di prova per l'agricoltura italiana, soprattutto meridionale.

Avviandosi alla conclusione, osserva che se si considerano i rischi e i necessari aggiustamenti insiti nella prospettiva di apertura alle importazioni agricole dai PTM, si può comprendere come ad orientare le opinioni a favore di un tale processo, sia pure graduale ed attivamente gestito, contribuiscano anche le considerazioni di ordine più generale svolte inizialmente. Timori eccessivi sulla concorrenzialità delle esportazioni dei PTM di prodotti mediterranei porterebbero a trascurare i benefici che una politica di liberalizzazione commerciale sia in Europa che a sud del Mediterraneo indurrebbe per il posizionamento strategico della Comunità, il ruolo dei suoi membri mediterranei, la stabilizzazione dell'area, i flussi

di investimento, i movimenti migratori, in un mondo che tende a globalizzarsi anche attraverso il rafforzamento di blocchi regionali.

Il senatore SARACCO segnala la significatività delle affermazioni del Presidente dell'INEA sul tema della eco-compatibilità e della minore competitività delle produzioni agroalimentari italiane sul piano dei costi del lavoro segnalando come l'arricchimento del valore aggiunto e del contenuto dei prodotti alimentari deve sempre maggiormente operarsi sul piano qualitativo.

Il presidente dell'INEA professor ADORNATO, su tale linea, ribadisce come le prospettive di mercato lascino percepire che in futuro il consumatore attribuirà sempre maggiore importanza alle componenti del valore aggiunto riferibili alla eco-compatibilità e alla sicurezza alimentare dei prodotti.

Il senatore PREDA, ringraziato il professor Adornato per l'importante contributo apportato, segnala come, anche nel corso dei sopralluoghi conoscitivi in Polonia e in Russia, recentemente effettuati da una Delegazione della Commissione, si sia evidenziata la necessità, per il sistema produttivo italiano, di sfruttare rapidamente i vantaggi competitivi attualmente esistenti. Dichiara il proprio ottimismo in relazione alle prospettive di un allargamento dell'Unione da attuarsi rapidamente. Inoltre, sottolineata la necessità che alle azioni volte a migliorare la struttura dei costi ed il livello di qualità dei prodotti si affianchino azioni intese ad agevolare la logistica a supporto delle esportazioni agroalimentari italiane, ribadisce l'esigenza che tutte le istituzioni che rappresentano all'estero il sistema Paese, in particolare sotto il profilo del commercio con l'estero, si adoperino il più possibile a supporto dei produttori e delle esportazioni italiane, avendo come effettivi interlocutori le associazioni dei produttori e non le catene di distribuzione e commercializzazione all'ingrosso.

Il professor ADORNATO sul punto ribadisce la valutazione già espressa di affrontare con maggiore incisività i problemi della competitività del sistema Paese, facendo leva sul perfezionamento dei sistemi di commercializzazione e logistici (incluse tutte le strutture operative), cui è legata la difesa della competitività dei prodotti italiani; ribadisce altresì la necessità di un adeguamento e di un rinnovamento delle attuali configurazioni organizzative delle associazioni dei produttori agricoli.

Il presidente SCIVOLETTO, tenuto conto del prossimo inizio dei lavori di Assemblea e del numero dei senatori ancora iscritti a parlare, propone – avendo acquisito la disponibilità in tal senso del professor Adornato – di rinviare il seguito della odierna audizione alla seduta, già convocata per domani alle ore 15, integrando conseguentemente l'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta, già convocata per domani alle ore 15, è integrato con il seguito dell'audizione del presidente dell'INEA, professor Adornato, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000 487ª Seduta

Presidenza del Presidente SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce dell'incontro tenutosi immediatamente prima dell'inizio della seduta odierna con un gruppo di lavoratori dell'Alenia di Giuliano, nei pressi di Napoli, i quali, alla presenza di alcuni senatori della zona, gli hanno illustrato il problema dei cosiddetti lavoratori precoci ovvero di quei lavoratori che, avendo iniziato a lavorare in giovane età, non hanno conseguito il requisito anagrafico previsto dalla vigente legislazione per l'accesso al pensionamento di anzianità, pur essendo già in possesso del connesso requisito contributivo. Nel corso dell'incontro, egli ha fatto presente che una soluzione normativa della questione appare irrealistica, e comunque suscettibile di far gravare oneri notevolissimi sui conti previdenziali, mentre appare praticabile una soluzione contrattuale, da perseguire mediante una trattativa tra le parti che, al momento, risulta bloccata per questioni di carattere prevalentemente procedurale. Il problema è comunque meritevole della massima attenzione e, per tale motivo, egli ritiene opportuno chiedere al Ministro del lavoro o al Sottosegretario competente per materia di intervenire in Commissione già nella prossima settimana, per fornire chiarimenti sulla situazione e sulle eventuali iniziative del Governo.

Il senatore LAURO, nel dichiararsi d'accordo con la proposta del Presidente, ricorda che su questa materia il Governo accolse un ordine del giorno, purtroppo ad oggi inattuato. Auspica comunque una sollecita soluzione della questione dell'Alenia, dato che già nel marzo scorso il Ministro del lavoro ha concesso pensionamenti anticipati a favore dei dipendenti del Poligrafico dello Stato, ed è pertanto opportuno che non si creino ingiustificate discriminazioni tra i lavoratori.

Sulla proposta del Presidente conviene quindi la Commissione.

Il senatore LAURO segnala che vi è viva preoccupazione tra i lavoratori della Telecom per le insistenti voci che parlano di circa 15 mila licenziamenti. Stante il comprensibile allarme che si è determinato, sarebbe opportuno sapere se il Ministro del lavoro è informato della situazione e quali iniziative eventualmente intenderebbe adottare, procedendo, se del caso, ad un'audizione.

Il PRESIDENTE osserva che, avendo lo stesso senatore Lauro fatto riferimento a voci e a timori dei lavoratori, sembrerebbe preferibile, rispetto ad un'audizione, la presentazione, da parte dello stesso senatore Lauro, di una interrogazione, da svolgere eventualmente in Commissione.

Il senatore LAURO conviene con il Presidente e annuncia la presentazione di un'interrogazione.

IN SEDE REFERENTE

(195) SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto

(2873) CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto

(3100) PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto

(4709) BOSI. – Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, relativo al trattamento pensionistico dei lavoratori esposti all'amianto

- e petizione n. 582 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 5 ottobre 2000.

Il PRESIDENTE ritiene necessario che la Commissione acquisisca il documento del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e riguardante l'attuazione del decreto ministeriale sui lavori particolarmente usuranti, per la parte relativa ai lavoratori impegnati nelle attività connesse con l'amianto, sulle linee generali del quale ha riferito nella precedente seduta il sottosegretario Guerrini. La conoscenza di tale documento si rende infatti necessaria anche in relazione allo svolgimento di eventuali attività conoscitive da parte della Commissione, alle quali si è fatto riferimento, sempre nel corso della precedente seduta.

Sulla proposta del Presidente convengono il senatore MANZI, il senatore BATTAFARANO e la Commissione tutta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(106) DANIELE GALDI ed altri. – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale»

(1859) GRECO ed altri. - Nuove norme in favore dei minorati uditivi

(2700) BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482

(3129) BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482

(4293) MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 19 settembre 2000.

Il PRESIDENTE propone di rinviare l'illustrazione degli emendamenti riferiti allo schema di nuovo testo del disegno di legge n. 1859, illustrato dal relatore nella seduta del 26 luglio 2000, al fine di acquisire preliminarmente su di essi i pareri delle Commissioni permanenti 1^a e 5^a.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(4783) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore DUVA, il quale osserva preliminarmente che la Camera dei deputati ha introdotto nel disegno di legge comunitaria 2000 interessanti novità, che modificano, migliorandole, alcuni parti della struttura tradizionalmente adottata per i disegni di legge comunitaria esaminati e approvati dalle Camere nell'ultimo decennio.

In particolare, egli ritiene importante la previsione, all'articolo 1, comma 3 del disegno di legge in titolo, che la trasmissione alle Camere degli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comunitarie elencate nell'allegato B avvenga dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge; appare altrettanto opportuna, al comma 4 dell'articolo 1, la riduzione del termine entro il quale il Governo è autorizzato ad

adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi: si passa infatti dai due anni previsti nelle precedenti leggi comunitarie ad un solo anno, e ciò non mancherà di rendere più tempestivo ed efficace il processo di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria.

Per quanto attiene alle parti di competenza della Commissione, il relatore esprime in primo luogo perplessità sulla formulazione dell'articolo 5, con il quale il Governo è delegato ad emanare testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di norme comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie. Tale articolo si differenzia dalla analoga disposizione contenuta nella legge comunitaria 1999 sia per il più ridotto termine entro il quale è possibile esercitare la delega - 18 mesi invece di due anni - sia per l'assenza di un riferimento a testi unici compilativi, il che suscita perplessità non soltanto sotto il profilo interpretativo, ma soprattutto perché l'articolo 5, così come formulato, configura una delega legislativa quasi del tutto priva di principi e criteri direttivi e ciò appare particolarmente discutibile per materie come la sicurezza e l'igiene del lavoro, sulla quale peraltro la Commissione ha licenziato da più di un anno un disegno di legge delega contenente un ampio ed articolato insieme di principi e criteri direttivi.

Qualche perplessità suscita anche l'articolo 8, assente nel testo originario del Governo, ed inserito per iniziativa parlamentare, al fine di dare attuazione alla direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un Comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. La finalità è indubbiamente condivisibile ma le riserve derivano dalla previsione di una rappresentanza specifica, nel comitato, per i lavoratori ad alta qualificazione tramite l'assegnazione di un seggio supplementare, con elettorato attivo e passivo separato. L'introduzione di una quota di riserva per l'alta dirigenza va infatti oltre il dettato della direttiva e inoltre determina un ampliamento del Comitato aziendale europeo che non appare particolarmente utile o necessario.

Sull'articolo 20, occorre poi rilevare che la modifica della definizione di lavoratore addetto ai videoterminali ivi contenuta comporta un ampliamento dei destinatari delle norme riguardanti le visite periodiche di controllo, con ricadute significative in termini di onerosità per le imprese. Si renderebbe pertanto necessario precisare meglio gli obblighi del datore di lavoro per quel che riguarda la periodicità dei controlli sanitari e sembrerebbe anche auspicabile introdurre nella definizione di lavoratore addetto ai videoterminali di cui alla lettera c), comma 1, articolo 51 del decreto legge n. 626 del 1994, un riferimento all'orario giornaliero, eventualmente nella misura di tre ore al giorno, al fine di meglio garantire coloro i quali sono impegnati in un orario settimanale di sei giorni. Va inoltre rilevato che l'articolo 20 introduce una modifica alla legislazione ordinaria in un ambito normativo che riguarda esplicitamente l'adeguamento

dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria. In tal senso, occorrerebbe anche interrogarsi sulla congruità della collocazione di tali disposizioni nel disegno di legge comunitaria

Un'ultima osservazione riguarda poi la composizione dell'allegato B, nel quale sono indicate le direttive comunitarie suscettibili di essere attuate con decreti legislativi sottoposti anche al parere delle competenti Commissioni parlamentari: in tale allegato, considerata la rilevanza della materia, dovrebbe essere inclusa la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, attualmente inserita all'allegato A, recante l'elenco delle direttive comunitarie da attuarsi con decreti legislativi per i quali non è previsto il previo parere parlamentare.

Si apre la discussione.

Il PRESIDENTE dichiara di condividere i rilievi contenuti nella esposizione preliminare del relatore, soprattutto per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 5, ricordando, a tale proposito, che già nel corso della discussione di precedenti disegni di legge comunitaria, era stato precisato che in assenza di puntuali principi e criteri direttivi di delega, l'autorizzazione al Governo avrebbe dovuto comunque intendersi limitata all'adozione di testi unici a carattere compilativo, ferma restando comunque l'esclusione della materia relativa alla sicurezza del lavoro. Altrettanto condivisibili sono le osservazioni relative all'articolo 8 e all'integrazione dell'allegato B, mentre per quanto riguarda l'articolo 20, occorre ricordare che esso riproduce senza modifiche il testo di un disegno di legge già approvato dalla Commissione e successivamente dall'Assemblea del Senato, il 1º ottobre 1997. Pertanto occorrerebbe, a suo avviso, evitare di inserire, nel parere che verrà espresso, rilievi che potrebbero rilevarsi contraddittori rispetto a decisioni già adottate dal Senato.

Dopo che il senatore DUVA ha ribadito che le sue osservazioni avevano riferimento, più che al merito dell'articolo 20, all'opportunità di collocare le disposizioni in esso recate nell'ambito del disegno di legge in titolo, il senatore LAURO dichiara di concordare con l'esposizione del relatore e di ritenere inopportuno l'inserimento dell'articolo 20 nella legge comunitaria.

Dopo che il PRESIDENTE ha osservato che nella legge comunitaria di regola coesistono disposizioni che disciplinano direttamente singole materie con disposizioni di delega al Governo per l'adozione di atti normativi di recepimento di direttive comunitarie, il senatore BATTAFARANO, nel dichiarare di condividere l'impostazione e le osservazioni dell'esposizione introduttiva svolta dal senatore Duva, osserva che l'articolo 20 del disegno di legge in titolo si propone il fine, condiviso dal Senato, che ha già approvato un disegno di legge negli stessi termini, di modificare l'articolo

51 del decreto legislativo n. 626 del 1994, al fine di adeguarlo alla normativa comunitaria. Pertanto, sulle perplessità di carattere formale, pur comprensibili, dovrebbe a suo avviso prevalere la valutazione sul merito di disposizioni sulle quali il Senato si è già pronunciato positivamente.

Il senatore MONTAGNINO osserva che il disegno di legge n. 770 – del quale è stato relatore – approvato dal Senato in un testo riprodotto senza modifiche dall'articolo 20 del disegno di legge in titolo, prospettò una modifica dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 626 del 1994 in relazione a reiterate censure mosse dagli organismi competenti dell'Unione Europea in merito all'applicazione delle norme di tutela dei lavoratori addetti ai videoterminali. In assenza di adeguate motivazioni, egli non ritiene opportuno discostarsi dalle deliberazioni già adottate dalla Commissione e dal Senato e pertanto, a suo avviso, nel parere che la Commissione si accinge a formulare sarebbe preferibile astenersi da osservazioni sul merito dell'articolo 20.

Il PRESIDENTE ricorda che nella esposizione preliminare, il relatore alla 1ª Commissione permanente ha fatto riferimento a disposizioni riguardanti modifiche alla legislazione vigente, resesi necessarie a seguito dell'apertura in sede europea di specifiche procedure di infrazione, citando, tra l'altro, anche le disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori addetti ai videoterminali.

Il senatore LAURO osserva che quanto riferito dal Presidente denota un atteggiamento scarsamente trasparente del Governo che dovrebbe tempestivamente informare il Parlamento dei procedimenti di infrazione riguardanti l'Italia, procedimenti sui quali, invece, non si dispone di informazioni adeguate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per la semplificazione del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative» (n. 766)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il senatore GRUOSSO riferisce sul provvedimento all'esame, ricordando preliminarmente che il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario di cooperative è incluso, al numero 6, nell'elenco dei procedimenti da semplificare contenuto all'allegato 1 della legge n. 50 del 1999, la cosiddetta legge di semplificazione 1998, adottata in attuazione dell'articolo 20, comma 1 della legge n. 59 del 1997, sul decentramento amministrativo. Come è noto, in base a tale disposizione, il Governo, en-

tro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina.

Per quel che concerne il procedimento oggetto dello schema di regolamento all'esame, occorre ricordare preliminarmente che l'articolo 2545 del codice civile dispone che in caso d'irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.

Tale facoltà è stata esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in forma accentrata fino al decreto del Ministro del lavoro in data 21 luglio 1999, che, all'articolo 1, dispone che l'atto di sostituzione sia adottato dalle competenti direzioni provinciali del lavoro, con decreto dirigenziale.

Lo schema di regolamento su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi persegue l'obiettivo di conferire più solida base normativa al decentramento già operato con il predetto decreto del 21 luglio 1999: in particolare, al comma 1 dell'articolo 2, si prevede che una copia del decreto di sostituzione sia trasmessa, entro dieci giorni dall'adozione, alla competente direzione generale del Ministero del lavoro, al nuovo liquidatore ordinario, al liquidatore sostituto, al tribunale fallimentare, alla camera di commercio nonché alla Gazzetta ufficiale per la pubblicazione.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede inoltre che, nel caso di nomina del liquidatore da parte del tribunale, la richiesta di sostituzione sia effettuata dalle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, mentre il comma 3 dello stesso articolo 2 si limita a richiamare l'applicazione delle garanzie procedimentali previste dalla legge n. 241 del 1990, stante la natura sanzionatoria del procedimento di sostituzione del liquidatore.

Per consentire criteri uniformi nella rilevazione, da parte delle direzioni provinciali, delle irregolarità e degli eccessivi ritardi posti in essere dai liquidatori, con l'articolo 3 è stato infine attribuito al Ministro del lavoro il potere di individuare, con proprio decreto, i raccordi procedimentali con le procedure ispettive e gli strumenti di controllo specifici sull'attività dei liquidatori, secondo un'esigenza segnalata anche nel parere espresso dal Consiglio di Stato del 18 settembre 2000.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

IGIENE E SANITÀ (12a)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000 349ª Seduta

Presidenza del Presidente CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(4720) Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre 2000.

Dopo il breve intervento del senatore MONTELEONE che preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti, il presidente Carella dichiara chiusa la discussione generale.

Prende quindi la parola per la replica il relatore CAMERINI, il quale condivide in primo luogo le valutazioni emerse nel corso della discussione generale tanto sulle problematiche che investono attualmente il sistema degli Istituti di ricoveri e cura a carattere scientifico, e in particolare del progressivo abbandono da parte di molti di essi della originaria missione di ricerca biomedica, quanto in ordine alla necessità di promuovere nel lungo periodo la crescita culturale del sistema ospedaliero nel suo complesso che consenta di favorire a tutti i livelli lo sviluppo di una ricerca biomedica diffusa.

Il relatore si sofferma quindi su talune critiche che sono state avanzate nel corso della discussione generale e che, a suo parere, possono essere superate da una attenta disamina del testo. In particolare l'articolo 3 detta princìpi e norme generali molto dettagliati per la disciplina regolamentare degli Istituti, mentre l'articolo 1 comma 4, assicura la partecipazione degli Istituti al processo di formazione continua.

Il relatore sottolinea poi che l'impostazione del provvedimento, in coerenza del resto con quanto previsto dalle recenti linee guida recate dal programma nazionale della ricerca, appare ispirato alla volontà di modernizzare anche i criteri di valutazione delle attività scientifiche. In questo senso riveste particolare importanza la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, che affida la valutazione della produzione scientifica ad una commissione composta pariteticamente da esperti scientifici nazionali ed internazionali, non legati da rapporti di collaborazione con Istituti operanti sul territorio nazionale.

Il relatore condivide talune richieste di modifica del testo che sono state avanzate nel corso della discussione generale, in particolare riguardo allo *status* dei direttori scientifici e al ruolo del Comitato di indirizzo, ma sottolinea la necessità di una rapida approvazione del provvedimento, anche per consentirne la votazione definitiva da parte della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda la richiesta, avanzata in precedenza dal senatore Tomassini, di svolgere audizioni informali, il relatore esprime perplessità sulla loro opportunità, considerato che esiste ormai abbondante letteratura sulla materia.

Intervenendo in sede di replica, il sottosegretario FUMAGALLI CA-RULLI auspica una rapida approvazione del provvedimento, ricordando come fin dall'insediamento del Governo il ministro Veronesi avesse sotto-lineato il carattere prioritario della riforma degli Istituti. Nel preannunciare la presentazione di alcuni emendamenti da parte del Governo, a cominciare dalla denominazione degli Istituti, il sottosegretario Fumagalli Carulli pur non pronunciandosi sulla scelta (che spetta esclusivamente alla Commissione), di svolgere o meno audizioni, auspica che queste non pregiudichino la celerità dell'esame.

Il senatore MONTELEONE si associa alla richiesta del senatore Tomassini di svolgere audizioni rilevando che il provvedimento è in esame al Senato per la prima volta, e che è quindi giusto acquisire elementi conoscitivi, come si è sempre fatto anche nel caso di altri disegni di legge dibattuti a lungo dall'altro ramo del Parlamento. Del resto non si può chiedere al Senato, e in particolare ai senatori dell'opposizione, di esaminare con frettolosa superficialità un provvedimento che è rimasto giacente alla Camera dei deputati per quattro anni.

Il senatore Monteleone inoltre esprime l'auspicio che il ministro Veronesi voglia testimoniare il suo interesse per questo disegno di legge partecipando ai lavori della Commissione.

Il senatore DI ORIO, pur condividendo l'esigenza di celerità prospettata dal relatore – con le cui valutazioni in ordine al disegno di legge egli concorda completamente – ritiene opportuna la proposta del senatore Tomassini di completare gli elementi informativi a disposizione della Commissione con un breve giro di audizioni informali, anche perché non si può certo pretendere dal Senato una adesione pedissequa e non meditata ai deliberati della Camera dei deputati.

Il relatore CAMERINI, alla luce delle considerazioni svolte dai senatori intervenuti e concordando sulla necessità di privilegiare sempre un approccio consapevole e documentato alle questioni all'esame della Commissione, ritiene che si possa procedere alle audizioni richieste, avendo cura peraltro di non rallentare l'*iter* del disegno di legge.

Il senatore TOMASSINI esprime apprezzamento per la disponibilità del relatore e per le valutazioni dei senatori Monteleone e Di Orio, e condivide in particolare le considerazioni di quest'ultimo circa la necessità di non addossare al Senato, e in particolare all'opposizione, le conseguenze di una colpevole inerzia che si è manifestata alla Camera dei deputati.

Il presidente CARELLA ritiene che le audizioni richieste si possano svolgere in un Ufficio di Presidenza aperto ai componenti della Commissione il prossimo martedì 17 ottobre. Egli invita pertanto i colleghi a far conoscere celermente alla Presidenza i nomi delle persone che si intende ascoltare.

Il Presidente fissa altresì il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di giovedì 19 ottobre 2000.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Il senatore DI ORIO invita il Presidente e la Commissione a valutare la possibilità di svolgere una procedura informativa in ordine alla vicenda dell'acquisizione dell'ospedale San Raffaele di Roma.

Concorda il senatore DE ANNA.

Il presidente CARELLA ritiene che sulla vicenda potrà essere ascoltato il Governo a norma dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sul sistema sanitario

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000

84^a Seduta

Presidenza del Presidente PIANETTA

Interviene il professor Carlo Umberto Casciani, professore ordinario di chirurgia generale dell'Università degli Studi «Tor Vergata» di Roma e segretario della Società italiana trapianti di organi (SITO).

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PIANETTA informa che per l'odierna seduta, nel corso della quale avrà luogo l'audizione del professor Carlo Umberto Casciani, nell'ambito del filone di inchiesta sull'organizzazione della rete dei servizi di rianimazione sul territorio nel quadro della tematica sui trapianti, sono state disposte, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento interno della Commissione la redazione e la pubblicazione del resoconto stenografico.

Audizione del professor Carlo Umberto Casciani, professore ordinario di chirurgia generale dell'Università degli Studi «Tor Vergata» di Roma e segretario della Società italiana trapianti di organi (SITO), nell'ambito del filone di inchiesta sull'organizzazione della rete dei servizi di rianimazione sul territorio nel quadro della tematica sui trapianti

Dopo una breve introduzione del presidente PIANETTA, prende la parola il professor CASCIANI, il quale illustra le problematiche attualmente inerenti ai trapianti in Italia, anche con riferimento allo stato di attuazione della legge n. 91 del 1999.

Il professor Casciani fa presente che negli ultimi anni si è registrato un incremento delle donazioni di organo, che tuttavia non ha ancora permesso all'Italia di raggiungere la media europea (in Italia, per il 1999, si sono infatti registrate 13,7 donazioni per milione di abitanti a fronte delle 16 della media europea), e ciò in particolare a causa del ritardo che si registra nelle regioni meridionali. In proposito occorre comunque tenere in considerazione che il Italia il calcolo dei donatori fa riferimento solo alle donazioni di organi effettivamente trapiantati, mentre nella maggior parte dei Paesi esteri viene considerato donatore anche colui al quale è stato prelevato un organo che si sia poi rilevato inidoneo per il trapianto. Ad esempio nella regione Lazio si sono avuti nel 1999 6,1 donatori per milione di abitanti - dato salito a 7,1 nei primi nove mesi del 2000 - a fronte rispettivamente di 12 e 18 segnalazioni per milione di abitanti pervenute dai reparti di rianimazione. Le ragioni di tale discrepanza tra organi trapiantati e segnalazioni pervenute devono individuarsi, con un'incidenza pressoché uguale, da un lato in problemi di istocompatibilità degli organi e dall'altro nel rifiuto al prelievo opposto dai familiari.

Il professor Casciani si sofferma poi sulle cause del ritardo che le Regioni centro-meridionali accusano rispetto alla media europea per quanto concerne il numero delle donazioni d'organo e dei trapianti. Tra esse particolare importanza riveste senza dubbio la carenza di posti letto che caratterizza i reparti di rianimazione degli ospedali: spesso infatti i posti letto della rianimazione sono utilizzati per trattamenti di terapia intensiva post-operatoria. Ne deriva la necessità di potenziare i reparti di terapia intensiva post-operatoria, soprattutto relativi alla chirurgia generale, in modo da destinare effettivamente alla rianimazione un numero adeguato di posti letto. Vi è inoltre l'esigenza di assicurare un'adeguata formazione ed aggiornamento professionale per il personale medico e paramedico che opera nei reparti di rianimazione, tenute presenti le peculiari e complesse pratiche di mantenimento del paziente per il quale è stata accertata la morte cerebrale. Un'altra utile iniziativa appare inoltre l'istituzionalizzazione a livello regionale della commissione - formata da un neurologo, un rianimatore e un medico legale - chiamata ad effettuare la diagnosi di morte cerebrale.

In secondo luogo – non essendo ancora applicabile il sistema di silenzio assenso previsto dalla citata legge n. 91, giacché non è stato ancora attivato il previsto archivio nazionale relativo alle manifestazioni di volontà – è allo stato attuale necessario acquisire il consenso dei familiari al prelievo dell'organo, ed in tale ambito si sconta ancora un'insufficiente informazione dei cittadini sul concetto di morte cerebrale e sul valore sociale del trapianto.

In terzo luogo, anche alla luce degli eccezionali risultati conseguiti in Spagna, è necessaria nei grandi ospedali la presenza a tempo pieno di un coordinatore locale per i trapianti, con compiti di indubbia importanza e delicatezza, quali la tempestiva segnalazione al centro regionale delle disponibilità di organi provenienti dalla rianimazione dell'ospedale, il continuo monitoraggio delle necessità di apparecchiature e di personale del re-

parto di rianimazione, e il mantenimento dei rapporti con la famiglia del potenziale donatore.

È infine evidente che un efficiente sistema richiede un'organizzazione in grado di assicurare la tempestività della diagnosi di morte cerebrale e del successivo prelievo, come pure la redazione di liste di attesa unificate a livello regionale.

Il presidente PIANETTA ringrazia a nome dell'intera Commissione il professor Casciani per la sua relazione aggiornata e ricca di spunti di interesse, ed invita i senatori presenti a prendere la parola per porre domande o chiedere chiarimenti.

Il senatore DI ORIO coglie l'occasione per ringraziare il professor Casciani per il rilevante contributo di consulenza fornito durante l'*iter* della legge di riforma sui trapianti, legge che – è opportuno ricordarlo – nasce da proposte di iniziativa parlamentare ed è stata approvata con un consenso pressoché unanime delle forze politiche. In riferimento a tale normativa, della quale sono stati avviati seppure con qualche ritardo diversi adempimenti attuativi – concernenti l'attivazione del Centro nazionale trapianti, l'avvio della campagna informativa, le iniziative assunte in tema di organizzazione – il senatore Di Orio chiede al professor Casciani se essa corrisponda o meno alle attese della comunità scientifica e sanitaria. Inoltre domanda se il professor Casciani condivida l'opinione secondo la quale il ritardo che si registra nelle Regioni meridionali non ha come causa un'insufficiente cultura solidaristica, quanto piuttosto specifiche carenze delle strutture sanitarie.

Il professor CASCIANI, rispondendo ai quesiti testé posti dal senatore Di Orio, ritiene che la legge n. 91 del 1999 possa dare adeguata risposta alle attese del Paese, poiché prevede interventi ed iniziative in tutti gli ambiti che rivestono importanza cruciale ai fini della creazione di un efficiente sistema di prelievo e di trapianto. Giusta priorità è infatti assegnata all'informazione dei cittadini attraverso campagne informative che sono al momento in fase di avvio; su tale base i cittadini potranno esprimere una consapevole volontà rispetto alla donazione di organi e sarà possibile costituire un archivio nazionale che peraltro richiede, per la sua concreta operatività, la garanzia dell'avvenuta notifica della richiesta di disponibilità alla donazione. Altri elementi positivi della legge sono poi rappresentati dall'istituzione del Centro nazionale per i trapianti, già operativo, da un più capillare coordinamento a livello regionale, dalla previsione di istituire la figura del coordinatore locale, e infine dal coinvolgimento delle Regioni in talune attività in precedenza di competenza esclusiva del Ministero.

Per quanto concerne poi la situazione nelle Regioni del Centro-Sud, il professor Casciani concorda che essa è determinata da carenze organizzative che riguardano i reparti di rianimazione degli ospedali ed anche i centri di coordinamento regionale. Vanno peraltro registrati significativi mi-

glioramenti da parte di alcune Regioni, come in particolare la Sardegna che ha raggiunto ormai un numero di donazioni per milione di abitanti di livello europeo. I vantaggi di una più equilibrata distribuzione sul territorio dei centri che effettuano trapianti risultano evidenti ove si consideri, per esempio, che delle 1.114 richieste di trapianto di rene presenti nella lista di attesa della regione Lazio, ben il 60 per cento sono di provenienza extra regionale, soprattutto da parte di pazienti residenti in Campania.

Il senatore DE ANNA, nel citare un recente articolo pubblicato dal professor Casciani sulla rivista «Trapianti» dal titolo: «Donatori e trapianti nel Sud Italia: come colmare il *gap* con il resto del Paese», osserva come la legge n. 91 prenda in effetti in considerazione tutte le esigenze indicate dal professor Casciani, ovvero l'istituzione del coordinatore locale al prelievo, il potenziamento della rete delle emergenze, la formazione del personale, lo svolgimento di campagne di informazione. Tuttavia, anche alla luce dei deludenti risultati finora conseguiti in sede di attuazione, sorgono fondati dubbi sulla concreta idoneità della nuova normativa a modificare la situazione esistente, soprattutto a causa dell'insufficiente stanziamento di risorse dedicate. Invita pertanto il professor Casciani ad esprimere la sua opinione sull'eventuale necessità di stanziare specifici finanziamenti per l'attuazione della legge.

Il professor CASCIANI risponde al quesito posto dal senatore De Anna evidenziando in primo luogo che nel centro e nel sud del Paese esistono già strutture del tutto adeguate per effettuare attività di trapianto. Senza dubbio tuttavia per risolvere le problematiche esistenti nelle Regioni meridionali è necessario un adeguato investimento economico, anche se va considerato che, dal punto di vista finanziario, il trapianto rappresenta in effetti un'economia per l'azienda sanitaria, soprattutto nel caso dei trapianti di rene. Infatti oggi un malato dializzato costa al Servizio sanitario nazionale circa 100 milioni all'anno, mentre un trapianto di rene comporta un costo di 40 milioni nel primo anno e negli anni successivi un costo equivalente appena a quello sostenuto per un malato di diabete sottoposto a terapia farmacologica. Anche per i trapianti cosiddetti salvavita, inoltre, a parte ogni considerazione sul valore assoluto della vita umana e sui vantaggi sanitari e sociali conseguenti alla restituzione del paziente alla piena attività, va rilevato che il trattamento di terapia intensiva - al quale sono in genere sottoposti i pazienti in attesa di trapianto di cuore o di fegato - ha un costo assai elevato, pari a circa 4-5 milioni al giorno.

Il senatore CAMERINI pone quesiti concernenti: la ragionevolezza della istituzione di un coordinatore locale a tempo pieno in ciascun ospedale, tenuto conto del non elevato numero di donatori anche qualora in Italia fossero raggiunti *standard* europei; le campagne di informazione ed i dati eventualmente disponibili sul numero di familiari che si oppon-

gono al prelievo di organi; la tendenza in atto relativamente all'età dei donatori; la situazione in tema dei trapianti da vivente.

Il professor CASCIANI, rispondendo ai quesiti posti dal senatore Camerini, evidenzia la rilevanza dei compiti attribuiti al coordinatore locale che, oltre alle competenze già richiamate nel corso della audizione, deve anche occuparsi dell'aggiornamento del personale medico e infermieristico; peraltro possono ritenersi convenienti soluzioni quale quella recentemente individuata nella regione Lazio, dove si è previsto di associare due ospedali per quanto concerne l'attività affidata al coordinatore locale per i trapianti. In tema di campagne informative, è evidente l'opportunità di differenziarle a seconda della fascia dei cittadini che ne è destinataria, adottando per esempio un linguaggio più semplice e immediato nelle scuole che – vale la pena di sottolinearlo – rappresentano il bacino di ascolto più recettivo e in prospettiva più importante. L'importanza di un'informazione capillare emerge con evidenza con riferimento ai rifiuti al prelievo di organo opposti dai parenti, che in Italia raggiungono una percentuale quasi doppia rispetto alla media europea.

L'età sia del donatore che del ricevente è andata crescendo negli ultimi anni ed è ipotizzabile che tale tendenza possa continuare, naturalmente con tutte le necessarie garanzie circa la perfetta idoneità dell'organo ad essere trapiantato. Infine, per quanto attiene alle donazioni da vivente, è noto come tale pratica comporti sotto il profilo sanitario una ineliminabile percentuale di rischio per il donatore, ostacolo che viene di fatto superato solo da persone legate al paziente da uno stretto vincolo affettivo e quindi, in definitiva, solo dal coniuge o da parenti stretti. In Italia viene attualmente per lo più realizzato il trapianto di rene da vivente; esiste anche una forte richiesta per il trapianto parziale di fegato, di per sé meno mutilante per il donatore date le capacità di autorigenerazione delle cellule epatiche.

La senatrice Carla CASTELLANI sottolinea come il professor Casciani abbia puntualmente individuato le principali problematiche che è necessario risolvere per riequilibrare nel territorio nazionale lo svolgimento delle attività di prelievo e di trapianto di organi, fine quest'ultimo perseguito dalla legge n. 91. Da un lato infatti vi è l'esigenza di dedicare un adeguato numero di posti letto ai reparti di rianimazione che attualmente, soprattutto nel Centro-Sud, vengono utilizzati impropriamente per la terapia intensiva post-operatoria ed anche per i lungo degenti, mentre dall'altro lato occorre provvedere all'istituzione del coordinatore locale con compiti di monitoraggio delle disponibilità al prelievo che si registrano nei reparti di rianimazione e di mantenimento dei rapporti con le famiglie dei potenziali donatori. Sotto quest'ultimo profilo, si è infatti evidenziata la necessità di distinguere, nei rapporti con i familiari, la figura di chi si adopera per la terapia dei pazienti nei reparti di rianimazione da quella di chi si rivolge ai familiari per ottenere il nulla osta al prelievo dell'organo.

Il senatore Baldassare LAURIA sottolinea l'opportunità di incentivare le Regioni piuttosto che procedere attraverso meccanismi centralistici al fine di conseguire l'obiettivo di potenziare i reparti di rianimazione degli ospedali meridionali, condizione fondamentale per incrementare le attività di trapianto in tali strutture.

Il professor CASCIANI concorda con le valutazioni da ultime espresse dalla senatrice Castellani e dal senatore Lauria.

Il presidente PIANETTA, ringraziato ancora il professor Casciani, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONE SPECIALE in materia di infanzia

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000

81^a Seduta

Presidenza della Presidente MAZZUCA POGGIOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Manzini.

La seduta inizia alle ore 13.35.

IN SEDE REFERENTE

(2967) SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori

(2888) SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori

(1829) FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici

(3345) Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici

(3620) LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile

(3866) MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 ottobre 2000.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI avverte che si passerà all'illustrazione dei subemendamenti all'emendamento 1.19 (nuovo testo) della relatrice Daniele Galdi.

La senatrice CASTELLANI illustra il subemendamento 1.19.tit.1, volto a modificare il titolo dell'articolo 1 del provvedimento che concerne

non solo l'istituzione, ma anche le finalità del servizio di psicologia scolastica. Illustra altresì i subemendamenti 1.19.7 che si propone di sopprimere, al comma 1-bis, l'inciso, ritenuto contraddittorio, che afferma che fintanto che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano non avranno legiferato si applica la normativa della presente legge. Il subemendamento 1.19.9 intende riformulare il comma 2 del provvedimento, riscrivendone le finalità in modo da evitare il rischio di una norma-manifesto, priva di valore sostanziale. Illustra altresì i subemendamenti 1.19.11, 1.19.15 e 1.19.17; quest'ultimo intende sopprimere il riferimento alla formazione della personalità dell'alunno, ritenuto obiettivo incongruo per un servizio di psicologia scolastica, nonché i subemendamenti 1.19.22 e 1.19.23.

La senatrice SCOPELLITI esordisce rilevando che il grande spiegamento di forze in seno ai gruppi politici di maggioranza sta a testimoniare la mancanza di volontà di un sereno confronto sulle proposte emendative. Intendendo invece contribuire allo sviluppo di un dibattito democratico, procede ad illustrare il subemendamento 1.19.1 che si propone di riscrivere l'articolo 1 del provvedimento, statuendo che le istituzioni scolastiche autonome possano avvalersi di figure tutoriali per recepire ed avviare a soluzione problemi di disagio legati alla fase evolutiva e a situazioni di bisogno culturale, sociale ed economico. Dà quindi per illustrati i subemendamenti 1.19.2 e 1.19.3. Il subemendamento 1.19.8, soppressivo del comma 2 dell'emendamento presentato dalla relatrice Daniele Galdi, intende opporsi all'enunciazione che scopo del servizio di psicologia scolastica sia quello di contribuire a promuovere la formazione della personalità dell'alunno, tenuto conto che la personalità è un dato prima di tutto genetico e che altrimenti si rischia di configurare interventi di manipolazione. Considerazioni ugualmente contrarie esprime a proposito del miglioramento della qualità dell'organizzazione e della vita scolastica che non devono figurare tra i compiti del servizio di psicologia. Dà quindi per illustrati i subemendamenti 1.19.16 e 1.19.24.

Dopo che la presidente MAZZUCA POGGIOLINI ha dichiarato decaduti per assenza del proponente i subemendamenti 1.19.4, 1.19.5, 1.19.6, 1.19.13, 1.19.20 e 1.19.25, il senatore CALLEGARO illustra i subemendamenti 1.19.12, 1.19.14 e 1.19.19, sottolineando come quest'ultimo riguardi un punto fondamentale del provvedimento, ovverosia che l'intervento del servizio di psicologia scolastica non deve configurarsi come invasivo della sfera familiare, ma debba porsi quale intervento ausiliario richiesto dalle istituzioni stesse o dai genitori. Illustra infine il subemendamento 1.19.21.

Il senatore ASCIUTTI illustra il proprio subemendamento 1.19.10 tendente a riscrivere il comma 2 dell'articolo 1, stabilendo che scopo dello svolgimento del servizio di psicologia scolastica debba essere innanzitutto quello di supportare l'attività delle istituzioni scolastiche autonome, contribuendo alla prevenzione dei disagi, al miglioramento della vita scola-

stica, al complessivo benessere degli alunni, degli operatori scolastici e delle famiglie, ma non certo quello di contribuire a promuovere la personalità dell'alunno stesso. Fa presente inoltre che più opportuno sarebbe stato che il disegno di legge fosse esaminato congiuntamente alla Commissione Pubblica istruzione, in quanto i suoi contenuti incidono senza dubbio anche sul mondo della scuola.

La relatrice, senatrice DANIELE GALDI, illustra quindi il subemendamento 1.19.18, osservando preliminarmente che esso accoglie molte delle osservazioni e preoccupazioni emerse nel corso del dibattito sostituendo, relativamente agli scopi del servizio di psicologia scolastica, la promozione della formazione della personalità dell'alunno, con il sostegno allo sviluppo della personalità dello stesso. Dopo essersi riservata di esprimere il proprio parere al subemendamento 1.19 tit. 1 al termine della discussione, esprime parere contrario ai subemendamenti 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.8, 1.19.9, 1.19.10, 1.19.12, 1.19.16, 1.19.17, 1.19.19, 1.19.21, 1.19.23 e 1.19.24. Esprime invece parere favorevole sui subemendamenti 1.19.7, 1.19.11, 1.19.14, 1.19.18 e 1.19.22. Si rimette invece alla Commissione per quanto riguarda il subemendamento 1.19.15.

Il sottosegretario MANZINI, dopo aver espresso identità di vedute con la relatrice Daniele Galdi relativamente ai subemendamenti presentati, circa il subemendamento 1.19.15 dichiara di ritenere opportuno che, qualora la Commissione lo accolga, sia sostituita l'ultima riga del comma 2 dell'emendamento 1.19 (nuovo testo) della senatrice Daniele Galdi, ricomprendendo nella dizione «tutte le componenti scolastiche» alunni, operatori scolastici e famiglie di cui al testo.

Si passa quindi alla votazione del subemendamento 1.19.1 che risulta non approvato, dopo che la senatrice SCOPELLITI ha sottolineato l'esigenza di accoglierlo, per le stesse motivazioni addotte dalla relatrice DANIELE GALDI, la senatrice BRUNO GANERI ha preannunciato voto contrario, pur condividendo l'importanza della figura tutoriale, il senatore CALLEGARO ha preannunciato anch'egli voto contrario, in quanto sostanzialmente verrebbe meno, se il subemendamento fosse approvato, il servizio di psicologia scolastica, e la senatrice CASTELLANI ha preannunciato voto favorevole, ritenendo l'emendamento fortemente condivisibile nei suoi contenuti.

Sono posti quindi in votazione i subemendamenti 1.19.2 e 1.19.3 che non risultano approvati. Risulta invece approvato il subemendamento 1.19.7.

Posto ai voti, il subemendamento 1.19.8 non è approvato.

Sull'emendamento 1.19.9 interviene per dichiarazione di voto la senatrice CASTELLANI che invita tutte le forze politiche ad una seria riflessione sugli scopi del servizio di psicologia scolastica, preannunciando il proprio voto favorevole. Il senatore PIANETTA dichiara di aggiungere la propria firma oltre a quella della senatrice Scopelliti e del senatore Maggiore al subemendamento in questione. Posto ai voti il subemendamento 1.19.9 non è approvato.

Si passa quindi alla votazione del subemendamento 1.19.10. Il senatore ASCIUTTI preannuncia il proprio voto favorevole, sottolineando come esso intenda eliminare eccessive forzature relativamente agli scopi del servizio di psicologia scolastica, contenute nel testo della relatrice. Le senatrici CASTELLANI e SCOPELLITI preannunciano voto favorevole. Posto ai voti il subemendamento 1.19.10 non è approvato.

Risulta invece approvato il subemendamento 1.19.11.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI, accogliendo le istanze di numerosi senatori, propone il rinvio del seguito dell'esame congiunto alla prossima seduta, stabilendo per martedì 24 ottobre p.v. il termine per la presentazione degli emendamenti agli articoli 6 e 7 del testo unificato predisposto dalla relatrice, senatrice Daniele Galdi.

Conviene la Commissione all'unanimità e il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2967, 2888, 1829, 3345, 3620 E 3866

Art. 1.

1.19/Tit.1

Castellani Carla, Monteleone, Pellicini

All'emendamento 1.19, dopo la parola: «istituzione» aggiungere le parole: «e finalità».

1.19/1

SCOPELLITI, PIANETTA, MAGGIORE

All'emendamento 1.19, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Istituzione di figure tutoriali presso gli istituti scolastici) – 1. Le istituzioni scolastiche autonome possono avvalersi di figure tutoriali, specialisti in campo psicologico, pedagogico e socio-sanitario, per recepire ed avviare a soluzione problemi di disagio legati alla fase evolutiva e a situazioni di bisogno culturale, sociale ed economico».

1.19/2

Scopelliti, Pianetta, Maggiore

All'emendamento 1.19, sopprimere il comma 1.

1.19/3

Scopelliti, Pianetta, Maggiore

All'emendamento 1.19, sopprimere il comma 1-bis.

STIFFONI

All'emendamento 1.19, sostituire i commi 1 e 1-bis con il seguente:

«1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ognuna nell'ambito della propria autonomia ovvero in considerazione del proprio tessuto sociale, possono prevedere l'istituzione del servizio di psicologia scolastica in seno ai distretti socio-sanitari locali».

1.19/5

STIFFONI

All'emendamento 1.19, al comma 1, sostituire la parola: «provvedono» con le seguenti: «possono prevedere».

1.19/6

STIFFONI

All'emendamento 1.19, al comma 1-bis sopprimere il secondo periodo.

1.19/7

Castellani Carla, Monteleone, Pellicini

All'emendamento 1.19, sopprimere l'ultimo periodo del comma 1-bis da «Fino... a legge».

1.19/8

Scopelliti, Pianetta, Maggiore

All'emendamento 1.19, sopprimere il comma 2.

Castellani Carla, Monteleone, Pellicini

All'emendamento 1.19, riformulare il comma 2, con il seguente:

«Scopo del Servizio di psicologia scolastica, quale supporto all'attività delle singole istituzioni scolastiche e della famiglia, è di contribuire alla prevenzione dei disagi psico-sociali e relazionali dell'età evolutiva, alla ottimizzazione dell'offerta formativa per il miglioramento complessivo della qualità e dell'organizzazione della vita scolastica».

1.19/10

ASCIUTTI

All'emendamento 1.19, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Scopo dello svolgimento del Servizio di psicologia scolastica, quale supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome, è di contribuire alla prevenzione dei disagi, al miglioramento della vita scolastica, al complessivo benessere degli alunni, degli operatori scolastici e delle famiglie».

1.19/11

Castellani Carla, Monteleone, Pellicini

All'emendamento 1.19, al comma 2, dopo la parola: «scopo» sopprimere le parole: «dello svolgimento».

1.19/12

CALLEGARO

All'emendamento 1.19, al comma 2, sostituire la parola: «svolgimento» con la seguente: «istituzione».

STIFFONI

All'emendamento 1.19, al comma 2, dopo le parole: «quale supporto» aggiungere le seguenti: «, su richiesta dell'Istituto scolastico o del genitore di un alunno dello stesso,».

1.19/14

CALLEGARO

All'emendamento 1.19, al comma 2, sostituire le parole: «delle Istituzioni scolastiche autonome» con le parole: «delle singole istituzioni scolastiche».

1.19/15

Castellani Carla, Monteleone, Pellicini

All'emendamento 1.19, al comma 2, dopo le parole: «Istituzioni scolastiche» aggiungere le parole: «e della famiglia».

1.19/16

SCOPELLITI, PIANETTA, MAGGIORE

All'emendamento 1.19, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «a promuovere la formazione della personalità dell'alunno,».

1.19/17

Castellani Carla, Monteleone, Pellicini

All'emendamento 1.19, al comma 2, dopo le parole: «contribuire a promuovere» sopprimere le parole: «la formazione della personalità dell'alunno».

Conseguentemente sostituire la successiva parola: «alla» con la parola: «la».

Daniele Galdi

All'emendamento 1.19, al comma 2, dell'articolo 1, sostituire le parole: «a promuovere la formazione della personalità dell'alunno» con le seguenti: «a sostenere lo sviluppo della personalità dell'alunno».

1.19/19

CALLEGARO

All'emendamento 1.19, comma 2, dopo la parola: «promuovere» aggiungere le seguenti: «a richiesta delle istituzioni stesse o dei genitori».

1.19/20

STIFFONI

All'emendamento 1.19, comma 2, sostituire le parole: «della personalità dell'alunno» con le seguenti: «di minori in età scolare».

1.19/21

Callegaro

All'emendamento 1.19, comma 2, dopo le parole: «dell'alunno» aggiungere le seguenti: «o studente».

1.19/22

Castellani, Monteleone, Pellicini

Al comma 2, dopo le parole: «dei disagi» inserire le parole: «psicosociali e relazionali dell'età evolutiva».

1.19/24

SCOPELLITI, PIANETTA, MAGGIORE

All'emendamento 1.19, comma 2, sopprimere le seguenti parole: «al miglioramento della qualità dell'organizzazione e della vita scolastica».

Castellani, Monteleone, Pellicini

Al comma 2, sopprimere la frase da: «al miglioramento... fino... e delle famiglie»; e sostituirla con la seguente: «e della ottimizzazione dell'offerta formativa per il miglioramento complessivo della qualità e dell'organizzazione della vita scolastica».

1.19/25

STIFFONI

Al comma 2, in fine aggiungere il seguente periodo: «Il servizio di cui al presente articolo è fornito all'istituto scolastico per interventi collettivi o individuali su richiesta dell'istituto scolastico ovvero, limitatamente agli interventi individuali, dal genitore dell'alunno dello stesso a cui l'intervento è riferito».

1.19 (Nuovo testo) Sen. Daniele Galdi

Art. 1.

(Istituzione del servizio di psicologia scolastica)

- 1. Le Regioni a statuto ordinario nell'ambito del territorio di loro competenza, provvedono ad istituire il Servizio di Psicologia Scolastica.
- 1.bis Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano regolano la materia di cui alla presente legge nel rispetto dei relativi statuti e delle rispettive norme di attuazione. Fino a quando tali enti non avranno legiferato si applica la normativa della presente legge.
- 2. Scopo dello svolgimento del Servizio di Psicologia Scolastica, quale supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome, è di contribuire a promuovere la formazione della personalità dell'alunno, alla prevenzione dei disagi, al miglioramento della qualità dell'organizzazione e della vita scolastica, al complessivo benessere degli alunni, degli operatori scolastici e delle famiglie.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000 227^a Seduta

Presidenza del Presidente BEDIN

Interviene il ministro per le politiche comunitarie Mattioli.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente BEDIN rileva come lo sblocco della trasmissione degli atti preparatori della legislazione comunitaria al Parlamento da parte del Governo renda necessaria la definizione, nell'ambito della procedura prevista dal Regolamento, di un meccanismo di selezione dei suddetti atti affinché quelli meritevoli di maggior approfondimento possano essere esaminati con adeguata attenzione e tempestività. Al riguardo, l'Ufficio di Presidenza, previa trasmissione dell'elenco degli atti comunitari assegnati a tutti i componenti della Giunta, potrebbe procedere ad una prima selezione, individuando gli atti da sottoporre alla Giunta e quelli da destinare al Comitato pareri per un esame in forma semplificata. Ciò che appare opportuno, anche per significare l'interesse del Parlamento per la fase ascendente del diritto comunitario, è una sistematica presa di posizione su tutti gli atti comunitari assegnati.

Dopo l'intervento dei senatori MANZI, MANZELLA, MUNGARI, MAGNALBÒ e PAPPALARDO sulla proposta del Presidente, la Giunta conviene sull'opportunità che – anche al fine di utilizzare l'apporto che deriva dall'esperienza di tutti i Senatori membri della Giunta quali componenti delle varie Commissioni competenti per il merito – sull'indicazione degli atti comunitari da esaminare in via prioritaria si pronunci la Giunta stessa in seduta plenaria.

La questione continuerà quindi ad essere dibattuta nella seduta di domani per selezionare gli atti preparatori della legislazione comunitaria da inserire nel calendario dei lavori.

Il senatore MANZELLA, in relazione alle vicende di Belgrado, ricorda il discorso di insediamento del Presidente della Repubblica, in piena stagione di guerra, in cui veniva indicato che l'obiettivo della pace nei Balcani poteva essere conseguito in modo definitivo solo con l'inclusione di tutti gli Stati dell'ex Iugoslavia nel perimetro dei diritti e delle istituzioni dell'Unione europea. L'oratore sottolinea a tale proposito l'opportunità che la Giunta, eventualmente d'intesa con altre Commissioni o con l'altro ramo del Parlamento, assuma un'iniziativa affinché quello italiano sia il primo Parlamento dell'Unione europea a prendere contatto con gli organi competenti del Parlamento federale iugoslavo per approfondire le prospettive di tale progetto europeo.

Il senatore MAGNALBÒ conviene, a nome del gruppo di Alleanza Nazionale, con la proposta del senatore Manzella, la quale dovrebbe essere attuata con la massima celerità, cercando di superare eventuali ostacoli burocratici.

Il presidente BEDIN ricorda che la Giunta, con la Commissione esteri, è stato il primo organismo parlamentare dell'Unione europea a prendere contatto con la Libia dopo la sospensione dell'embargo e ritiene che, nel rispetto delle direttive del Presidente del Senato sullo svolgimento delle missioni, possa essere organizzata una rapida visita nella Repubblica Federale iugoslava, come proposto dal senatore Manzella.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al Presidente a chiedere la necessaria autorizzazione e prendere gli opportuni contatti per lo svolgimento della suddetta missione.

IN SEDE CONSULTIVA

(4783) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000

(Parere alla 1ª Commissione: esame e rinvio)

Il presidente BEDIN illustra una relazione sul provvedimento in titolo, distribuita ai componenti della Giunta, sottolineando, in particolare,
la tempestività con la quale la legge comunitaria per il 2000 è stata presentata al Parlamento e come essa si collochi in una fase storica decisiva
per l'Europa, caratterizzata dal negoziato sulle riforme istituzionali, dallo
sviluppo del processo di allargamento e dal dibattito sul futuro della Carta
dei diritti fondamentali. Il disegno di legge in esame – che reca, come per
il passato, disposizioni di adempimento diretto, la delega al Governo ad
emanare dei decreti legislativi per l'attuazione di talune direttive e l'autorizzazione ad emanare di regolamenti per l'attuazione delle direttive atti-

nenti a materie attualmente disciplinate con legge ma non coperte da riserva di legge – costituisce la prima legge comunitaria pienamente elaborata in base alle innovazioni introdotte dalla legge n. 25 del 1999, legge comunitaria 1998. Tale provvedimento ha modificato la cosiddetta legge «La Pergola», legge n. 86 del 1989, sviluppando tra l'altro le informazioni che devono essere rese dal Governo con la relazione che accompagna la legge annuale, che ora deve dare conto dello stato di conformità dell'ordinamento interno con il diritto comunitario, riferendo in merito alle procedure di infrazione in corso, ai ricorsi alla Corte di giustizia delle Comunità europee e alle sentenze di condanna emesse dalla stessa, deve fornire l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa, che non costituisce più parte integrante del testo di legge, e deve motivare il mancato inserimento nella legge comunitaria delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto o scadrà prima dei tempi necessari per l'esercizio della delega legislativa.

A tale proposito l'oratore, come già osservato dalla Giunta lo scorso anno, ribadisce come la suddetta relazione non possa essere assimilata alle tradizionali relazioni che accompagnano i disegni di legge ma dovrebbe essere piuttosto trattata quale documento a sé stante e trasmessa ad entrambi i rami del Parlamento, ivi incluso quello che esamina la legge comunitaria in seconda lettura, come avveniva nei primi anni di applicazione della legge «La Pergola».

Il Presidente relatore, rimettendosi alla relazione presentata ai componenti della Giunta per quanto attiene all'illustrazione delle disposizioni particolari di adempimento e dei criteri specifici di delega legislativa, di cui al capo II, si sofferma quindi sul capo I, recante le disposizioni generali per l'adempimento degli obblighi comunitari, che affronta i profili istituzionali di più diretto interesse per la Giunta. Egli evidenzia altresì come tale strumento abbia consentito, in questa legislatura, di superare i ritardi accumulati in precedenza nel recepimento della normativa comunitaria. La consapevolezza di tali risultati induce a ritenere che la ventilata riforma della legge «La Pergola» – preannunciata dal Ministro per le politiche comunitarie – debba consistere in un perfezionamento del meccanismo della legge comunitaria piuttosto che nel suo superamento. Esso, tra l'altro, non impedisce il ricorso ad eventuali iniziative legislative *ad hoc* per l'attuazione di specifici provvedimenti comunitari o di sentenze della Corte di giustizia.

Riscontrando come l'istituto della delega caratterizzi la legge comunitaria, l'oratore ravvisa l'esigenza di contemperare – nel definire il contenuto ed il procedimento per l'esercizio della delega – la tempestività del processo di recepimento con il necessario coinvolgimento del Parlamento sulle questioni più significative e di carattere strategico. In ordine al contenuto delle deleghe l'articolo 5 prevede la possibilità di emanare dei testi unici precisando, tuttavia, che questi devono riguardare esclusivamente le disposizioni di natura legislativa, al fine di evitare che materie già oggetto di interventi di delegificazione tornino ad essere disciplinate con norme di legge. La Camera ha peraltro introdotto delle modificazioni – quale la

nuova formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che stabilisce che l'attuazione di direttive vertenti su materie oggetto di delegificazione deve avvenire mediante regolamenti autorizzati – volte a puntualizzare ulteriormente i suddetti aspetti. La nuova lettera h), al comma 1 dell'articolo 2, chiarisce inoltre che i decreti legislativi dovranno indicare le procedure per salvaguardare l'univocità dei processi decisionali, la trasparenza dell'azione amministrativa e la chiarezza nell'attribuzione di responsabilità laddove le direttive da attuare possano dar vita a sovrapposizioni di competenze fra diverse amministrazioni pubbliche.

L'oratore osserva tuttavia che, in relazione all'articolo 4, concernente la delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di regolamenti comunitari e di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, sarebbe opportuno precisare i riferimenti attinenti alla violazione di regolamenti comunitari, specificando se essa includa anche un'eventuale proroga dell'analoga delega già disposta dalla precedente legge comunitaria.

Per quanto attiene all'esercizio della delega l'oratore sottolinea l'importanza dell'intervento del Parlamento in sede di parere sugli atti del Governo e rileva come la Camera abbia trasferito nell'allegato B, che reca le direttive i cui schemi di recepimento sono trasmessi al Parlamento, nove direttive precedentemente incluse nell'allegato A.

La partecipazione del Parlamento al processo normativo comunitario deve tuttavia esplicarsi, prima ancora che in sede di attuazione, nella fase formativa, aspetto cui viene dedicato l'articolo 6 del provvedimento in titolo, che costituisce una delle più significative modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento al testo presentato dal Governo. Esso accorpa infatti in un unico articolo, destinato ad integrare la legge «La Pergola», le varie disposizioni vigenti che disciplinano la partecipazione delle Camere e delle regioni alla fase ascendente del diritto comunitario, estendendo tale coinvolgimento anche all'elaborazione di progetti di testi volti alla definizione della politica estera di sicurezza comune. Nell'esame in Assemblea la Camera ha peraltro espunto la principale innovazione proposta dalla XIV Commissione, concernente l'introduzione dell'istituto della riserva di esame parlamentare sugli atti oggetto delle trattative comunitarie. La formulazione infine adottata appare in questa fase condivisibile ma deve essere suscettibile di evoluzione in relazione alla capacità del Parlamento di adeguare la propria attività per incidere più efficacemente sulla fase preparatoria del diritto comunitario.

Per quanto riguarda la partecipazione delle regioni all'attuazione del diritto comunitario il presidente relatore rileva che nel nuovo testo viene prevista anche l'acquisizione dei pareri della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sugli schemi dei decreti legislativi attuativi di direttive che vertono su materie di competenza regionale, innovazione condivisibile a condizione che venga intesa come occasione di informazione e di coordinamento e non come una forma di controllo, visto che non siamo in presenza di livelli subordinati bensì autonomi. A tale proposito l'oratore osserva altresì che la Conferenza Stato-Regioni ha espresso un giudizio favorevole sulla legge comunitaria chiedendo però che dall'e-

lenco delle direttive comunitarie da attuare in via amministrativa contenuto nella citata relazione siano espunte quelle relative a materie di competenza regionale. Tale rilievo, ove accolto per il futuro, potrebbe però pregiudicare la completezza delle informazioni trasmesse al Parlamento senza arricchire i margini di autonomia riconosciuti alle regioni. Il Presidente relatore cede quindi la parola al ministro per le politiche comunitarie Mattioli.

Il ministro MATTIOLI, dopo aver espresso il proprio consenso sui punti politici essenziali individuati nella relazione esposta al presidente Bedin, ricorda che il Governo si accinge a presentare un disegno di legge volto a conferire maggiore sistematicità al meccanismo delineato dalla legge La Pergola. Tale provvedimento si rende necessario anche in considerazione del fatto che l'attuale procedura di recepimento delle direttive comunitarie comporta delle complicazioni di natura formale. Alla Camera, ad esempio, sono stati dichiarati inammissibili degli emendamenti volti a modificare dei provvedimenti di attuazione di direttive comunitarie in quanto non strettamente connessi all'atto comunitario da recepire. Tuttavia, talora può apparire una diseconomia nei lavori parlamentari procedere alla modificazione dei suddetti provvedimenti attraverso apposite iniziative legislative. Altri emendamenti non sono stati accolti in quanto, incidendo su questioni di notevole complessità - quale il contrasto tra sensibilità ambientaliste e tradizioni religiose in certi processi di macellazione - si è ritenuto preferibile procedere con iniziative più meditate.

Sottolineando l'esigenza di procedere ad una rapida approvazione definitiva della legge comunitaria 2000, l'oratore afferma tuttavia la disponibilità del Governo ad accogliere e dare esecuzione ad eventuali ordini del giorno, che potrebbero trovare realizzazione nel disegno di legge preannunciato nonché contribuire a delineare gli orientamenti cui improntare la riforma della legge La Pergola. Al riguardo è già emersa da parte dei Gruppi parlamentari della Camera un'ampia convergenza, che si auspica possa affermarsi anche in Senato, nel procedere al varo di tale riforma prima della fine di tale legislatura. Essa si rende necessaria, tra l'altro, per consentire una più efficace partecipazione delle autonomie locali e regionali e delle forze sociali alla fase ascendente del diritto comunitario, obiettivo rispetto al quale il Parlamento ha già provveduto ad adeguarsi. Un più completo coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nella fase formativa del procedimento normativo comunitario consentirà infatti, oltre che una migliore tutela degli interessi nazionali, una più spedita attuazione delle disposizioni dell'Unione europea.

L'oratore conclude quindi sollecitando un fattivo contributo della Giunta nella definizione del suddetto disegno di legge.

Su proposta del Presidente la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000

Presidenza del Vice Presidente Guido DONDEYNAZ indi del Presidente Mario PEPE

Intervengono Enzo Ghigo, Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, e Vito D'Ambrosio, Presidente della Regione Marche.

La seduta inizia alle ore 13,45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel processo di riforma istituzionale dell'Unione europea

Audizione di una rappresentanza della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome

(Ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera dei deputati – Svolgimento e conclusione)

Il Presidente Guido DONDEYNAZ propone preliminarmente, consentendovi la Commissione, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Introduce quindi brevemente i temi dell'audizione.

Enzo GHIGO, Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, e Vito D'AMBROSIO, Presidente della Regione Marche, svolgono le rispettive relazioni sull'argomento oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i senatori Salvatore LAURO (FI), Vittorio PAROLA (DS), Renzo GUBERT (Misto-il Centro), Antonio PIZZINATO (DS).

Rispondono ai quesiti posti Enzo GHIGO e Vito D'AMBROSIO.

Il Presidente Mario PEPE ringrazia infine gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,50.

Presidenza del Presidente Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 14,50.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

(C. 7156-B Governo) Assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2000, approvato dalla Camera e modificato dal Senato

(Parere alla V Commissione della Camera) (Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce brevemente sul disegno di legge in titolo, segnalando che la modifica più significativa, per quanto di competenza della Commissione, concerne il Fondo sanitario nazionale di parte corrente, per il quale le previsioni di competenza e le autorizzazioni di cassa sono state portate a 12.214 miliardi, con un aumento di mille miliardi rispetto al testo approvato dalla Camera. Propone quindi che la Commissione deliberi di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva.

(C. 7328-bis) Governo Legge finanziaria per l'anno 2001

(C. 7329 Governo) Bilancio dello Stato per l'anno 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003

(Parere alla V Commissione della Camera) (Esame congiunto e rinvio)

La Commissione inizia l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, ricorda che la legge finanziaria per il 2001 costituisce una fase importante per le politiche di finanza pubblica, trattandosi, dopo un lungo processo di consolidamento del risanamento finanziario, di un provvedimento a manovra «zero», in cui finalmente si rende possibile attivare misure dirette non solo a una riduzione del carico fiscale, ma anche al perseguimento di linee strategiche per lo

sviluppo della competitività del Paese e della qualità della vita dei cittadini, nei settori dell'occupazione, dell'istruzione-formazione, dell'innovazione tecnologica, della sicurezza e del sostegno alla famiglia. Infatti, a fronte di tagli alle spese per 8 mila miliardi, si prevedono riduzioni fiscali per 22.400 miliardi, che stimoleranno la domanda interna. Le spese per nuovi investimenti ammontano a 3.800 miliardi.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione, i temi principali sono tre: il completamento del processo di trasferimento delle risorse nel quadro del decentramento; il patto di stabilità; il settore sanitario.

L'articolo 34, concerne il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali, stabilendo che, ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di mobilità relativa ai contingenti di personale trasferito in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nelle more del completamento della predetta procedura, che porterà all'individuazione nominativa delle singole unità di personale, le regioni e gli enti locali possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle nuove funzioni e compiti ad essi conferiti, delle strutture delle amministrazioni statali o degli enti pubblici, già titolari delle funzioni e dei compiti medesimi.

Dopo aver dato conto degli importi di spesa autorizzati nel triennio per il completamento del processo di decentramento e trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dopo aver segnalato che le regioni sono autorizzate ad assumere impegni per nuove opere stradali di interesse regionale, a valere sulle risorse destinate per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali, si sofferma sull'articolo 35, che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi comunitari dell'Italia e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, fissa come tetto per le spese correnti delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni - al netto delle spese per interessi passivi e di quelle per l'assistenza sanitaria - il 3 per cento in più degli impegni a tale titolo assunti relativamente all'esercizio 1999, mentre per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti sarà concordato con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Un altro capitolo importante per le regioni è dato dagli interventi nel settore sanitario, contenuti nel capo IV del disegno di legge (articoli da 52 a 61). Con decorrenza dal 1º gennaio 2001, il vincolo di destinazione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è soppresso. Ciascuna regione è tenuta, per il triennio 2001-2003, a destinare al finanziamento della spesa sanitaria regionale risorse non inferiori alle quote che risultano dal riparto dei fondi destinati per ciascun anno al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Particolare rilievo ha il comma 4 dell'articolo 52, che stabilisce che nel rispetto degli adempi-

menti assunti dal paese con l'adesione al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall'anno 2001, le singole regioni, contestualmente all'accertamento dei conti consuntivi sulla spesa sanitaria da effettuarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo, sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione, attivando nella misura massima l'autonomia impositiva con procedure e modalità che sono determinate dai ministri della sanità, del tesoro, e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Statoregioni. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni interessate deliberano, con decorrenza dal 1º gennaio dell'anno successivo, l'aumento delle aliquote dei tributi di spettanza nei termini stabiliti in sede di Conferenza Stato-regioni. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali nell'adozione di tali misure, il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme d'intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente. Segnala al riguardo la presa di posizione fortemente critica delle regioni in ordine al fatto che sia il Governo a quantificare gli aumenti dei tributi regionali per sanare eventuali disavanzi sanitari.

Passando ad illustrare il disegno di legge di bilancio per l'anno 2001, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione, rileva che esso incorpora gli effetti del complesso processo di decentramento amministrativo, nonché, in parte, del cosiddetto «federalismo fiscale», di cui al decreto legislativo n. 56 del 2000.

Sotto il primo profilo, il trasferimento di funzioni, competenze e strutture dal centro alla periferia si realizza nei comparti degli incentivi alle imprese, della salute umana e veterinaria, dell'energia e risorse minerarie, delle opere pubbliche, della viabilità e dell'ambiente. In termini finanziari tali conferimenti comportano un complessivo trasferimento di mezzi finanziari dal bilancio dello Stato ai fondi dell'autonomia regionale e locale di circa 10 mila miliardi.

Il federalismo fiscale, invece, viene considerato nel bilancio 2001 limitatamente agli articoli 11 e 13 del decreto legislativo n. 56 del 2000, con rilevanti conseguenze sulla quantificazione del Fondo sanitario nazionale e del Fondo ordinario per la finanza locale, interessati dal trasferimento dal primo al secondo di circa 3 mila miliardi per compensazioni IRAP.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 20,30 alle ore 21,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000

117^a Seduta

Presidenza del Presidente Michele DE LUCA

Intervengono, in rappresentanza del Presidente dell'Inpdap, il dottor Andrea Simi, Direttore generale, in rappresentanza del Presidente dell'Inps, il dottor Fabio Trizzino, Direttore generale, e il Presidente dell'Inpdai, ingegner Maurizio Bufalini.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa. La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

Audizione dei Presidenti dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) sullo stato della procedura di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza

Il PRESIDENTE ricorda che l'odierna audizione segue quella del 9 marzo scorso allorché la Commissione verificò, con i Presidenti dei maggiori enti pubblici di previdenza, lo stato delle dismissioni immobiliari. In quella circostanza emerse un dato generale rassicurante: superato il rischio di ricadere nella procedura alternativa prevista dalla legge finanziaria per il 2000, risultò che l'operazione di dismissioni si stava sostanzialmente

sviluppando secondo le scadenze programmate ed era dunque in grado di corrispondere alle previsioni di entrata contemplate dalla legge finanziaria.

Confermava quelle positive indicazioni il successivo rapporto del Coordinatore dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, professor Tamburini, che, nella relazione di aggiornamento trasmessa alla Commissione il 17 maggio scorso, concludeva esprimendo l'avviso che il quadro delle procedure in atto faceva ritenere come la previsione dei ricavi contenuta dalla legge finanziaria potesse ragionevolmente essere rispettata. Risultava in particolare adeguata la strumentazione normativa che regolava l'operazione di dismissioni.

Nella successiva audizione del 20 luglio, il professor Tamburini dichiarava che i quattro diversi programmi di vendita, riguardanti un patrimonio di 11.560 miliardi di valore catastale, avrebbero potuto realizzare, entro l'anno, un incasso di 4-5 mila miliardi.

Ora, secondo un metodo di lavoro che la Commissione ha inteso seguire fin dal settembre-ottobre 1999, quando l'attenzione si appuntò anche sulle dismissioni immobiliari degli enti pubblici di previdenza – ricorda, al riguardo, l'audizione nella seduta del 14 settembre, del ministro Salvi, autore delle circolari d'agosto – occorre, rileva il Presidente, compiere una ulteriore verifica dello stato della procedura che si è voluta, da tutte le parti in causa, trasparente e puntuale nelle scadenze.

Interviene, in rappresentanza del Presidente dell'Inpdad, il Direttore generale, dottor TRIZZINO.

Riferendosi in primo luogo al piano straordinario di dismissioni, fa presente che l'elemento nuovo, intervenuto successivamente alla precedente audizione, è l'emanazione del decreto interministeriale, attualmente in corso di pubblicazione, che esclude dal piano straordinario gli immobili residenziali, trasferiti al programma ordinario così da garantire parità di trattamento agli inquilini. Tale circostanza – nota – comporterà un qualche ritardo rispetto alle scadenze previste dal programma.

Il piano ordinario risulta invece in dirittura d'arrivo, essendo stata aggiudicata la gara relativa all'*advisor*, sottoscritta la convenzione con gli istituti di credito per l'erogazione dei mutui e perfezionato l'accordo con il Consiglio nazionale del notariato per la predisposizione degli atti.

Ricordato quindi che il programma ordinario di dismissioni dell'Inps riguarda 2.500 unità abitative per un valore di 530-540 miliardi, il dottor Trizzino avverte che l'affidamento all'advisor, per avere piena efficacia, presuppone una nota di variazione al bilancio; soddisfatta tale condizione, è prevedibile che, entro l'anno, potranno essere vendute 500 unità abitative per un valore di qualche decina di miliardi dei 400 previsti. Per il 2001 si prevedono flussi di entrata, provenienti dalle dismissioni immobiliari, per circa 50 miliardi a bimestre. Dopo aver comunicato che è stata conclusa la vendita di un immobile strumentale a Benevento, acquistato dall'Università, il dottor Trizzino, a seguito di una richiesta di precisazioni

del presidente De Luca, chiarisce che l'impegno dell'Inps riguarda la quota di dismissioni del 25 per cento del patrimonio immobiliare che è pari a 400 miliardi.

Interviene, in rappresentanza del Presidente dell'Inpdap, il Direttore generale, dottor SIMI.

Premesso che entro l'anno l'Inpdap realizzerà entrate di cassa per 2.400 miliardi – 900 conferiti al fondo immobiliare e 1.500 provenienti dalle dismissioni del programma ordinario – rileva che la realizzazione di 3000 miliardi, pari al 25 per cento del patrimonio immobiliare dell'Inpdap, costituiva, in partenza, un obiettivo impossibile da raggiungere entro le scadenze previste. Il dottor Simi indica nei gravosi adempimenti – le convenzioni con le banche e con gli Ordini del notariato – affrontati dall'Istituto, ricorrendo alle sole risorse interne, le difficoltà, poi sostanzialmente superate, che hanno tuttavia richiesto uno straordinario impegno.

Entro il primo trimestre del 2001 è dunque prevedibile, prosegue il dottor Simi, che sia dismessa l'intera quota di competenza dell'Inpdap. Si tratta – ribadisce – di un risultato particolarmente positivo qualora si tenga conto della circostanza che l'Inpdap, detentore di circa il 50 per cento del complessivo patrimonio immobiliare di proprietà degli enti pubblici di previdenza, a prevalente uso abitativo, deve affrontare diffusi fenomeni di morosità, autoriduzione dei canoni e dunque un vasto contenzioso. Al riguardo, nota che vi sarebbe bisogno di un supporto legislativo capace di aiutare una indispensabile, certamente complessa, opera di componimento bonario, secondo un indirizzo già sottoposto all'attenzione dei Ministri vigilanti. Si dovrebbe prevedere la possibilità di addivenire, per quanto attiene al contenzioso patrimoniale, a soluzioni transattive che diano un apprezzabile risultato economico immediato rispetto al rischio implicito del giudizio nonché alla possibilità di effettiva riscossione del credito. Inoltre, per quanto riguarda, in particolare, le morosità immobiliari, si è immaginato di recuperare i contenuti sostanziali di una norma, decaduta nel 1998, che disponeva che gli inquilini potessero regolare le loro posizioni corrispondendo l'ottanta per cento, senza interessi, di quanto dovuto a titolo di canoni ed oneri accessori. Si dovrebbe altresì consentire una operazione di factoring, di cessione dei crediti immobiliari, una soluzione che rappresenterebbe anche un efficace deterrente perché l'inquilino sarebbe a conoscenza del fatto che, qualora non accedesse all'ipotesi transattiva, dovrebbe poi trattare con società di factoring, interlocutori ben diversi dagli istituti di previdenza che, per loro natura, hanno perseguito, nel loro operare, finalità sociali.

Il dottor Simi sottolinea infine l'opportunità di inserire, nella legge finanziaria, norme relative alla definizione di immobili di pregio, assicurando, rispetto allo strumento della circolare, migliore affidabilità e certezza al quadro normativo.

Il Presidente dell'Inpdai, ingegner BUFALINI, ricordato preliminarmente che la quota assegnata all'Istituto dal programma ordinario di vendita è pari a circa 150 immobili, a prevalente destinazione residenziale, per un valore di 1.100 miliardi, fa presente che si è esaurita la procedura di stima e di verifica di congruità riferita a 172 immobili, per un valore di 1.400 miliardi, dunque superiore al patrimonio in vendita. Ad oggi sono state inviate lettere agli inquilini, con l'indicazione del prezzo definitivo, di 73 immobili per un valore di 372 miliardi; entro ottobre sarà completato l'invio delle lettere ed entro l'anno l'Istituto disporrà delle risposte impegnative da parte dell'inquilinato. Si prevede inoltre di procedere, entro l'anno, a vendite per 130 miliardi e di concludere l'intera operazione di dismissioni, previste dal piano ordinario, entro il primo trimestre del 2001. L'ingegner Bufalini si sofferma quindi a indicare le difficoltà incontrate nell'operazione di dismissioni, individuabili nel ritardo con cui è intervenuta la normativa definitiva, completata, di fatto, solo nell'agosto scorso, nel fatto che non si è conclusa la sanatoria, mancando ancora l'accordo con i sindacati sulle nuove locazioni e, infine, nella ridotta possibilità di vendere in blocco, non essendo spesso possibile ottenere l'adesione all'acquisto da parte di tutti gli inquilini di un immobile. Segnala inoltre che lo scorporo delle unità residenziali dal piano straordinario comporterà ulteriori ritardi, tanto che, se si vuole completare il programma di dismissioni ordinario, non ci sarà la possibilità di dismettere, entro il primo marzo, ulteriori immobili, originariamente compresi nel programma straordinario. L'ingegner Bufalini nota infine che sussistono ancora dubbi in ordine alla definizione di immobile di pregio.

Il senatore Roberto NAPOLI, sollecitate precisazioni sul mancato accordo con i sindacati, invita gli interlocutori della Commissione a fornire una più approfondita analisi delle difficoltà operative – emerse nell'audizione odierna della dirigenza degli enti, ma ben presenti anche all'utenza – da rimuovere, in ipotesi, con interventi legislativi mirati.

Intervengono quindi il deputato GASPERONI che, preso atto delle cause oggettive che hanno determinato taluni ritardi, si domanda se la disparità di valutazione nella definizione del valore degli immobili, talvolta particolarmente consistente, sia fenomeno circoscritto a talune realtà locali, e il senatore MACONI che sollecita stime in ordine alla percentuale degli inquilini indisponibili all'acquisto e alle motivazioni che ne hanno orientato la scelta. Con riferimento al quesito posto dal senatore Maconi, il presidente De Luca ritiene altresì utile disporre di dati sullo scarto tra la disponibilità manifestata prima e dopo la definizione del prezzo e sulla indisponibilità all'acquisto da collegare, o meno, a difficoltà economiche oggettive.

Il dottor TRIZZINO, premesso che l'Inps ha un patrimonio immobiliare di dimensioni ridotte e che dal 1991 la gestione è affidata a una società che ha svolto un buon lavoro, procedendo al rinnovo puntuale dei

contratti e riducendo il contenzioso a minime dimensioni fisiologiche, fa presente che l'Istituto non è costretto a fronteggiare problemi rilevanti. La circostanza che gli inquilini sono, per il 70 per cento, dipendenti o ex dipendenti dell'Inps, è alla base di una elevata manifestazione di volontà di acquisto, pari al 90 per cento dei soggetti interpellati che hanno dato risposta positiva già alla prima comunicazione dell'Istituto recante un prezzo orientativo ben definito, con possibilità di oscillazioni del 5 per cento. Rilevato inoltre che risulta ristretto anche il fenomeno delle contestazioni attorno al valore degli immobili, il dottor Trizzino si dichiara ottimista sull'esito del programma ordinario di dismissioni, risultando invece, per la farraginosità della normativa, più difficoltosa la realizzazione del programma straordinario sul quale, peraltro, è intervenuto il decreto interministeriale ricordato nel precedente intervento. Osserva infine come la problematica degli immobili di pregio sia, per l'Inps, sostanzialmente irrilevante, considerata la composizione del patrimonio immobiliare dell'Istituto.

Ricordato che la propensione all'acquisto, pari al 95 per cento degli inquilini interpellati, si mantiene anche dopo la comunicazione del prezzo, il dottor Simi sottolinea come le stime dei valori, affidate a soggetti terzi, siano state effettuate correttamente e sia risultato positivo l'esito del giudizio di congruità. Dopo aver sostenuto che l'acquisto degli immobili rappresenta un affare particolarmente vantaggioso per gli inquilini, il dottor Simi ritiene che le mancate adesioni alle proposte di vendita da parte dell'Istituto siano riconducibili a obiettive difficoltà economiche di taluni inquilini che non sono in grado di affrontare il pagamento delle rate del mutuo – che oggi finanzia l'intero acquisto – superiori all'importo del canone di locazione.

A seguito di un'osservazione del presidente De Luca, il dottor Simi chiarisce che sono state impartite alle sedi periferiche dell'Istituto istruzioni nel senso di non concedere in locazione immobili a procedura di dismissioni aperta. Il dottor Simi, precisato che la valutazione degli immobili avviene con riferimento, peraltro prudente, al valore di mercato, ritiene che lamentate disparità nella definizione dei valori siano circoscritte a singoli casi, meritevoli, peraltro, di ulteriore verifica.

Rilevato che il mancato accordo con i sindacati sui nuovi canoni di locazione, previsto dalla circolare del ministro Treu, impedisce la sanatoria, premessa indispensabile all'avvio delle procedure di vendita, l'ingegner Bufalini fa presente che il 90 per cento di disponibilità all'acquisto si è ridotto al 50 per cento allorché, con la seconda lettera inviata dall'Istituto, contenente l'indicazione del prezzo, la risposta degli inquilini ha assunto carattere impegnativo. L'ingegner Bufalini accenna infine alle procedure per la definizione del contenzioso, precisando che in un solo caso, relativo a un'unità abitativa di particolare valore, l'Istituto ha impugnato la decisione dell'UTE che aveva ridotto la valutazione originaria.

Ringraziati gli odierni interlocutori della Commissione, il presidente De Luca dichiara conclusa l'audizione. Il Presidente ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 12 ottobre, alle ore 14, per proseguire nell'esame dello schema di relazione sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti privatizzati di previdenza e assistenza.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000

Presidenza del Vice presidente Giuseppe SPECCHIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di Gianni Mattioli, ministro per le politiche comunitarie

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, fa presente di aver parlato pochi minuti fa telefonicamente con il ministro Mattioli, il quale ha comunicato che non potrà partecipare all'odierna seduta per concomitanti ed imprevisti impegni di Governo: in ogni caso, si rende disponibile a svolgere l'audizione nelle prossime settimane.

Seguito dell'esame della proposta di documento sui traffici illeciti e le ecomafie (relatore: Presidente Massimo Scalia)

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, invita i commissari a prendere la parola sul complesso della proposta in titolo.

Roberto LASAGNA (FI) si riferisce alla parte del documento relativa all'attività della magistratura concernente la discarica di Pitelli, nei pressi di La Spezia: già in passato la Commissione ha approvato uno specifico

documento in materia, suscettibile di essere aggiornato e completato successivamente.

È certo che il ritardo della magistratura spezzina tradisce un insufficiente approccio alla tematica ambientale, che ha causato scarsa attenzione alle problematiche della ricerca e dell'acquisizione delle prove; deve inoltre ribadire – come ha fatto più volte la Commissione – che un grave limite è dato dalla natura prevalentemente contravvenzionale dei reati ambientali, come è stato più volte fatto presente agli organismi di indirizzo politico. È quindi urgente che si proceda all'introduzione nella normativa della fattispecie del delitto ambientale.

Con queste considerazioni, ritiene opportuno rafforzare la denuncia, contenuta nella proposta in titolo, circa la necessità di avviare a definitiva soluzione il «problema Pitelli», che rappresenta un attentato all'ambiente ed alla salute dei 150 mila abitanti di La Spezia.

Conclude esprimendo il suo consenso sulle altre parti del documento in esame.

Giovanni IULIANO (DS) osserva che appaiono puntuali le valutazioni contenute nella proposta in titolo in materia di traffici illeciti di rifiuti, con particolare riferimento al settore dei rifiuti speciali e pericolosi: gli organi di informazione hanno finora dedicato scarsa attenzione a tale fenomeno criminale, sia per quanto riguarda gli interessi economici in gioco sia in ordine alle ricadute sulla salute dei cittadini e sull'equilibrio ambientale.

Premesso che nel documento dovrebbe essere conferito rilievo allo smaltimento dei rifiuti ospedalieri, che a causa di interessi illeciti spesso finiscono in normali discariche, si dichiara d'accordo sull'impianto complessivo del documento, che delinea un quadro di massima delle azioni che attentano alla salute umana ed all'ambiente.

Altro punto da approfondire riguarda le collusioni finora evidenziate fra gli organismi di governo locale e le ditte che smaltiscono i rifiuti, registrandosi ancora fenomeni di turbativa d'asta negli appalti, in cui sono posti in essere marchingegni di diversa natura che alterano sostanzialmente il corretto svolgimento delle gare.

Facendo riferimento al provvedimento sui servizi pubblici locali attualmente in esame alla Camera, auspica che possano essere ad esso apportate – anche nel prosieguo dell'esame presso il Senato – alcune modifiche volte a non offrire ulteriori possibilità di azione e di profitto alle organizzazioni criminali operanti nel settore del ciclo dei rifiuti.

Lucio MARENGO (AN) giudica certamente di grande interesse il contenuto del documento in esame, che si preoccupa fra l'altro di sottolineare le responsabilità finora emerse delle istituzioni locali nello svolgimento delle procedure attinenti al ciclo dei rifiuti.

Esprime preoccupazione per la presenza di infiltrazioni di tipo mafioso nel settore, pur con notevoli differenze nell'entità del fenomeno nei diversi territori: nel documento si afferma che è impressionante la presenza della criminalità organizzata, essendo essa presente pressoché ovunque, con connotati, intensità e pericolosità di diverso grado. Il quadro è altrettanto allarmante riguardo alle metodologie, agli strumenti ed alle modalità operative, nonché per la capacità della malavita organizzata di cogliere spazi di manovra nella normativa vigente, al fine di realizzare nuovi profitti e riciclare le enormi quantità di denaro illegalmente acquisito, da reintegrare sia in operazioni lecite che illecite.

La proposta di documento in esame e gli altri documenti finora approvati dalla Commissione sono il frutto di valutazioni attente ad approfondite in ordine ai fenomeni criminali nel ciclo dei rifiuti: è necessario che il Parlamento ed il Governo diano seguito alle denunzie formulate dalla Commissione, al fine di avviare a soluzione almeno le problematiche che generano maggiore allarme presso l'opinione pubblica.

Lo sforzo comune deve tendere a rendere la normativa chiara e capace di superare gli ostacoli finora riscontrati in tutte le situazioni di degrado ambientale, che sono causa diretta dell'aumento progressivo delle patologie mediche. In tale quadro deve essere predisposto un monitoraggio, anche per via aerea, su tutte le aree del territorio nazionale: la volontà di limitare ed impedire le azioni delle organizzazioni criminali deve costituire il principale punto di riferimento dell'azione pubblica nel prossimo futuro.

Conclude invitando la Presidenza della Commissione a far conoscere dettagliatamente le iniziative ed i documenti finora elaborati: a tale scopo, sarebbe opportuno promuovere un'apposita conferenza stampa in occasione dell'approvazione del documento in esame, che si avrà nelle prossime settimane.

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, premesso che esistono presso le Camere appositi strumenti regolamentari per favorire l'esame dei documenti approvati dalla Commissione, si dichiara favorevole alla conferenza stampa da tenere appena dopo l'approvazione del documento in esame.

Giovanni LUBRANO DI RICCO (Verdi-U) ribadisce, come ha fatto più volte in passato, che si rileva necessaria ed urgente l'introduzione nel codice penale del delitto ambientale, in armonia con l'apposito documento approvato dalla Commissione il 26 marzo 1998.

Il problema è ora tanto più urgente dopo l'unificazione delle procure presso le preture ed i tribunali ed è stato più volte evidenziato nel corso delle audizioni in Commissione di rappresentanti dell'ordine giudiziario.

Appare evidente che la mancata prosecuzione dei lavori del Comitato ristretto delle Commissioni ambiente e giustizia del Senato – la cui ultima seduta si è svolta il 30 settembre 1999 – denota una precisa assenza di volontà circa l'introduzione nel codice penale della fattispecie del delitto ambientale, assolutamente non rinviabile: ritiene che in tal modo potrebbe essere offerto lo strumento all'autorità giudiziaria ed alle forze di polizia per tagliare definitivamente alla radice i profitti delle organizzazioni criminali nel settore.

Premesso che non possono essere introdotti nel codice penale nuovi delitti per mezzo dei decreti-legge, auspica che la Commissione possa farsi promotrice presso le Camere della necessità di avviare nuovamente l'esame dei provvedimenti sul delitto ambientale: a tale scopo, potrebbe essere fra l'altro promossa un'apposita conferenza stampa.

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, interesserà prontamente il Presidente Scalia delle richieste testé formulate, in modo che possa essere accelerato al massimo l'*iter* dei provvedimenti sul delitto ambientale.

Giuseppe LO CURZIO (CCD) dichiara di apprezzare le notizie ed i dati, nonché la formulazione della proposta in esame.

Riferendosi a quanto richiesto in precedenza da altri commissari, auspica che la Commissione si faccia promotrice della necessità che venga proseguito al più presto l'esame dei provvedimenti sul delitto ambientale da parte delle Commissioni ambiente e giustizia del Senato.

Si dichiara anche d'accordo sull'indizione da parte della Commissione di una conferenza stampa per far conoscere compiutamente il contenuto del documento in esame in materia di traffici illeciti ed ecomafie: i fatti criminosi devono essere denunziati con forza ed i competenti organi governativi devono intervenire prontamente per la prevenzione e per la repressione, e deve anche essere denunciata la connivenza, più volte registrata, di alcuni rappresentanti degli enti locali ed anche talvolta della magistratura con esponenti della malavita organizzata nel settore dello smaltimento dei rifiuti.

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, ritiene che ulteriori interventi di carattere generale sulla proposta in esame possano essere svolti nella seduta di domani.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 12 ottobre 2000, alle ore 13.30, per ascoltare il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Genova, dottor Franz, e due rappresentanti del Corpo forestale dello Stato di La Spezia; successivamente, proseguirà l'esame della proposta di documento sui traffici illeciti e le ecomafie, di cui è relatore il Presidente Scalia.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000

Presidenza della Vice Presidente Anna Maria DE LUCA indi del Presidente Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 20,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Anna Maria DE LUCA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sulla tratta degli essere umani

Audizione del dottor Alberto Bradanini, Direttore Unicri - United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

(Svolgimento e conclusione)

Dopo un intervento introduttivo del deputato Anna Maria DE LUCA, *presidente*, il direttore dell'Unicri, dottor Alberto Bradanini svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Antonietta RIZZA (DS-U), il senatore Pierluigi CASTELLANI (PPI), e i deputati Annamaria DE LUCA (FI) e Elisa POZZA TASCA (D-S) cui risponde il dottor Bradanini.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 21,55.

Presidenza del Presidente Fabio EVANGELISTI

Interviene il sottosegretario per la giustizia, Rocco Maggi.

La seduta inizia alle ore 22.

Parere su atti del Governo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 109 e della mozione n. 1-00439, approvata dall'Assemblea il 5 luglio 2000 (rel. Castellani). (Esame congiunto – Parere favorevole con osservazioni)

Il Comitato inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Il deputato Fabio Evangelisti, *presidente*, ritiene che debbano essere svolte alcune considerazioni di metodo prima di affrontare nel merito i provvedimenti in titolo. Il Comitato è chiamato, infatti, ad esprimere un parere su documenti che sono stati assegnati soltanto ieri e oggi stesso è stata comunicata la trasmissione di un altro documento, da parte del Ministro Mattioli, che sarà all'ordine del giorno del prossimo Consiglio GAI del 17 ottobre: di tale documento ancora non vi è formalmente disponibilità. In queste condizioni è molto difficile lavorare, in quanto non è possibile esaminare con la dovuta attenzione i documenti.

Ritiene, tuttavia, che il Comitato debba esprimere il proprio parere fermo restando che intende formalizzare il segnalato disagio al Ministro Mattioli, rispetto ad una procedura che non appare salvaguardare le prerogative del Parlamento oltre che disattendere alle ormai numerose leggi che prevedono l'intervento delle Camere nella fase ascendente del procedimento decisionale concernente gli atti dell'Unione europea.

Il senatore Pierluigi CASTELLANI (PPI) si associa al disagio espresso dal Presidente sotto il profilo procedurale; osserva, peraltro, che le date di alcuni documenti sono molto antecedenti al momento in cui essi sono stati poi effettivamente trasmessi. Inoltre, non tutti gli atti indicati nell'ordine del giorno provvisorio risultano essere stati trasmessi.

Nel merito, osserva, a proposito del progetto di decisione del Consiglio concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri, l'importanza dell'articolo 5, comma 3, che prevede che lo Stato membro non possa rifiutare il consenso all'uso di informazioni e documenti che siano stati richiesti da un altro Stato membro ai fini dello svolgimento di indagini o azioni penali. Quanto all'articolo 9, ritiene troppo ampio il termine di tre anni consentito agli Stati membri ai fini di una piena cooperazione.

Quanto all'iniziativa della Repubblica Portoghese volta all'istituzione di un Segretariato delle Autorità di controllo comuni preposte alla protezione dei dati (si tratta in particolare delle autorità di controllo istituite dalla Convenzione Europol, dalla Convenzione di Schengen e dalla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale), ritiene si tratti di una proposta del tutto condivisibile.

Quanto alla proposta della presidenza francese riguardante il supporto dell'Europol alle squadre investigative comuni, ricorda che tali squadre investigative sono previste dalla Raccomandazione n. 43 delle Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere. Osserva, tuttavia, che dovrebbe essere mantenuto il ruolo centrale di Europol nella lotta alla criminalità organizzata internazionale.

Quanto al documento concernente le conclusioni della riunione dei Direttori generali e dei Direttori di polizia, non può che prendere atto positivamente di tale documento, che esalta la cooperazione tra le polizie nazionali, richiama fortemente il ruolo di Europol e rappresenta una presa di coscienza da parte dei responsabili delle polizie degli Stati membri soprattutto in merito alle tematiche dell'immigrazione clandestina, della necessità di rafforzare le squadre investigative comuni e dell'esigenza di creare una polizia più vicina ai cittadini.

Quanto al progetto di Convenzione relativa al miglioramento dell'assistenza giudiziaria in materia penale, ritiene che sia di fondamentale importanza, anche alla luce del dibattito appena conclusosi in merito alla tratta degli esseri umani, che richiede una più efficace cooperazione giudiziaria, e alla luce della crescente rilevanza che i reati di riciclaggio e la criminalità in genere hanno assunto. Segnala, in particolare, l'importanza dell'articolo 3, che non consente di opporre il segreto bancario dinanzi ad una domanda di assistenza giudiziaria da parte di uno Stato membro. Ricorda, inoltre, l'articolo 4 in materia di rintracciabilità dei proventi di reato e l'articolo 5, che consente l'individuazione di un elenco dei conti bancari, una sorta di anagrafe che, in effetti, sta per essere costituita anche nel nostro paese. Ricorda, infine, l'articolo 7, che prevede che l'assistenza giudiziaria non possa essere rifiutata per il solo fatto che la domanda si riferisca a reati fiscali o doganali.

Auspica, infine, la rapida definizione da parte del Consiglio dell'Unione della Convenzione che, tuttavia figurando nei punti A dell'ordine del giorno provvisorio, dovrebbe essere approvata senza discussione.

Il sottosegretario per la giustizia Rocco MAGGI nel raccogliere il disagio politico rispetto ad una procedura che effettivamente ha manifestato la sua inefficacia e che deve quindi essere migliorata al fine di porre il Parlamento ed in particolare il Comitato Schengen-Europol nella condizione di svolgere al meglio il compito che gli è proprio, si farà carico di segnalare ai responsabili dei ministeri competenti quanto esposto.

Il deputato Annamaria DE LUCA (FI) nel ricordare l'impegno assunto dal sottosegretario per l'interno Brutti a nome del Governo al fine

di risolvere la delicata questione della trasmissione tempestiva degli atti al Comitato Schengen e nel ricordare, altresì, i contenuti della mozione a sua firma, approvata il 5 luglio 2000, fa presente l'intendimento a nome del suo gruppo di formalizzare il profondo disagio politico nei confronti del comportamento del Governo irrispettoso delle prerogative del Parlamento. Ritiene, in conclusione, che debba essere chiarito se esista o meno la volontà da parte del Governo di consentire e di rendere agevole il ruolo del Parlamento nella fase ascendente del procedimento decisionale relativo agli atti dell'Unione europea.

Non avendo quindi potuto avere la possibilità di esaminare nel merito i documenti, preannunzia che non parteciperà al voto.

Il senatore Francesco MORO (LFPIN) dichiara anch'egli che non intende partecipare al voto per esprimere una protesta nei confronti del metodo seguito dal Governo che giudica inaccettabile.

Il deputato Fabio EVANGELISI, *presidente*, ritiene che non vi siano, nel merito, questioni ostative all'espressione del parere, anche se nel metodo come ha già anticipato, intende rappresentare la necessità di individuare una procedura appropriata affinchè il Comitato possa svolgere i suoi compiti.

Ritiene quindi, non essendovi obiezioni, di porre in votazione il parere sul complesso dei progetti di decisione in titolo (*vedi allegato*).

Il Comitato approva.

La seduta termina alle ore 22.40.

AVVERTENZA

La seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata per oggi, 11 ottobre 2000, alle ore 20 non ha avuto luogo.

ALLEGATO

Parere relativo agli atti comunitari assegnati al comitato in data 10 ottobre 2000 ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209 e della mozione n. 1-00439, approvata dalla Camera dei Deputati il 5 luglio 2000.

Il Comitato

visti i progetti di decisione trasmessi dal Governo ancora una volta intempestivamente e, soprattutto, senza alcuna indicazione sullo stato dei negoziati e sulle posizioni tenute dalla delegazione italiana;

auspicando l'individuazione al più presto di un metodo di trasmissione dei documenti più rispettoso delle prerogative del Parlamento;

preso atto dell'impegno espresso dal rappresentante del Governo di farsi interprete di questa esigenza;

nella convinzione di avviare un rapporto costruttivo e dialettico con il Governo

ESPRIME

parere favorevole sul progetto di decisione del Consiglio concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (doc. 8414/2/00 rev. 2 crimorg 70) con la seguente osservazione: «rivedere il termine massimo di tre anni di cui all'articolo 9, comma 2, della proposta di decisione, che appare troppo ampio»;

parere favorevole sull'iniziativa della Repubblica Portoghese in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che istituisce un segretariato delle autorità di controllo comuni preposte alla protezione dei dati create dalla Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), dalla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e dalla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di Schengen) (doc. 7381/2/2000 rev. 2 jai 30);

parere favorevole sulla proposta della Presidenza francese riguardante il supporto dell'Europol alle squadre investigative comuni (doc. 9639/1/00 europol 18 rev 1) pur rilevando l'opportunità di mantenere ad Europol un ruolo centrale nel contrasto alla criminalità organizzata internazionale;

parere favorevole sul progetto di convenzione relativa al miglioramento dell'assistenza giudiziaria in materia penale (doc. 11702/00 cats 58 copen 63 jai 97).

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000

40^a Seduta

Presidenza del Presidente MANTICA

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nel sistema allargato della fiscalità.

Audizione del senatore professor Franco Bassanini, Ministro per la funzione pubblica.

La seduta inizia alle ore 13,35.

In apertura di seduta il presidente MANTICA ringrazia il ministro Bassanini per la disponibilità da lui dimostrata accogliendo l'invito della commissione. Vuole anche premettere che alcuni componenti, tra i più assidui nel frequentare i lavori, come il Vicepresidente Vannoni e la onorevole Pistone, hanno comunicato di essere spiacenti di non poter intervenire per concomitanti impegni presso la commissione finanze della Camera.

Il senatore MANTICA ricorda che la commissione bicamerale ha il compito della vigilanza sull'anagrafe tributaria, che (come è noto) è affidata per le attività di manutenzione, conduzione e sviluppo ad una società specializzata avente comprovata esperienza pluriennale nella conduzione tecnica di sistemi informativi complessi, nel caso in ispecie la Sogei. L'attività di vigilanza ha avuto precipuamente in oggetto il rapporto tra costi e servizi forniti all'amministrazione nel quadro della convenzione tra ministero delle finanze e società specializzata, avendo ovviamente riguardo al funzionamento complessivo dell'intero apparato dell'amministrazione finanziaria.

Il giudizio che la commissione ha potuto formarsi è sostanzialmente positivo, nel senso che certamente i miglioramenti verificatisi negli ultimi tempi, che hanno consentito un significativo aumento del gettito, sono ascrivibili anche all'apporto dei servizi informatici.

Per le ragioni appena dette la commissione ritiene che si debba salvaguardare il nucleo che finora ha operato sotto la sigla societaria della Sogei. La continuità di questa delicata funzione non può essere interrotta senza gravi danni per il funzionamento generale dell'amministrazione delle finanze. Si riferisce ovviamente alla parte di Sogei che svolge servizi di anagrafe tributaria e non ad altre attività che hanno connotazioni privatistiche.

Il presidente MANTICA rileva come anche i sopralluoghi effettuati dalla commissione in Spagna, Germania ed Olanda hanno potuto confermare la convinzione, già maturata, che in materia di tecnologie informatiche l'Italia può vantare, anche grazie all'attuale funzionamento del ministero delle finanze, un posto di invidiabile prestigio. Proprio per queste ragioni si è ritenuto da parte della commissione, che ha licenziato nel giugno dello scorso anno il documento conclusivo dell'indagine sul ruolo delle tecnologie informatiche nella riforma del ministero delle finanze, di proporre l'ipotesi di incorporare il patrimonio della Sogei in un organismo di diritto pubblico, tenuto anche conto che l'amministrazione delle finanze è tenuta a fornire elementi oggettivi che consentano a cittadini, sindacati, forze politiche di valutare (in maniera disaggregata) l'andamento dei flussi finanziari, e quindi verificare se ci sono o meno scostamenti rispetto agli obiettivi annunciati dal governo.

Il presidente MANTICA informa quindi che la commissione, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento del Senato, intende proporre alle assemblee legislative una relazione che aiuti il governo a definire i problemi dell'anagrafe tributaria in tempo utile, ed evitare che scattino meccanismi di proroga. Il problema non è facile perché si tratta di contemperare la nascita di una società strumentale, a prevalente o totale partecipazione del ministero con la riforma di cui al decreto legislativo n. 300/99, che prevede la costituzione di un unico ministero economico.

Il ministro BASSANINI premette di aver accettato volentieri l'invito della Commissione, alla quale intende riferire muovendosi ovviamente nell'ambito delle proprie competenze. In data 8 giugno 2000 il Pesidente del Consiglio dei Ministri ha istituito con proprio decreto un Comitato di ministri, composto dal ministro per la funzione pubblica, che lo coordina, dal ministro del tesoro e dal ministro delle finanze, per coordinare, promuovere e monitorare l'attuazione degli interventi necessari alla trasformazione delle amministrazioni delle finanze e del tesoro. In questo quadro il Comitato ha in particolare il compito di assicurare la promozione della integrazione dei sistemi informativi dei due ministeri nonché l'adozione delle misure necessarie a definire il ruolo delle imprese concessionarie dei servizi per l'informatica e per gli studi di settore.

Il ministro BASSANINI osserva che la questione della unificazione tra il ministero che si occupa della provvista finanziaria ed il ministero che provvede alla localizzazione delle risorse costituisce un punto non secondario della riforma della pubblica amministrazione, dal momento che la frammentazione delle competenze – come è nell'esperienza negativa di altri settori di intervento, come sono per esempio le ferrovie e le strade statali – costituisce un grave handicap, se non altro perché favorisce la

tendenza a scaricare i problemi dall'una all'altra amministrazione. La prospettiva è quella che vi sia un ministero per ciascuna delle grandi missioni dello Stato, ed è questa una scelta all'interno della quale si ritrovano maggioranza ed opposizione.

Proprio nell'ottica appena definita, è necessario che l'operazione non si risolva in una mera giustapposizione di apparati, all'uopo utilizzando la possibilità di introdurre compiti di snodo che potrebbero essere svolti per esempio da un livello intermedio tra ministro e sottosegretario; naturalmente questa innovazione tutto deve essere salvo un espediente per svuotare il senso della unificazione.

Il processo appena delineato, sul quale corre l'obbligo di ricordare non vi sono state proposte di modifica (che pure potevano essere avanzate in costanza di termini per la scadenza della delega conferita per legge al governo), ha bisogno di un vasto supporto come quello che può venire dalla rete informatica, la quale ha nel ministero delle finanze – come è stato ricordato dal presidente Mantica – uno dei punti di forza; ricorda che anche l'Inps e le camere di commercio dispongono di avanzati sistemi informativi.

Venendo alle questioni che interessano più direttamente la commissione di vigilanza, il ministro BASSANINI ricorda che non è ancora pervenuta al Comitato dei ministri una proposta Del Turco intesa al riassetto dell'anagrafe tributaria, in vista della scadenza della concessione alla Sogei, che come è noto è transitata in mani private. Può soltanto ricordare che l'articolo 56 del decreto legislativo n. 300 contempla, tra le funzioni statali del ministero delle finanze, il coordinamento, monitoraggio e controllo, anche attraverso apposite strutture per l'attuazione di strategie e di integrazione tra i sistemi del ministero, delle agenzie e della guardia di finanza, del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore. Ne consegue che deve esistere una rete unitaria di settore cui devono fare riferimento le agenzie, e non viceversa.

Il ministro BASSANINI ricorda che il decreto legislativo n. 414/97 ha previsto che in relazione al carattere di riservatezza, e al fine di assicurare la sicurezza e la continuità di talune specifiche attività informatiche dello Stato in materia finanziaria, possono essere individuati particolari servizi il cui esercizio è riservato allo Stato, che si avvale di società interamente possedute, anche indirettamente dal Tesoro. In questo quadro si colloca la Consip, che attualmente gestisce i servizi informatici del Tesoro e della Ragioneria dello Stato.

Venendo alla attuale configurazione dell'anagrafe tributaria concorda con il presidente nel ritenere che il cosiddetto *favor* verso l'outsourcing (per quanto riguarda le tecnologie) non vuole significare che certe attività, consustanziali al funzionamento della P.A., non possano essere esercitate con una forte presenza pubblica.

In conclusione, nel ribadire che allo stato degli atti non esiste all'attenzione del Comitato dei ministri una proposta del ministro delle finanze, sollecita da parte della commissione indirizzi ed orientamenti di cui ovviamente terrà conto nell'esercizio delle proprie competenze.

Il presidente MANTICA ricorda che la Sogei ha costituito per 22 anni un organismo ibrido che di fatto ha svolto un ruolo anche di direzione strategica, al punto che se oggi si dovesse aprire una gara a livello europeo (per l'affidamento dell'appalto) difficilmente potrebbero emergere validi concorrenti. Il problema è oggi di guardare in avanti, in vista della prossima unificazione del ministero del tesoro e delle finanze. L'ipotesi che la commissione intende approfondire è quella di inserirsi validamente nel modello già operante presso il ministero del tesoro - modello che come ha ricordato il ministro prevede l'attribuzione alla Consip dei servizi informatici – immaginando che si possa avere una holding cui facciano capo due strutture operative, le quali svolgano strettamente compiti di gestione dell'informatica con esclusione quindi di attività estranee a questa missione. Vuole dire che mentre persistono perplessità sul progetto illustrato alla commissione dal ministro Del Turco, che intende attribuire alla Società per Studi di Settore del ministero la concessione per la gestione dell'informatica, sarebbe invece auspicabile la promozione di un organismo pubblico il quale attraverso una serie di apposite convenzioni sia da una parte tenuto ad occuparsi specialisticamente dell'anagrafe tributaria e dall'altro a investire nella innovazione eventuali utili, che l'esperienza della Sogei ha dimostrato essere cospicui e continuativi. Sarebbe questo un modo di patrimonializzare l'investimento accumulatosi negli anni e di collegarsi positivamente, in una prospettiva unitaria, al modello già operante presso il ministero del tesoro, tenuto conto che se si tengono separate le società di gestione sarà più difficile velocizzare i tempi di unificazione tra i due ministeri. Esistono ovviamente resistenze e problemi importanti, di cui si sono fatti potavoce i sindacati che rappresentano i dipendenti del ministero delle finanze, ma è necessario considerare che dalla mobilità professionale – e dalla stessa flessibilità nei livelli retributivi – possono venire contributi importanti ad una migliore efficienza del sistema complessivo.

Il senatore MONTAGNA condivide le osservazioni sviluppate dal presidente Mantica ed auspica che l'informatica divenga, attraverso adeguati investimenti, un patrimonio generale al servizio diffuso della pubblica amministrazione e della società in generale.

Il ministro BASSANINI ringrazia la commissione per la possibilità che gli è stata data di illustrare le linee generali lungo le quali si dovrà muovere il Comitato dei ministri da lui coordinato ed assicura che il contributo della Commissione di vigilanza sarà tenuto nella massima considerazione, come si conviene a proficui e positivi rapporti tra Governo e Parlamento.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000

Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di protezione civile.

In data 10 ottobre tale richiesta è stata deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 novembre prossimo.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Audizione del commissario straordinario del Governo per il completamento del federalismo amministrativo, Alessandro Pajno, sul processo di trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative dallo Stato alle regioni e agli enti locali

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, introduce l'audizione sul processo di trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative dallo Stato alle regioni e agli enti locali.

Il consigliere Alessandro PAJNO svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente* e il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U).

Replica infine il consigliere Alessandro PAJNO.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ringraziando il consigliere Alessandro PAJNO per la disponibilità, dichiara conclusa l'audizione.

La seuta termina alle ore 15.

Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 15.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di viabilità

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato il 28 settembre 2000.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rilevando che non sono stati presentati emendamenti, pone in votazione la proposta di parere depositata.

La Commissione approva (allegato 1).

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato il 28 settembre 2000. Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rilevando che non sono stati presentati emendamenti, pone in votazione la proposta di parere depositata.

La Commissione approva (allegato 2).

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato il 28 settembre 2000.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rilevando che non sono stati presentati emendamenti, pone in votazione la proposta di parere depositata.

La Commissione approva (allegato 3).

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di trasporti (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato il 28 settembre 2000.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rilevando che non sono stati presentati emendamenti, pone in votazione la proposta di parere depositata.

La Commissione approva (allegato 4).

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di polizia amministrativa

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato il 3 ottobre 2000. Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rilevando che non sono stati presentati emendamenti, pone in votazione la proposta di parere depositata.

La Commissione approva (allegato 5).

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle risorse da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di catasto

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzo)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato il 28 settembre 2000.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rilevando che non sono stati presentati emendamenti, pone in votazione la proposta di parere depositata.

La Commissione approva (allegato 6).

La seduta termina alle ore 15,10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia ambientale.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di demanio idrico.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di energia, miniere e risorse geotermiche.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e le province autonome delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di opere pubbliche.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni delle risorse umane individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di incentivi alle imprese.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di istruzione scolastica.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di concessione di trattamenti economici in favore degli invalidi civili.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di salute umana e sanità veterinaria.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di viabilità

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di viabilità;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di viabilità;

preso atto dell'accordo sancito nella Conferenza Unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali nella seduta del 22 aprile 1999, così come modificato in data 4 novembre 1999 e da ultimo integrato in data 20 gennaio 2000;

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE, APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti trasferiti ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

rilevato che sono stati stipulati gli accordi di programma tra le regioni e il Ministero dei trasporti e della navigazione con i quali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e dell'articolo 4, comma 4, lettera *a*) della legge 15 marzo 1997, n. 59 si è provveduto a disciplinare e concordare le modalità del subentro delle regioni allo Stato nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di amministrazione e programmazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997;

preso atto del parere della Conferenza Unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali reso in data 12 luglio 2000;

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE, APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti trasferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

rilevato che sono stati stipulati gli accordi di programma tra le regioni e il Ministero dei trasporti e della navigazione con i quali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e dell'articolo 4, comma 4, lettera *a*) della legge 15 marzo 1997, n. 59 si è provveduto a disciplinare e concordare le modalità del subentro delle regioni allo Stato nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di amministrazione e programmazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997;

preso atto del parere della Conferenza Unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali reso in data 12 luglio 2000;

valutata l'opportunità di un monitoraggio sul risanamento dei servizi ferroviari di interesse regionale non in concessione alle Ferrovie dello Stato s.p.a. con particolare riferimento all'obiettivo del rapporto costi-benefici del 25 per cento;

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di trasporti

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE, APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di trasporti;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dall'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di trasporti;

preso atto dell'accordo sancito nella Conferenza Unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali nella seduta del 22 aprile 1999, così come modificato in data 4 novembre 1999 e da ultimo integrato in data 20 gennaio 2000;

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di polizia amministrativa

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE, APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di polizia amministrativa;

valutata la congruità delle risorse trasferite e dei criteri di riparto delle stesse;

preso atto del parere della Conferenza Unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali reso nella seduta del 20 luglio 2000;

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle risorse da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di catasto

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE, APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle risorse da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di catasto;

visto l'accordo sancito nella seduta del 1º giugno 2000 dalla Conferenza Unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali concernente le modalità di trasferimento delle risorse per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto;

rilevato il parere favorevole della Conferenza Unificata reso nella seduta del 3 agosto 2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

formulando il seguente indirizzo:

1) si sostituisca agli articoli 3 e 5 l'espressione «altre realtà locali» con l'espressione «altri enti locali».

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000

204^a seduta

Presidenza del Presidente ANDREOLLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Minniti.

La seduta inizia alle ore 14,10.

(4808) Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca

(Parere alle Commissioni riunite 8^a e 9^a: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(4817) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise (Parere alla 6^a Commissione: non ostativo)

Il senatore ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Besostri, illustra il contenuto del provvedimento in esame e propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(1529) BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(4738) Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario

(Parere su emendamenti al testo unificato alla 2ª Commissione: non ostativo con osservazioni)

Il relatore PASTORE, illustrati gli emendamenti riferiti al testo unificato, propone la formulazione di un parere non ostativo, segnalando l'opportunità di valutare la congruenza di queste disposizioni con quanto previsto dall'articolo 3 del testo unificato, al fine di evitare disparità di trattamento tra i vari soggetti interessati.

Dopo un breve dibattito, in cui prendono la parola il presidente AN-DREOLLI e il senatore BESOSTRI, la Sottocommissione conviene con la proposta avanzata dal relatore.

(4745) Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore PASTORE, in sostituzione della relatrice designata Pasquali. Egli propone, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(4746) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Il relatore PASTORE, illustrato il contenuto del provvedimento in esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(4672) Norme per l'istituzione del servizio militare professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alla 4ª Commissione: in parte non ostativo, in parte contrario)

Il presidente ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Besostri, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e propone un parere non ostativo salvo che sugli emendamenti che mirano a disciplinare il servizio civile volontario, sui quali propone la formulazione di un parere contrario trattandosi di una materia oggetto di autonome iniziative legislative (4408 e connessi) all'esame della Commissione affari costituzionali.

Il sottosegretario MINNITI concorda con la valutazione del relatore.

La Sottocommissione unanime conviene con la proposta avanzata dal relatore.

(3984) CARELLA ed altri. – Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive. (Parere su nuovo testo alla 12ª Commissione: non ostativo con osservazioni)

Il senatore ANDREOLLI, in sostituzione della relatrice designata Pasquali, propone un parere non ostativo sul nuovo testo osservando che il provvedimento disciplina e definisce varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico secondo una classificazione di natura esclusivamente tecnico-scientifica, senza modificare la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale. Non sembra pertanto sussistere la esigenza di uno specifico intervento legislativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,35.

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000

119^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

(4809) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volontè ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa: parere favorevole con osservazioni;

(3632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI ed altri. – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica: parere favorevole con osservazioni.

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000 286ª Seduta

Presidenza del Presidente COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 14,50.

(4563, 88, 1265, 2178, 4086 e 4497-A) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge concernente l'accesso alla magistratura. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 4.1, 9.3, 9.6, 13.101, 13.1 (limitatamente al capoverso 3) e 14.0.1, che sembrano comportare maggiori oneri. Il parere di nulla osta sull'emendamento 14.3 dovrebbe essere a condizione che al comma 3-ter le parole «Con decreto» fino alla parola «Magistratura» siano sostituite dalle seguenti: «Con uno dei decreti di cui all'articolo 1, comma 3». Il parere di nulla osta sugli emendamenti 13.100 e 15.3 dovrebbe essere nel presupposto che la ricongiunzione ai fini previdenziali dell'attività forense non determini oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto effettuata a titolo oneroso a carico dei richiedenti.

Relativamente all'emendamento 9.2 (testo corretto), segnala che esso è identico ad un emendamento già presentato in Commissione giustizia, sul quale la Sottocommissione aveva formulato – su conforme avviso del Tesoro – parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. È pervenuta successivamente una richiesta di riesame del parere sull'emendamento stesso, motivata dalla considerazione che gli oneri derivanti dalla previsione dei commissari esterni risultano compensati dai risparmi

di spesa connessi allo smaltimento del lavoro da parte della commissione esaminatrice centrale. Sulla congruità di tale valutazione occorre acquisire il parere del Tesoro.

Il sottosegretario MORGANDO dichiara di concordare con il relatore quanto alla valutazione degli emendamenti 4.1, 9.3, 9.6, 13.101, 13.1, 14.0.1, 14.3, 13.100 e 15.3. Relativamente poi all'emendamento 9.2 (testo corretto), fa presente che gli ulteriori approfondimenti svolti confermano l'avviso di contrarietà già a suo tempo formulato dal Tesoro.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 4.1, 9.2 (testo corretto), 9.3, 9.6, 13.101, 13.1 (limitatamente al capoverso 3) e 14.0.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sull'emendamento 14.3 è a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che al comma 3-ter le parole «Con decreto» fino alla parola «Magistratura» siano sostituite dalle seguenti: «Con uno dei decreti di cui all'articolo 1, comma 3». Il parere di nulla osta sugli emendamenti 13.100 e 15.3 è, infine, nel presupposto che la ricongiunzione ai fini previdenziali dell'attività forense non determini oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto effettuata a titolo oneroso a carico dei richiedenti.

La seduta termina alle ore 15.

FINANZE E TESORO (6^{a})

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000

53^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

(4809) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa: rimessione alla sede plenaria;

alle Commissioni riunite 8^a e 9^a:

(4808) Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca: parere favorevole con osservazioni.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000

29^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Scivoletto, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1ª Commissione:

(4783) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 12 ottobre 2000, ore 14

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dall'onorevole Marco Boato, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 10890/90 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.
- Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, e dal senatore Vito Gnutti, in relazione ai procedimenti penali nn. 96/81, 96/100, 96/101, 96/14398, 96/14531, 97/803, 97/1440, 97/1805, 97/1860, 97/1861, 97/1914, 97/2128, 97/2303, 97/2312, 97/2426, 97/2586, 97/2723, 97/2762, 97/2807, 97/2866 RGNR pendenti nei loro confronti presso il Tribunale di Verona.
- Richiesta avanzata dall'onorevole Stefano Stefani, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 4084/96 RGNR – 101431/99 RG GIP pendente nei suoi confronti dinanzi all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 RGNR 491/98 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.
- Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 7417/99 RGNR – 161 Reg. int. PM pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

 Richiesta avanzata dal senatore Angelo Staniscia in relazione ai procedimenti civili pendenti nei suoi confronti presso i Tribunali di Pescara e di Roma.

COMMISSIONI 1ª e 7ª RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali) (7^a - Istruzione)

Giovedì 12 ottobre 2000, ore 8,45

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. Norme di tutela della minoranza linguistica slovena del Friuli-Venezia Giulia (167).
- ANDREOLLI ed altri. Provvedimenti in favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste, Gorizia e Udine (2750).
- Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (4735) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Niccolini ed altri; Di Bisceglie ed altri; Fontanini e Bosco).

BILANCIO (5^a)

Seduta congiunta con la

V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati

Giovedì 12 ottobre 2000, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2001-2003.

Audizione dei rappresentanti della Confindustria.

Audizione del Presidente della Commissione tecnica della spesa pubblica.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Giovedì 12 ottobre 2000, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del capitolo 1286 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche (n. 735).
- Schema di regolamento per la rideterminazione della dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (n. 745).

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri).
- PASSIGLI ed altri. Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- CÒ ed altri. Norme in materia di conflitti di interesse (4465).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. COSTA. Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Lino DIANA. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GERMANÀ ed altri. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PEDRIZZI ed altri. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PIERONI. Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GRECO. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- LA LOGGIA ed altri. Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica (290).
- PIERONI ed altri. Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).

- PASSIGLI. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- SPERONI. Elezione del Senato della Repubblica su base regionale (3636).
- CÒ ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (3688).
- CÒ ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (3811).
- MARINI ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- GASPERINI ed altri. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (3989).
- ELIA ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).

- DI PIETRO ed altri. Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
- D'ONOFRIO. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4624).
- CASTELLI ed altri. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4655).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539,
 n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

 MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).

- LAURICELLA ed altri. Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamennte all'estero (4157).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).
- COVIELLO. Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri. Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- RESCAGLIO e VERALDI. Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO. Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).
- SEMENZATO ed altri. Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (4809) (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PIERONI ed altri. Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica (3632).

X. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000 (4783) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (Approvato dalla Camera dei deputati).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. MARINI ed altri. Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PARDINI ed altri. Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione.
 Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. D'ALESSANDRO PRI-SCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. FISICHELLA. Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

- PEDRIZZI. Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonauscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonauscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRIZZI ed altri. Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili (4264).
- GIARETTA ed altri. Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità (4393).
- BONATESTA. Norme per favorire l'esercizio del diritto di voto degli elettori privi della vista (4657).

XIV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina delle associazioni di promozione sociale (4759) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Corleone; Scalia; Lucà ed altri; Di Capua e Chiavacci; Massidda ed altri; Errigo; Galeazzi ed altri).
- SERENA. Legge sull'associazionismo sociale (2171).
- XV. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:
- LA LOGGIA ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (Doc. XXII, n. 62).
- SPECCHIA ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc.* XXII, n. 64).
- SPECCHIA ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XVI. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SPERONI. Revisione della Costituzione (3603) (Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- PORCARI ed altri. Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21).
- PASSIGLI. Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SERENA. Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- PASQUALI ed altri. Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltre confine (4768).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Deputati MITOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione (4778) (Approvato dalla Camera dei Deputati).

XVII. Esame del documento:

 PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc.* XXII, n. 50).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 12 ottobre 2000, ore 8,30 e 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

 Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori (4780) (Approvato dalla Camera dei deputati).

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Luigi CARUSO Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (918).
- Modifica all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2570-ter) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 3 marzo 1999, dell'articolo 14 del testo proposto dalla 2ª Commissione per il disegno di legge n. 2570).
- PETTINATO ed altri. Modifiche alle disposizioni penali, amministrative e processuali del testo unico in materia di stupefacenti (3659).

- SENESE ed altri Modifica alle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (4664).
- GRECO Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti e stranieri extracomunitari (4704).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo).
- 2.
 SERENA. Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180)

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge d'iniziativa governativa).
- PELLICINI ed altri. Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella città di Luino (4233)
- AGOSTINI e LAVAGNINI Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari nonchè del personale equiparato (1931).
- e della petizione n. 565 ad esso attinente
- IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- PERA ed altri. Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa (4192).
- SERENA. Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (2362).
- PETTINATO ed altri. Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa (2251).
- PREIONI. Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa (1659).

- BONATESTA ed altri. Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica (1131).
- DOLAZZA. Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (880).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCOPELLITI. Modifica della tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (4757).
- FERRANTE. Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (4798).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210)
- BONFIETTI. Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).

VII. Esame dei disegni di legge:

- RUSSO ed altri. Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale e introduzione nel medesimo codice dell'articolo 654-bis (4771)
- Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738-bis) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge d'iniziativa governativa).
- Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale (4673-bis) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato).
- Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini *Internet* e servizi in rete (4594).
- Lino DIANA ed altri.- Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di costituzione dell'attore (3238).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

Giovedì 12 ottobre 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario per l'iniziativa HIPC (Paesi poveri maggiormente indebitati) (4790).
- II. Esame dei disegni di legge:
- Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997 (4745).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999 (4746).

DIFESA (4^a)

Giovedì 12 ottobre 2000, ore 8,30, 14,30 e 20,30

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Norme per l'istituzione del servizio militare professionale (4672) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- BERTONI ed altri. Riduzione a dieci mesi del servizio militare di leva (48).
- UCCHIELLI ed altri. Norme sul servizio di leva e sulla sua durata (1465).
- MANCA ed altri. Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria (2336).

- MANFREDI. Destinazione dei militari di leva a prestare il servizio militare nel Corpo forestale dello Stato (2972).
- FLORINO ed altri. Disposizioni in materia di termini e di utilizzo, durante il servizio di leva, dei soggetti residenti in Campania o in altre regioni (3790).
- RUSSO SPENA ed altri. Norme sulla riforma della leva obbligatoria, sull'istituzione del Ministero della protezione civile e del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta (3816).
- MAZZUCA POGGIOLINI. Modifiche alla legge 31 maggio 1975,
 n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva (3818).
- Athos DE LUCA. Norme a tutela dei cittadini durante lo svolgimento degli obblighi di leva e istituzione del difensore civico nazionale militare (4199).
- MANFREDI ed altri. Istituzione della Guardia nazionale (4250).
- MANZI ed altri. Misure urgenti per la riforma e la riqualificazione del servizio militare di leva obbligatorio (4274).
- BATTAFARANO. Disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva (4653).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- AGOSTINI ed altri. Norme per la concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche (4725).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 12 ottobre 2000, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, del Regolamento, dei sottosegretari di Stato per le finanze D'Amico e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda sull'andamento delle entrate nell'esercizio 2000, comprese quelle derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, e sul rispetto dei saldi-obiettivo di finanza pubblica.

FINANZE E TESORO (6a)

Giovedì 12 ottobre 2000, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

Schema di Regolamento recante: «Disciplina degli uffici di diretta collaborazione con l'Organo di direzione politica del Ministero delle finanze» (n. 762).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise (4817).
- VENTUCCI ed altri. Agevolazioni in favore delle nuove famiglie (2785).

ISTRUZIONE (7^{a})

Giovedì 12 ottobre 2000, ore 15,30

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica (4324).
- BESSO CORDERO ed altri. Norme per la realizzazione ed acquisizione di opere d'arte negli edifici pubblici (2704).
- BONATESTA ed altri. Modifiche e integrazioni alla legge 29 luglio 1949, n. 717. Norme per il recupero e la manutenzione dei beni culturali e architettonici e dei centri storici di particolare interesse ambien-

tale e artistico distrutti a seguito di calamità naturali e/o eventi dolosi, nonché per l'acquisizione di nuove opere d'arte (2897).

- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- MARTELLI ed altri. Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

 Schema di decreto di ripartizione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2000 (n. 768).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

Giovedì 12 ottobre 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- Athos DE LUCA ed altri. Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo (945).
- SPERONI ed altri. Modificazione del canone di abbonamento alla televisione (1277).
- SEMENZATO ed altri. Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori) (1384).
- BONATESTA ed altri. Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (1911).
- SPECCHIA. Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990,
 n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3122).
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di ap-

- parecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3143).
- TAPPARO ed altri. Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento (3305).
- SERVELLO ed altri. Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» (3572).
- Athos DE LUCA. Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori (3694).
- MANFREDI ed altri. Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva (3948).
- CASTELLI ed altri. Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (4437).
- e dei voti regionali nn. 65 e 214 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Giovedì 12 ottobre 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul programma agricolo della Commissione europea in relazione alle prospettive di allargamento, del *Millennium Round* e del partenariato euromediterraneo: seguito dell'audizione del Presidente dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

Schema di regolamento recante: «Disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali» (n. 763).

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MONTELEONE. Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDA ed altri. Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185
 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- BEDIN e PIATTI. Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche (4510).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
- GUBERT e MANFREDI. Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
- ROBOL ed altri. Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).
- CUSIMANO e RECCIA.- Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).
- BUCCI ed altri. Istituzione dell'agenzia forestale (4478).

- IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- BUCCI ed altri. Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805)
- MANFREDI ed altri. Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» (1910).
- V. Esame del disegno di legge:
- COVIELLO ed altri. Norme per l'attività e il riordino, privatizzazione e parziale regionalizzazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (4477)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Giovedì 12 ottobre 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per la semplificazione del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative» (n. 766).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000 (4783) (Approvato dalla Camera dei deputati).

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DANIELE GALDI ed altri. Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
- GRECO ed altri. Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).
- BESSO CORDERO ed altri. Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
- MAZZUCA POGGIOLINI. Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MACERATINI ed altri. Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).
- MACERATINI ed altri. Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (3231).
- CALVI ed altri. Modifica alle norme della previdenza forense (3483).
- PREIONI. Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- e della petizione n. 509 ad essi attinente.
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- SALVATO ed altri. Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
- PELELLA ed altri. Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).
- BOSI. Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge
 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal decreto-legge 5 giugno

1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, relativo al trattamento pensionistico dei lavoratori esposti all'amianto (4709).

– e della petizione n. 582 ad essi attinenti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Sulla partecipazione di una delegazione della Commissione lavoro, previdenza sociale alla Conferenza delle Commissioni parlamentari degli Stati membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo sulle pari opportunità tra uomo e donna (Berlino, 17-18 novembre 2000).

IGIENE E SANITÀ (12a)

Giovedì 12 ottobre 2000, ore 8,30

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (4720)
 (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (1637-1660-1714-1945 e 4102-B) (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Cortiana ed altri; Lavagnini ed altri; Servello ed altri; De Anna ed altri e modificato dalla Camera dei deputati).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DI ORIO. Norme in materia di erboristeria e di piante officinali (1332).
- SERENA. Norme in materia di erboristeria (2318).
- Regolamentazione del settore erboristico (4380) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Pozza Tasca ed altri; Berselli).
- CAMPUS ed altri. Regolamentazione del settore delle erbe medicinali (4522).

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato dell'assistenza sanitaria negli istituti di pena: programma dell'indagine.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 12 ottobre 2000, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Esame dei disegni di legge:
- MARTELLI ed altri. Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).
- Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime (4755).
- Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca (4808).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica della Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999 (4746).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- SALVATO ed altri. Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000 (4783) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- III. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti progetti di atti comunitari:
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimen-

- tazione animale e della direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (COM (2000) 162 def.) (n. 48).
- Posizione comune adottata dal Consiglio il 28 marzo 2000 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 38).
- Posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (n. 40).

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Dibattito sulle comunicazioni del Presidente sulla XXIII Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) di Versailles e sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Giovedì 12 ottobre 2000, ore 13

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato
- Legge comunitaria 2000 (seguito esame S. 4783, approvato dalla Camera dei deputati.
- Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (Esame S. 4809 cost., approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati.
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera:
- Legge finanziaria per l'anno 2001 (Esame C. 7328-bis Governo).
- Bilancio dello Stato per l'anno 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003 (Esame C. 7329 Governo).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice

Giovedì 12 ottobre 2000, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice.

Esame ed approvazione del documento conclusivo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Giovedì 12 ottobre 2000, ore 13,30

- Audizione di Silvio Franz, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Genova, di Paola Tomassone e Benito Castiglia, rappresentanti del Corpo forestale dello Stato di La Spezia.
- Seguito dell'esame della proposta di documento sui traffici illeciti e le ecomafie.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 12 ottobre 2000, ore 14

Seguito dell'esame dello schema di relazione sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti privatizzati di previdenza e assistenza.

COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia

Giovedì 12 ottobre 2000, ore 13,30

- Audizione, ai sensi dell'articolo 143 del Regolamento della Camera del Ministro della Sanità, Professor Umberto Veronesi sulle politiche a tutela dell'infanzia, con particolare riferimento al problema della pedofilia.
- Esame delle seguenti risoluzioni: 7-00974 Burani Procaccini: adeguamento della legislazione in materia di pedofilia; 7-00952 Valetto Bitelli: pedofilia su internet; 7-00975 Pozza Tasca: iniziative in materia di pedofilia; 7-00027 De Luca Athos: iniziative in materia di pedofilia; 7-00028 Castellani Carla: lotta contro la pedopornografia.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,30